

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	40
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	41
GIUSTIZIA (II)	»	50
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	77
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	82
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	99
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	110
AFFARI SOCIALI (XII)	»	111
AGRICOLTURA (XIII)	»	115
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	172

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	178
<i>INDICE GENERALE</i>	»	179

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri su base nazionale	3
<i>ALLEGATO (Tabelle allegate alla relazione di verifica su base nazionale)</i>	15
Sui lavori della Giunta	14

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 9.

Verifica dei poteri su base nazionale.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente e relatore*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della relazione di verifica dei poteri su base nazionale.

Ricorda che, come convenuto, nella seduta odierna illustrerà la relazione di verifica nazionale mentre la discussione e la votazione delle conclusioni contenute nella relazione avranno luogo nella seduta che sarà convocata mercoledì 17 dicembre 2008. Ciò consentirà formalmente ai singoli relatori circoscrizionali di prendere atto degli esiti della verifica nazionale, cui erano rimaste subordinate le proposte di convalida dagli stessi formulate.

In ogni caso, non essendovi obiezioni, riassumerà in qualità di relatore su base nazionale le suddette proposte di convalida e le sottoporrà alla Giunta in nome e per conto dei singoli relatori circoscrizionali.

Passa, quindi, ad illustrare la relazione di verifica su base nazionale, di seguito integralmente riprodotta.

1. PREMESSA.

Nelle tabelle pubblicate in allegato (*vedi allegato*), risultanti dall'aggregazione dei dati illustrati dai competenti relatori nelle relazioni di verifica dei poteri nelle singole Circoscrizioni (ad eccezione della XXVII circoscrizione Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale), sono riportati i dati relativi alle operazioni di calcolo e di assegnazione dei seggi già condotte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e che nella presente relazione, secondo quanto prescritto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, vengono integralmente ripercorse ai fini della verifica su base nazionale di cui all'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta delle elezioni.

Nella tabella 1 sono altresì riportate, in aggiunta ai dati oggetto delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, anche i dati relativi al riepilogo delle schede bianche e delle schede e voti nulli, con le relative percentuali rispetto al dato dei votanti.

Il numero dei votanti, accertato dagli uffici della Giunta, corrisponde alla somma dei voti validi (comprensivi dei voti contestati e successivamente assegnati), delle schede bianche e delle schede e voti nulli (comprensivi dei voti contestati e successivamente non assegnati).

Delle differenze riscontrate su base nazionale nel numero dei voti validi per ciascuna lista (indicate come differenze algebriche UGE-UCN) si dà conto analiticamente nella tabella 2.

2. VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE SU BASE NAZIONALE

Sono di seguito illustrate le operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi già effettuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ed ora ripetute sulla base dei dati come verificati dalla Giunta delle elezioni a seguito delle relazioni di verifica nelle singole circoscrizioni.

Dei dati relativi a ciascuna delle seguenti operazioni si dà conto analiticamente nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante della presente relazione.

Essendo stati determinati, sulla base delle verifiche nelle singole circoscrizioni, i nuovi valori corrispondenti al totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste in ogni circoscrizione e alle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste e singola lista non collegata, occorre procedere alla determinazione dei nuovi valori corrispondenti alle soglie di sbarramento previste per l'ammissione al riparto dei seggi delle coalizioni e delle singole liste non collegate (v. tabella 2).

La legge elettorale (articolo 83, comma 1, n. 3) e n. 6), del testo unico n. 361 del 1957) fissa le seguenti soglie di sbarramento:

il 10 per cento dei voti validi sul piano nazionale per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle coalizioni, purché queste contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano na-

zionale almeno il 2 per cento dei voti validi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni ricomprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

il 2 per cento del totale nazionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle liste collegate in una coalizione a sua volta ammessa al riparto dei seggi; è in ogni caso ammessa al riparto dei seggi anche la lista che, tra le liste della coalizione che non hanno raggiunto il 2 per cento del totale nazionale dei voti validi, abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

il 4 per cento del totale nazionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle singole liste non collegate in una coalizione ovvero che facciano parte di una coalizione che non abbia superato la soglia di sbarramento del 10 per cento;

il 20 per cento del totale circoscrizionale dei voti validi per l'ammissione all'assegnazione dei seggi delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze.

I minimi scostamenti che, sulla base del nuovo valore del totale dei voti validi, si registrano nella determinazione delle suddette soglie di sbarramento, sono così riassumibili:

soglia del 10 per cento: + 92;

soglia del 2 per cento: + 18;

soglia del 4 per cento: + 37;

soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: invariata.

Tali scostamenti non inficiano in alcun modo la determinazione delle coalizioni,

delle liste collegate e delle singole liste ammesse al riparto dei seggi già operata dall'Ufficio centrale nazionale, restando per il momento impregiudicato, con riferimento alla soglia del 2 per cento, il merito dei ricorsi, di cui si darà conto più avanti nella presente relazione, concernenti l'applicazione del meccanismo di recupero, ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi, delle liste collegate in coalizione che abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra le liste della coalizione che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi.

Verificata l'irrelevanza delle minime variazioni delle soglie di sbarramento ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi, si passa, quindi, a determinare il nuovo valore del totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto (pari a 32.954.002, con una differenza algebrica di + 2.219 rispetto al dato calcolato dall'Ufficio centrale nazionale). Al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste non collegate ammesse si procede effettuando le seguenti operazioni:

si divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle liste non collegate ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, pari a 617, ottenendo in tal modo il nuovo quoziente elettorale nazionale (pari a 53.410, con una differenza algebrica di + 4 rispetto al quoziente elettorale nazionale calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: v. tabella 3);

si divide, quindi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste e di ogni lista non collegata ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo i risultati illustrati nella tabella 3, sulla base dei quali risultano interamente confermati i dati dell'Ufficio centrale nazionale, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero, sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a due, di

cui un seggio alla lista Südtiroler Volkspartei ed un seggio alla coalizione Berlusconi.

In esito alle predette operazioni, e conformemente ai calcoli dell'Ufficio centrale nazionale, la coalizione vincente, avente come capo Silvio Berlusconi, risulta aver conseguito 320 seggi, ossia un numero di seggi inferiore a 340, e alla stessa viene pertanto assegnato, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957, un numero di seggi aggiuntivi, pari alla differenza tra 340 e i seggi già ottenuti, cioè 20, necessari al raggiungimento del suddetto numero di 340 seggi (c.d. premio di maggioranza).

Si procede, quindi, alle seguenti operazioni:

1) si divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione vincente (coalizione Berlusconi) per 340, ottenendo, trascurata la parte decimale, il nuovo quoziente elettorale nazionale di maggioranza (pari a 50.195, con una differenza algebrica di + 6 rispetto al quoziente elettorale nazionale di maggioranza calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: v. tabella 4);

2) si procede a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra l'altra coalizione di liste (coalizione Veltroni) e le due liste non collegate ammesse al riparto (Unione dei democratici cristiani e democratici di centro e Südtiroler Volkspartei), dividendo a tal fine il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277; si ottiene, in tal modo, trascurata la parte decimale, il nuovo quoziente elettorale nazionale di minoranza (pari a 57.355, con una differenza algebrica di + 1 rispetto al quoziente elettorale nazionale di minoranza calcolato dall'Ufficio centrale nazionale: v. tabella 5); sulla base del quoziente elettorale nazionale di minoranza vengono, quindi, ripartiti i 277 seggi con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, risultando interamente confermate le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale (tabella 5).

2.1. Riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse.

Occorre procedere, a questo punto, all'assegnazione dei seggi alle liste facenti parte delle coalizioni in base alla cifra elettorale nazionale delle liste ammesse. A tal fine, tenuto conto dei quozienti elettorali nazionali di maggioranza e di minoranza, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per detti quozienti, ottenendo i quozienti interi ed i resti delle divisioni, sulla base dei quali sono assegnati i seggi alle liste ammesse di ciascuna delle due coalizioni, risultando anche in questo caso confermati i calcoli dell'Ufficio centrale nazionale (tabelle 4 e 6).

2.2. Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi alle liste ammesse al riparto.

Avendo determinato i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista, si procede, ai sensi dell'articolo 83, comma 5 e comma 1, n. 8), del testo unico n. 361 del 1957, alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste stesse.

A tal fine, per ogni circoscrizione si procede alle seguenti operazioni (i cui risultati sono illustrati nelle tabelle 7 e 8):

1) si calcola un indice individuale circoscrizionale per ogni coalizione o lista singola ammessa al riparto, ottenuto attraverso la divisione della cifra elettorale circoscrizionale della coalizione o lista singola per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza o di minoranza (ossia, per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per il calcolo dell'indice della coalizione Berlusconi; per il quoziente elettorale nazionale di minoranza per il calcolo degli indici della coalizione Veltroni e delle liste singole UDC e SVP);

2) si calcola un indice complessivo circoscrizionale costituito dalla somma degli indici ottenuti ai sensi del punto 1);

3) per ciascuna coalizione o lista singola ammessa al riparto si moltiplica l'indice individuale circoscrizionale per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e si divide il prodotto di tale operazione per l'indice complessivo circoscrizionale, ottenendo in tal modo i quozienti di attribuzione, la cui parte intera rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto; gli eventuali seggi residui da assegnare sono attribuiti in ciascuna circoscrizione secondo il metodo delle maggiori parti decimali ottenute dall'operazione di cui al presente punto 3).

Constatato che, in esito alle predette operazioni, risultano confermate le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle coalizioni e liste singole ammesse al riparto effettuate dall'Ufficio centrale nazionale, occorre accertare che la somma dei seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste o lista singola in tutte le circoscrizioni corrisponda al numero dei seggi determinati per ciascuna di esse a livello nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). A tal fine, verificato, in conformità a quanto già accertato dall'Ufficio centrale nazionale, che dal raffronto tra il riparto dei seggi a livello circoscrizionale e il riparto dei seggi a livello nazionale risulta che la lista Südtiroler Volkspartei è eccedentaria di 1 seggio e che la coalizione Berlusconi è deficitaria di 1 seggio, si sottrae, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 8), del testo unico n. 361 del 1957, il seggio eccedente alla lista Südtiroler Volkspartei nella VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige e lo si assegna alla coalizione Berlusconi nella VII Circoscrizione Veneto 1, nella quale la predetta coalizione risulta aver conseguito la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata (v. tabella 9).

In esito a tale ultima operazione, la distribuzione dei seggi di ciascuna coalizione di liste o singola lista nelle varie circoscrizioni – illustrata nella tabella 10 – risulta conforme alla distribuzione operata dall'Ufficio centrale nazionale. Da tale

operazione risultano già definitivamente distribuiti nelle varie circoscrizioni i seggi assegnati alle singole liste Unione dei democratici cristiani e democratici di centro e Südtiroler Volkspartei.

Dovendosi ora procedere, a norma dell'articolo 83, comma 5 e comma 1, n. 9), del testo unico n. 361 del 1957, all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste si procede alle seguenti operazioni (i cui risultati sono illustrati nelle tabelle di volta in volta richiamate):

1) si determina il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione ammesse al riparto (come risultante dalla tabella 11, per le liste della coalizione Berlusconi, e dalla tabella 18, per le liste della coalizione Veltroni);

2) si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste della coalizione ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente circoscrizionale di coalizione, trascurando la parte decimale dello stesso (v. tabella 11, ultima colonna a destra, per la coalizione Berlusconi, e tabella 18, ultima colonna a destra, per la coalizione Veltroni);

3) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per il quoziente circoscrizionale di coalizione, ottenendo i quozienti da attribuire a ciascuna lista della coalizione, le cui parti intere rappresentano il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista nella circoscrizione (v. tabella 12 per le liste della coalizione Berlusconi e tabella 19 per le liste della coalizione Veltroni);

4) conformemente a quanto accertato dall'Ufficio centrale nazionale, si constata (come illustrato nelle tabelle 13 e 20, rispettivamente per la coalizione Berlusconi e per la coalizione Veltroni) che, in ogni circoscrizione e per entrambe le coalizioni, il totale dei quozienti interi di attribuzione di ciascuna lista ammessa è inferiore di una unità al numero dei seggi

spettanti alla coalizione nella circoscrizione; si procede, pertanto, ad assegnare i seggi che restano ancora da attribuire alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di attribuzione di cui al punto 3) (v. tabella 14 per le liste della coalizione Berlusconi e tabella 21 per le liste della coalizione Veltroni).

2.3. *Compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie.*

Occorre, a questo punto, verificare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista di una coalizione, così come accertati in esito alle operazioni precedenti, corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuiti con il riparto nazionale (indicato, come detto, nelle tabelle 4 e 6).

Nel caso in cui non vi sia corrispondenza, si applica il meccanismo di compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie disciplinato dall'articolo 83, comma 1, n. 9), del testo unico n. 361 del 1957. In base a tale meccanismo, per ogni lista i seggi eccedenti vengono sottratti in quelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti più basse ed assegnati – nell'ambito della stessa circoscrizione – alla lista deficitaria; nel caso in cui per lo scambio non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione, alla lista deficitaria è attribuito il seggio in quella circoscrizione nella quale abbia la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.

Anche per tale verifica le operazioni conducono ad una conferma dell'operato dell'Ufficio centrale nazionale.

Infatti, per la coalizione Berlusconi – come illustrato nella tabella 14 – la lista Popolo della Libertà è risultata eccedentaria di 3 seggi e la lista Movimento per l'autonomia eccedentaria di 1 seggio, mentre la lista Lega Nord è risultata deficitaria di 4 seggi. Pertanto, in esito alla verifica, risulta confermata la correttezza delle operazioni di compensazione effettuate

dall'Ufficio centrale nazionale, il quale, iniziando, a norma dell'articolo 83, comma 1, n. 9), del testo unico n. 361 del 1957, dalla lista con il maggior numero di seggi eccedenti (ossia dalla lista Popolo della Libertà) e proseguendo poi con la lista Movimento per l'autonomia, ha assegnato i quattro seggi eccedenti all'unica lista deficitaria (Lega Nord). In particolare – come illustrato nelle tabelle 15, 16 e 17 – alla lista Popolo della Libertà i 3 seggi eccedenti sono stati sottratti nelle Circoscrizioni Marche, Lombardia 1 e Liguria, ossia nelle circoscrizioni in cui tali seggi erano stati ottenuti con le minori parti decimali dei quozienti, ed assegnati alla lista Lega Nord nelle stesse circoscrizioni, in cui detta lista aveva parti decimali dei quozienti non utilizzate. Alla lista Movimento per l'autonomia il seggio eccedente è stato sottratto nella Circoscrizione Sicilia 1, ove la predetta lista lo aveva conseguito con la minore parte decimale del quoziente, ed assegnato alla lista Lega Nord non nella stessa circoscrizione (non essendo una parte decimale del quoziente non utilizzata della lista deficitaria, posto che questa non era presente nella circoscrizione) bensì nella circoscrizione Piemonte 2, in cui la lista Lega Nord ha conseguito la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata.

In conformità a quanto accertato dall'Ufficio centrale nazionale, non si sono, invece, verificate per le liste della coalizione Veltroni differenze tra il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista ed il numero dei seggi ad essa attribuiti con il riparto nazionale e, pertanto, non si è dovuto fare ricorso al predetto meccanismo di compensazione dei seggi.

In conclusione, come risulta dal riepilogo dei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste ammesse al riparto (tabella 23), in esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale non si sono riscontrati scostamenti rispetto ai dati posti a base delle proclamazioni.

3. ESAME DEI RICORSI E DEGLI ESPOSTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SU BASE NAZIONALE

È stato presentato alla Giunta delle elezioni un ricorso da parte del signor Luigi Fedele (candidato primo dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella XXIII Circoscrizione Calabria), volto a richiedere l'annullamento dei risultati delle operazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 nella parte in cui è stata ammessa al riparto dei seggi per la Camera dei deputati la lista Movimento per l'autonomia, facente parte della coalizione Berlusconi. Il ricorrente chiede l'annullamento delle proclamazioni dei deputati eletti per la lista Movimento per l'autonomia – ed in particolare dell'eletto nella circoscrizione Calabria (il deputato Elio Belcastro) – e l'attribuzione dei seggi in questione alla lista Popolo della Libertà, con conseguente propria proclamazione in sua vece, sulla base della motivazione che la lista Movimento per l'autonomia, avendo conseguito meno del 2 per cento dei voti validi sul piano nazionale, non avrebbe avuto diritto ad accedere al riparto dei seggi, in quanto l'articolo 83, comma 1, n. 6), del testo unico n. 361 del 1957, e successive modificazioni, prevedrebbe come presupposto per il « ripescaggio » della migliore lista al di sotto della soglia del 2 per cento una necessaria comparazione tra più liste e, dunque, la pluralità delle liste collegate che non abbiano raggiunto la predetta soglia (pluralità non verificatasi nel caso di specie, essendo la lista MPA l'unica lista della coalizione Berlusconi a non aver conseguito sul piano nazionale il 2 per cento dei voti validi espressi).

Un analogo ricorso è stato presentato dalla signora Anna Ferrazzano (candidata prima dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella XX Circoscrizione Campania 2), anch'esso volto a richiedere, per le stesse motivazioni alla base del ricorso del signor Fedele, l'annullamento della proclamazione del deputato Arturo Iannaccone, eletto nella XX Circoscrizione

Campania 2 per la lista Movimento per l'autonomia, con conseguente propria proclamazione in sua vece.

Sulla stessa materia verte, infine, anche l'esposto presentato dal signor Pietro Napolitano (cittadino elettore), con il quale si richiede l'annullamento dei risultati delle operazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 nella parte in cui è stata ammessa al riparto dei seggi per la Camera dei deputati la lista Movimento per l'autonomia, facente parte della coalizione Berlusconi, ed il conseguente annullamento delle proclamazioni dei deputati eletti per quella lista, per le medesime motivazioni poste alla base dei ricorsi dei candidati Fedele e Ferrazzano.

I ricorsi e l'esposto sopra illustrati, di pressoché identico contenuto letterale, attenendo alla medesima materia, devono essere trattati congiuntamente.

In via preliminare, occorre osservare che, sebbene il ricorso della candidata Ferrazzano sia formalmente rivolto ad impugnare la sola proclamazione del deputato Iannaccone, lo stesso deve intendersi riferito a tutte le proclamazioni dei deputati eletti per la lista Movimento per l'autonomia, posto che in esso, come negli altri, si contesta la legittimità dell'ammissione della predetta lista al riparto dei seggi, con la conseguenza che, ove per ipotesi accolto, la Giunta dovrebbe procedere alla automatica contestazione anche di tutte le restanti proclamazioni dei deputati eletti nella lista Movimento per l'autonomia.

Ciò premesso, i ricorsi e l'esposto in questione appaiono infondati.

In via del tutto astratta potrebbe ipotizzarsi, facendo prevalere il canone della interpretazione letterale invocato dai ricorrenti, che la disposizione di cui all'articolo 83, comma 1, n. 6), del testo unico n. 361 del 1957, nel riferirsi alla « lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi », debba necessariamente applicarsi solo alle situazioni in cui la pluralità di liste collegate rimaste « sotto soglia » possa essere ragio-

nevolmente considerata indice di una forte dispersione dei voti validi tra un elevato numero di liste facenti parte di una stessa coalizione, così da giustificare la scelta di evitare che un numero presumibilmente consistente di voti validi finisca per concorrere esclusivamente all'attribuzione di seggi a liste diverse della medesima coalizione, con una possibile forte disproporzionalità tra voti conseguiti e seggi ottenuti dalle liste di una coalizione. Nell'ottica dei ricorrenti, il legislatore sarebbe stato indotto a introdurre la deroga alla soglia di sbarramento del 2 per cento e a costituire in tal modo una « posizione premiale » a favore della miglior lista sotto la soglia come misura atta a contrastare la proliferazione dei piccoli partiti e ad accrescere, al contempo, il loro contributo ad una coalizione, sul presupposto che il beneficio dell'ammissione al riparto dei seggi in presenza di una sola lista che non abbia raggiunto la soglia del 2 per cento « comporterebbe l'attribuzione, a vantaggio della stessa lista, di una sfera giuridica di privilegi del tutto inspiegata e ingiustificabile, certamente in violazione del principio di imparzialità » e finirebbe con il determinare la violazione dello stesso principio della soglia di sbarramento.

L'interpretazione della disposizione fatta propria dai ricorrenti, seppur plausibile sul ristretto piano della interpretazione letterale, può essere tuttavia sconfessata sulla base di due distinti ordini di argomentazioni.

In primo luogo, l'articolo 83, comma 1, n. 6), del testo unico n. 361 del 1957 e le restanti disposizioni con cui esso fa sistema assumono come ordinaria l'evenienza che, in un contesto coalizionale, vi sia una pluralità di liste collegate che non abbiano raggiunto la soglia del 2 per cento, poiché solo in tale evenienza è chiamato ad operare un meccanismo di sbarramento che il legislatore ha, appunto, individuato nel ripescaggio della sola lista con la migliore cifra elettorale nazionale. La mancata disciplina del diverso caso in cui a non raggiungere la soglia del 2 per cento sia una sola lista della coalizione, lungi dal costituire una esclusione della

possibilità di accesso al riparto dei seggi per tale lista (ciò che richiederebbe un'espressa previsione, in ossequio al principio di stretta interpretazione in materia elettorale), è dovuta semplicemente al fatto che in tale evenienza nessun meccanismo di sbarramento è chiamato ad operare ed il principio premiale del recupero della miglior lista al di sotto della soglia trova automaticamente applicazione con l'ammissione al riparto dell'unica lista che si trovi in tale condizione.

In secondo luogo, volendo condurre un ragionamento *a contrario*, qualora si interpretasse la disposizione in esame nel senso fatto proprio dai ricorrenti ne risulterebbe completamente svuotato di significato proprio quel meccanismo premiale che il legislatore, conformemente ai principi ispiratori della legge n. 270 del 2005, ha inteso invece introdurre — accanto alla riduzione dal 4 al 2 per cento della soglia di sbarramento per le liste che si coalizzano rispetto a quelle che si presentano fuori di una coalizione — quale ulteriore incentivo al collegamento in coalizione (incentivo che assume la forma della soglia implicita, o « mobile », di sbarramento) e che del tutto irragionevolmente non troverebbe applicazione proprio nei casi in cui più accentuati risultano gli effetti di aggregazione e semplificazione delle componenti di una coalizione.

Per tali motivi il relatore propone alla Giunta l'archiviazione dei ricorsi e dell'esposto.

Sono stati, inoltre, presentati alla Giunta alcuni ricorsi volti ad impugnare atti del procedimento elettorale preparatorio.

In particolare, è stato presentato dal signor Giuseppe Cirillo un ricorso volto a richiedere l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la ricusazione della lista del « Partito degli Impotenti Esistenziali — Dott. Cirillo » dalla competizione elettorale nella circoscrizione Campania 2 nonché, conseguentemente, l'annullamento di tutti gli atti relativi all'ammissione delle liste presso tutte le circoscrizioni nazionali, i risultati delle elezioni per la Camera e tutte le procla-

mazioni degli eletti alla Camera. Il ricorso, già presentato al TAR Campania e da questo dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con sentenza n. 1614/2008, contesta che, successivamente all'iniziale provvedimento provvisorio di ammissione della lista, quest'ultimo veniva revocato a seguito della disposta cancellazione di otto candidati su un totale di dodici, venendo così meno il presupposto di presentabilità della lista medesima. Il ricorrente contesta che la revoca del precedente provvedimento provvisorio di ammissione della lista sarebbe stata assunta illegittimamente essendosi oramai esaurita la competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale; lamenta altresì la violazione delle norme sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e sul giusto procedimento, non essendogli stata inoltrata alcuna preventiva comunicazione in merito alla nuova riunione collegiale nella quale l'Ufficio centrale circoscrizionale ha provveduto alla esclusione della lista (esclusione poi confermata anche dall'Ufficio centrale nazionale).

Sono stati, poi, presentati alla Giunta delle elezioni due ricorsi avverso l'ammissione di contrassegni di liste ritenuti confondibili con i contrassegni delle liste dei ricorrenti.

In particolare, il deputato Angelo Alessandri, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante *pro tempore* della Lega Nord e depositante del contrassegno n. 54 con il quale il predetto partito si è presentato alle elezioni del 13-14 aprile 2008, ha presentato un ricorso volto a richiedere l'annullamento della decisione con la quale l'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione ha ammesso i contrassegni delle liste « Lega autonomia lombarda », « Lega per l'autonomia alleanza lombarda-Lega pensionati », « Lega veneta » e « Unione nord est », in ragione della asserita confondibilità di tali contrassegni con il tradizionale contrassegno della Lega Nord.

Con analogo esposto anche il signor Ambrogio Matteo Brivio, nella sua qualità di presidente della « Lega per l'autonomia Alleanza Lombarda » e di depositante dei

due contrassegni presentati per conto del suddetto partito, chiede l'annullamento della decisione con la quale l'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione ha ammesso i contrassegni della lista « Lega per l'autonomia alleanza lombarda-Lega pensionati » del signor Elio De Paoli, in ragione della confondibilità di tali contrassegni con quello della Lega per l'autonomia Alleanza Lombarda.

Poiché il ricorso del signor Cirillo, il ricorso dell'onorevole Alessandri e l'esposto del signor Brivio concernono atti del procedimento elettorale preparatorio, ne deve essere preliminarmente valutata l'ammissibilità, senza che in questa fase rilevino gli aspetti di merito che ne costituiscono oggetto (nell'un caso trattandosi di un ricorso avverso la riconsiderazione di una lista; negli altri casi di un ricorso e di un esposto avverso l'ammissione di altrui contrassegni).

Conformemente alla giurisprudenza della Giunta delle elezioni, consolidatasi nella XV legislatura e ribadita in via di principio anche nell'attuale legislatura (seduta della Giunta del 22 luglio 2008), i due ricorsi e l'esposto sopra menzionati sono manifestamente inammissibili.

Avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio è già apprestato un sistema di tutele che trova la sua compiuta disciplina negli articoli 14, 15, 16, 22 e 23 del testo unico n. 361 del 1957. La competenza della Camera dei deputati a pronunciare giudizio definitivo, ai sensi dell'articolo 87 del testo unico n. 361 del 1957, sui ricorsi e reclami presentati, ivi compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, deve ritenersi sussistente solo in quanto sia finalizzata alla verifica dei titoli di ammissione degli eletti: nel senso che la Camera può e deve conoscere tutto il procedimento elettorale, ivi compresa la fase precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo.

Quanto, in particolare, al ricorso del signor Cirillo, la verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude, per definizione, che in essa possa ritenersi ricom-

preso anche il controllo sulle posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale. Se, infatti, la Giunta ritenesse di poter esaminare nel merito un ricorso avverso la riconsiderazione di una lista, essa dovrebbe ammettere, in via consequenziale, la possibilità di un suo accoglimento, dal che, tuttavia, non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili della lista riconsiderata) se non quella – palesemente estranea, ed anzi contraria, alle finalità proprie della verifica dei poteri – di provocare, alla luce della vigente legge elettorale per la Camera, la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema elettorale introdotto dalla legge n. 270 del 2005 – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della circoscrizione uninominale Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con propri candidati. Tale paradossale evenienza – se poteva, in linea di principio, ammettersi sotto il vigore della precedente legge elettorale maggioritaria uninominale, in cui all'eventuale invalidazione delle operazioni elettorali di un intero collegio avrebbe potuto far seguito, in teoria, l'indizione di un'elezione suppletiva nel solo collegio interessato – è invece del tutto estranea al sistema attualmente vigente. Sebbene continui a prevalere nella giurisprudenza comune la tradizionale tesi del difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario ed amministrativo in materia di contenzioso elettorale, in ragione della riserva alla cognizione esclusiva delle Camere delle controversie su tutte le operazioni elettorali, ivi incluse quelle sulla regolarità e validità della presentazione dei contrassegni e delle liste, non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dall'orientamento che la Giunta della Camera, unitamente all'omologo organo del Senato, ha adottato con sistematicità a partire dalla XV legislatura.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il ricorso dell'onorevole Alessandri e l'esposto del signor Brivio. Anche in questo caso avverso i provvedimenti di ammissione di contrassegni è previsto un apposito e compiuto sistema di tutele dall'articolo 16, terzo e quarto comma, del testo unico n. 361 del 1957, in forza del quale i depositanti di altro contrassegno possono presentare all'Ufficio centrale nazionale opposizione avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile. Resta, dunque, anche per tali fattispecie estranea alle finalità istituzionali dell'organo parlamentare la valutazione di mera legalità degli atti privi di rilevanza sulla verifica dei titoli di ammissione dei deputati proclamati.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte – pur ribadendo la necessità di un complessivo intervento legislativo volto a rafforzare, nella fase antecedente alle elezioni, il sistema di tutele giurisdizionali per il contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio – il relatore su base nazionale propone alla Giunta di archiviare per manifesta inammissibilità il ricorso del signor Cirillo, il ricorso dell'onorevole Alessandri e l'esposto del signor Brivio.

4. CONCLUSIONI

In conclusione, il relatore su base nazionale propone alla Giunta di:

a) archiviare per infondatezza, per le motivazioni indicate in relazione, i ricorsi del signor Fedele e della signora Ferrazano e l'esposto del signor Napolitano;

b) archiviare per manifesta inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, il ricorso del signor Cirillo;

c) archiviare per manifesta inammissibilità, per le motivazioni indicate in relazione, il ricorso dell'onorevole Alessandri e l'esposto del signor Brivio;

d) approvare le modifiche ai valori delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste, come riportate nella tabella 2;

e) preso atto che in esito alla verifica delle operazioni di calcolo su base nazionale risultano confermate, rispetto alle determinazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, le assegnazioni dei seggi alle liste ammesse al riparto e la loro distribuzione nelle singole circoscrizioni, ritenere integrata la condizione sospensiva cui i singoli relatori circoscrizionali avevano subordinato le proprie conclusioni;

f) non essendo contestabili le elezioni e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge, proporre, conseguentemente, all'Assemblea la convalida dell'elezione dei deputati proclamati eletti in tutte le circoscrizioni, indicati nelle relazioni di verifica dei poteri nelle singole circoscrizioni, ad eccezione dell'elezione del deputato Paolo Corsini, proclamato eletto nella IV circoscrizione Lombardia 2, la cui eleggibilità costituisce oggetto di apposita istruttoria in corso di svolgimento presso il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Nessuno chiedendo di intervenire, svolge, quindi, talune considerazioni integrative alla relazione di verifica nazionale.

Sottolinea anzitutto come questo sia il primo caso in cui ha luogo e si conclude la verifica dei poteri su base nazionale sotto il vigore del sistema elettorale introdotto con la legge n. 270 del 2005. Nella scorsa legislatura, infatti, non ha avuto luogo la verifica delle operazioni su base nazionale, essendo stata l'intera legislatura (peraltro durata soltanto un biennio, a causa dello scioglimento anticipato) occupata dall'attività di verifica delle schede, deliberata dalla Giunta nella seduta del 14 dicembre 2006 e mai conclusasi.

Più in generale, è la prima volta dalla VI legislatura (1972-1976) che la relazione di verifica su base nazionale (con le conseguenti convalide in Assemblea) viene presentata e discussa entro lo stesso anno solare di inizio della legislatura. Peraltro,

occorre anche considerare che nel vigore della vecchia legge elettorale proporzionale la verifica nazionale aveva ad oggetto soltanto i seggi assegnati nel collegio unico nazionale in base ai resti, ciò che rendeva quantitativamente più ridotte le operazioni di verifica oggetto della relativa relazione in Giunta. Infine, va segnalato che anche nel vigore della legge elettorale maggioritaria uninominale la verifica nazionale verteva esclusivamente sulle operazioni di assegnazione di una parte minoritaria dei seggi (quella corrispondente alla quota proporzionale del 25 per cento), sebbene tali operazioni dipendessero integralmente dalla conclusione delle verifiche nei singoli collegi uninominali (da qui è derivata, ad esempio, nella XIV legislatura, la mancata presentazione della relazione nazionale, che non poté svolgersi a causa della mancata conclusione delle verifiche in alcuni collegi uninominali nelle quali la Giunta era impegnata).

Intende, poi, soffermarsi sugli aspetti relativi alla funzionalità della verifica dei poteri in relazione al tipo di legge elettorale su cui è chiamata ad operare. A tale riguardo, ritiene che l'odierno esame della relazione di verifica nazionale costituisca anche una occasione per riflettere sul significato della verifica dei poteri quale istituto espressivo dell'autonomia del Parlamento e quale peculiare strumento di autocontrollo del Parlamento sulla propria legittimazione democratica. La funzionalità di un sistema di verifica dei poteri si misura, in quest'ottica, non solo con la capacità di pervenire alla convalida degli eletti in tempi rapidi – rapidità che pure rappresenta in sé un indubbio valore, a presidio della certezza del risultato elettorale – ma anche con la possibilità di una potenziale effettiva incidenza della verifica parlamentare e con il fatto, in definitiva, che questa non si traduca in un rituale i cui esiti siano già in qualche modo pre-costituiti o addirittura imposti.

Non può ad esempio sfuggire la problematicità dell'esperienza della XV legislatura, allorché – in presenza di uno scarto minimo tra le due coalizioni – si dette inizio ad una verifica, senza prece-

denti nella storia repubblicana, i cui esiti, qualora la verifica si fosse conclusa con l'accertamento del ribaltamento del risultato elettorale, sarebbero tuttavia dipesi dalla stessa maggioranza che avrebbe dovuto subirne gli effetti.

Non è certamente questo il caso dell'attuale legislatura, in cui il risultato elettorale è stato chiaro ed incontestabile. Tuttavia, l'esperienza comparata tra la XV legislatura e quella attuale suggerisce alcune riflessioni sulle quali sarà bene soffermarsi nel prosieguo dei lavori, e in particolar modo nel momento in cui la Giunta sarà chiamata ad elaborare una proposta di modifica del proprio regolamento. Esiste infatti – come l'esperienza dimostra – una evidente interconnessione tra sistema elettorale e verifica dei poteri. Per quanto concerne la legge elettorale, non compete evidentemente alla Giunta in quanto tale prospettare ipotesi o avanzare proposte; dal lato invece delle procedure di verifica elettorale, sarà necessario immaginare modifiche al regolamento della Giunta che delineino procedure più flessibili, in grado di assicurare una maggiore adattabilità degli strumenti regolamentari alla formula elettorale vigente ed una conseguente maggiore efficacia delle procedure di verifica.

Illustra, quindi, i dati sui votanti, voti validi, schede bianche e nulle del 2008 messi a raffronto con i corrispondenti dati del 2006. Sebbene nella XV legislatura non sia mai stato oggetto di comunicazione in Giunta il riepilogo nazionale dei dati dei votanti, dei voti validi e delle schede bianche e nulle – e ciò a causa del fatto che non si è mai svolta, per le ragioni anzidette, la relazione di verifica nazionale – tali dati sono comunque desumibili dalle singole relazioni circoscrizionali che si svolsero tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2006. Reputa opportuno, anche a fini di trasparenza, divulgare in questa sede i suddetti dati nel raffronto tra le elezioni 2008 e le elezioni 2006 (specie con riferimento al numero di schede bianche e nulle, che, singolarmente, non trova ufficiale certificazione in alcun documento elettorale trasmesso alla Camera e che,

infatti, proprio la Giunta delle elezioni, in esito alle verifiche, ricostruisce volta per volta).

In particolare, il totale dei voti validi è diminuito, rispetto al 2006, del 4,4 per cento, mentre il rapporto tra il totale dei voti validi e il totale dei votanti si è attestato al 96,25 per cento, a fronte del rapporto del 97,10 per cento registrato nel 2006.

Dal raffronto tra i dati sulle schede bianche e nulle del 2008 rispetto al 2006 emerge che:

il totale nazionale delle schede bianche nel 2008 è stato pari a 484.617, a fronte delle 439.063 schede bianche delle elezioni del 2006 (con una variazione, dunque, del + 10,4 per cento); nel 2006 le schede bianche furono l'1,1 per cento dei votanti, nel 2008 l'1,28 per cento dei votanti;

il totale nazionale delle schede nulle nel 2008 è stato pari a 936.073, a fronte delle 708.934 schede nulle delle elezioni del 2006 (con una variazione, dunque, del + 32 per cento); nel 2006 le schede nulle furono l'1,8 per cento dei votanti, nel 2008 il 2,47 per cento dei votanti.

In conclusione, intende esprimere a nome suo personale e di tutti i componenti della Giunta, un convinto ringraziamento a tutto il personale della Camera coinvolto

nell'attività di verifica elettorale per l'impegno, la dedizione e la professionalità profusi nelle attività che hanno consentito di giungere all'odierna relazione. Rivolge, infine, un ringraziamento a tutti i relatori per le singole circoscrizioni per il lavoro da essi svolto.

Sui lavori della Giunta.

Roberto Mario COMMERCIO (Misto-MpA) chiede che la seduta già prevista per mercoledì 17 dicembre possa aver luogo nella prima mattinata.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, convenendo la Giunta, ritiene che la seduta di mercoledì 17 dicembre possa essere convocata alle ore 8.45 con l'avvertenza che potrà, ove necessario, proseguire, fino alla conclusione, a partire dalle ore 14.45.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) ritiene preferibile stabilire fin da ora che le votazioni sulle conclusioni della relazione di verifica nazionale avranno luogo, salvo diverso andamento della seduta, intorno alle ore 9.15 di mercoledì 17 dicembre.

La Giunta conviene.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO

TABELLE ALLEGATE ALLA RELAZIONE DI VERIFICA SU BASE NAZIONALE

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI UGE

Circoscrizioni	Numero sezioni elettorali	Iscritti a votare	Votanti	In % rispetto agli iscritti	Voti validi	In % rispetto ai votanti	Schede bianche	In % rispetto ai votanti	Schede e voti nulli	In % rispetto ai votanti
1 - PIEMONTE 1	2.311	1.798.846	1.441.078	80,11	1.391.133	96,53	10.065	0,70	39.880	2,77
2 - PIEMONTE 2	2.517	1.697.186	1.382.086	81,43	1.330.056	96,24	14.861	1,08	37.169	2,69
3 - LOMBARDIA 1	3.590	3.018.603	2.516.098	83,35	2.458.475	97,71	12.992	0,52	44.631	1,77
4 - LOMBARDIA 2	3.954	3.251.408	2.787.453	85,73	2.712.868	97,32	23.511	0,84	51.074	1,83
5 - LOMBARDIA 3	1.582	1.186.324	1.001.726	84,44	970.923	96,93	10.286	1,03	20.517	2,05
6 - TRENINO-ALTO ADIGE	1.014	759.994	640.650	84,30	616.231	96,19	10.189	1,59	14.230	2,22
7 - VENETO 1	2.815	2.224.318	1.908.889	85,82	1.858.936	97,38	15.412	0,81	34.541	1,81
8 - VENETO 2	1.906	1.498.280	1.242.180	82,91	1.207.119	97,18	9.457	0,76	25.604	2,06
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.378	979.578	791.730	80,82	762.988	96,37	8.682	1,10	20.060	2,53
10 - LIGURIA	1.799	1.320.588	1.029.428	77,95	999.944	97,14	7.221	0,70	22.263	2,16
11 - EMILIA-ROMAGNA	4.450	3.357.386	2.883.125	85,87	2.804.652	97,28	22.467	0,78	56.006	1,94
12 - TOSCANA	3.955	2.926.758	2.447.072	83,61	2.371.886	96,93	21.494	0,88	53.692	2,19
13 - UMBRIA	1.023	691.750	580.792	83,96	564.920	97,27	4.759	0,82	11.113	1,91
14 - MARCHE	1.605	1.235.724	1.010.916	81,81	977.627	96,71	12.204	1,21	21.085	2,09
15 - LAZIO 1	3.735	3.250.320	2.593.013	79,78	2.507.884	96,72	26.254	1,01	58.875	2,27
16 - LAZIO 2	1.500	1.220.032	1.008.079	82,63	968.344	96,06	13.619	1,35	26.116	2,59
17 - ABRUZZO	1.625	1.078.493	864.970	80,20	827.563	95,68	14.159	1,64	23.248	2,69
18 - MOLISE	390	265.301	207.481	78,21	197.356	95,12	4.224	2,04	5.901	2,84
19 - CAMPANIA 1	2.868	2.425.552	1.784.188	73,56	1.715.809	96,17	21.855	1,22	46.524	2,61
20 - CAMPANIA 2	2.909	2.159.899	1.705.819	78,98	1.623.416	95,17	38.820	2,28	43.583	2,55
21 - PUGLIA	3.961	3.294.108	2.503.784	76,01	2.383.673	95,20	46.250	1,85	73.861	2,95
22 - BASILICATA	681	481.267	363.101	75,45	340.657	93,82	7.641	2,10	14.803	4,08
23 - CALABRIA	2.398	1.595.083	1.134.289	71,11	1.063.258	93,74	33.801	2,98	37.230	3,28
24 - SICILIA 1	2.439	1.948.072	1.436.215	73,72	1.324.332	92,21	43.743	3,05	68.140	4,74
25 - SICILIA 2	2.861	2.117.673	1.609.893	76,02	1.499.619	93,15	43.226	2,69	67.048	4,16
26 - SARDEGNA	1.796	1.390.652	1.004.804	72,25	978.500	97,38	7.425	0,74	18.879	1,88
TOTALI NAZIONALI	61.062	47.173.195	37.878.859	80,30	36.458.169	96,25	484.617	1,28	936.073	2,47

TABELLA 1

Individuazione delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi

Circoscrizioni	Totale voti validi nella circoscrizione	COALIZIONE BERLUSCONI	IL POPOLO DELLA LIBERTÀ	LEGA NORD	MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL'PER IL SUD	COALIZIONE VELTRONI	PARTITO DEMOCRATICO	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	UNIONE DI CENTRO	SVP
1- PIEMONTE 1	1.391.133	572.306	451.644	120.662		589.468	506.398	83.070	70.231	
2- PIEMONTE 2	1.330.056	706.529	484.180	222.349		431.509	379.140	52.369	71.103	
3- LOMBARDIA 1	2.458.475	1.278.480	893.573	394.907		875.924	763.920	111.704	86.510	
4- LOMBARDIA 2	2.712.868	1.604.294	849.427	754.867		766.826	663.822	103.004	131.113	
5- LOMBARDIA 3	970.923	504.629	326.825	177.804		330.753	299.939	30.814	43.677	
6- TRENTO-ALTO ADIGE	616.231	187.056	128.994	58.062		171.437	150.977	20.460	25.694	147.759
7- VENETO 1	1.898.936	1.026.825	503.278	523.547		548.294	475.944	72.750	110.800	
8- VENETO 2	1.207.119	641.749	335.035	306.714		395.896	336.805	59.091	60.279	
9- FRIULI-VENEZIA GIULIA	762.988	364.502	265.003	98.499		272.293	239.539	32.754	46.049	
10- LIGURIA	999.944	435.757	387.375	68.382		425.055	375.808	49.247	37.831	
11- EMILIA-ROMAGNA	2.804.652	1.079.831	801.986	217.845		1.407.096	1.282.536	118.560	119.788	
12- TOSCANA	2.371.886	797.339	749.034	48.305		1.193.438	1.110.763	82.675	98.574	
13- UMBRIA	564.920	204.130	194.722	9.408		267.642	250.692	16.950	25.583	
14- MARCHE	977.627	364.075	342.507	21.568		449.062	405.063	43.999	59.849	
15- LAZIO 1	2.507.884	1.037.605	1.030.807		6.798	1.096.714	962.187	114.527	107.596	
16- LAZIO 2	968.344	481.732	477.840		3.892	325.813	297.009	28.804	58.562	
17- ABRUZZO	827.563	357.608	344.233		13.375	335.378	277.291	58.087	48.545	
18- MOLISE	197.356	82.563	71.996		10.567	89.959	35.330	54.629	11.459	
19- CAMPANIA 1	1.715.809	881.977	835.502		46.475	601.212	515.129	86.083	94.772	
20- CAMPANIA 2	1.623.416	837.506	803.943		33.563	530.692	458.979	71.713	122.568	
21- PUGLIA	2.383.673	1.129.974	1.087.605		42.369	847.406	738.953	108.453	189.477	
22- BASILICATA	340.657	127.973	125.323			151.575	131.433	20.142	23.430	
23- CALABRIA	1.063.258	466.179	438.719		27.460	384.639	346.390	38.249	87.581	
24- SICILIA 1	1.324.332	681.465	607.888		73.577	393.617	342.110	51.507	150.917	
25- SICILIA 2	1.489.619	852.873	709.472		143.401	420.780	376.516	44.264	113.921	
26- SARDEGNA	978.500	421.440	415.266		6.174	393.085	354.217	38.868	54.674	
Totale nazionali	36.458.169	17.066.397	13.632.177	3.023.919	410.301	13.689.263	12.096.490	1.592.773	2.050.583	147.759
In percentuale		46,811	37,391	8,294	1,125	37,548	33,179	4,369	5,624	0,405
Differenza algebrica UGE-UJN	915	1.891	2.713	-624	-198	-67	1.184	-1.251	354	41

Totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto	32.954.002
--	------------

Soglie percentuali	729.163
2%	1.458.327
4%	3.645.817
10%	123.246
20% nella Circ. TAA	

TABELLA 2
(1/3)

Individuazione delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi

Circoscrizioni	Totale voti validi nella circoscrizione	LA SINISTRA L'ARCOBALENO	LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE	PARTITO SOCIALISTA	PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI	SINISTRA CRITICA	ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO/NO. GRAZIE	PER IL BENE COMUNE	FORZA NUOVA	P.LIBERALE ITALIANO	UNIONE DEMOCRATICA A PERI CONSUMATORI	LISTA DEI GRILLI PARLANTI
1 - PIEMONTE 1	1.391.133	57.272	48.651	10.052	10.201	9.155	4.414	6.978		7.312	4.148	
2 - PIEMONTE 2	1.330.056	35.451	38.219	8.050	8.281	5.809	4.517	5.128		3.730	2.597	6.535
3 - LOMBARDIA 1	2.458.475	86.746	55.777	15.623	12.360	11.456	11.816	7.183			5.737	11.163
4 - LOMBARDIA 2	2.712.868	66.403	51.933	13.513	11.945	10.634	12.004	8.313	10.371	6.151	5.616	
5 - LOMBARDIA 3	970.923	27.514	22.644	8.232	9.098	4.422	4.445	3.586	5.022	4.309	2.592	
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	616.231	19.256	12.437	2.389	1.705	2.025	1.847	1.847	1.937	1.937	1.513	
7 - VENETO 1	1.858.936	37.146	36.743	8.895	6.931	6.586	11.086	6.516	7.357	3.874	3.209	10.933
8 - VENETO 2	1.207.119	31.050	23.175	7.646	5.787	5.184	5.235	5.839	4.917	3.500	2.777	11.568
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	762.988	23.278	22.589	4.271	3.891	3.609	3.049	3.394	2.926	2.607	2.127	8.403
10 - LIGURIA	999.944	36.888	26.898	8.603	8.983	8.851	4.542	4.232		2.266	3.038	
11 - EMILIA-ROMAGNA	2.804.652	84.174	69.228	21.183	21.535	13.529	12.062	16.276	10.837	7.079	8.034	
12 - TOSCANA	2.371.866	106.541	68.433	26.742	19.470	14.526	7.599	7.710	8.025	11.919	6.531	
13 - UMBRIA	564.920	19.903	20.109	9.984	4.464	3.329	1.989	1.459	3.021	1.013	1.355	
14 - MARCHE	977.627	29.603	33.565	7.372	8.409	5.323	4.067	4.600	6.370	2.910	2.562	
15 - LAZIO 1	2.507.884	88.922	85.259	16.103	12.135	13.802	11.329	7.160	17.533	5.554	6.374	
16 - LAZIO 2	968.344	26.801	32.482	15.556	4.940	4.379	2.712	2.865	4.515	3.313	2.626	
17 - ABRUZZO	827.563	26.248	26.143	8.235	6.243	4.379	2.579	2.209	4.390	3.846	1.960	
18 - MOLISE	197.356	3.781	3.374	1.852	1.046	637	512	478	700	641	354	
19 - CAMPANIA 1	1.715.809	52.243	23.147	18.408	6.633	6.100	3.318	3.752	3.031	4.857	3.200	5.490
20 - CAMPANIA 2	1.623.416	38.600	29.831	31.178	7.177	6.325	4.014	3.879			6.438	5.208
21 - PUGLIA	2.383.673	70.978	50.834	37.155	11.665	9.409	6.234	7.325				
22 - BASILICATA	340.657	11.752	7.830	9.642	2.348	1.836	904	893				
23 - CALABRIA	1.063.258	34.518	23.654	32.307	7.421	5.436	2.972	2.235	2.628	5.297	2.524	3.846
24 - SICILIA 1	1.324.332	35.033	23.465	8.996	4.610	5.372	5.780	4.080	2.936	4.340	3.721	
25 - SICILIA 2	1.499.619	39.404	33.793	8.138	6.259	5.867	5.331		4.840	4.385	4.008	
26 - SARDEGNA	978.500	35.108	15.091	15.204	4.558	3.677	2.830	1.723	1.998	2.014	1.366	3.694
Totale nazionali	36.458.169	1.124.613	885.074	355.369	208.095	188.677	135.340	119.520	109.389	103.816	90.963	66.840
In percentuale		3,085	2,428	0,975	0,571	0,463	0,371	0,328	0,300	0,285	0,249	0,183
Differenza algebrica UGE-UCN	915	315	113	-126	-201	-239	-195	-49	-310	-237	-143	5

Soglie percentuali	729.163
2%	1.458.327
4%	3.645.817
10%	123.246
20% nella Circ. TAA	

TABELLA 2

(2/3)

Individuazione delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi

Circoscrizioni	Totale voti validi nella circoscrizione	LIGA VENETA REPUBBLICA	DIE FREIHEITLICHEN	M.E.D.A.	PS D'AZ.	LEGA PER L'AUTONOMIA ALL'LOMB. LEGA PENS	UNION FUR SUDTIROL	SARDIGNA NATZIONE	LEGA SUD	L'INTESA VENETA	PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA	IL LOTO	MOVIMENTO P.P.A.
1 - PIEMONTE 1	1.391.133												945
2 - PIEMONTE 2	1.330.096			2.598									
3 - LOMBARDIA 1	2.458.475												
4 - LOMBARDIA 2	2.712.868					13.992							
5 - LOMBARDIA 3	970.923												
6 - TRENTINO-ALTO ADIGE	616.231		28.340				12.836						
7 - VENETO 1	1.858.936	31.353								2.388			
8 - VENETO 2	1.207.119			2.517									
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	762.988												
10 - LIGURIA	999.944												
11 - EMILIA-ROMAGNA	2.804.652												
12 - TOSCANA	2.371.886			5.039									
13 - UMBRIA	564.920			939									
14 - MARCHE	977.627											1.798	
15 - LAZIO 1	2.507.884												
16 - LAZIO 2	968.344										1.998		
17 - ABRUZZO	827.563												
18 - MOLISE	197.356												
19 - CAMPANIA 1	1.715.809			3.322					4.347				
20 - CAMPANIA 2	1.623.416												
21 - PUGLIA	2.383.673												
22 - BASILICATA	340.657												
23 - CALABRIA	1.063.256			2.021									
24 - SICILIA 1	1.324.332												
25 - SICILIA 2	1.499.619												
26 - SARDEGNA	978.500												
Totale nazionali	36.458.169	31.353	28.340	16.436	14.856	13.992	12.836	7.182	4.347	2.388	1.998	1.798	945
In percentuale		0,086	0,078	0,045	0,041	0,038	0,035	0,020	0,012	0,007	0,005	0,005	0,003
Differenza algebrica UGE-UCN	915	0	0	-47	-4	0	-145	6	-52	0	5	1	-1
Soglie percentuali													
2%	728.163												
4%	1.458.327												
10%	3.645.817												
20% nella Circ. TAA	123.246												

TABELLA 2

(3/3)

Riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e singole liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse

	In complesso	Coalizione Berlusconi	Coalizione Veltroni	UNIONE DI CENTRO	SVP
Cifre elettorali nazionali delle coalizioni e delle liste ammesse al riparto	32.954.002	17.066.397	13.689.263	2.050.583	147.759
Seggi da assegnare	617				
Quoziente elettorale nazionale	53.410				
Seggi assegnati con quozienti interi	615	319	256	38	2
Seggi da assegnare con i resti	2				
Resti		28.607	16.303	21.003	40.939
Seggi assegnati con i resti	2	1			1
Seggi totali	617	320	256	38	3
Seggi per premio di maggioranza e di minoranza		340		277	

Quoziente elettorale nazionale UCN	53.406
------------------------------------	--------

TABELLA 3

Riparto dei seggi assegnati alla coalizione di maggioranza tra le liste della coalizione ammesse al riparto dei seggi

	COALIZIONE BERLUSCONI	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL'PER IL SUD
Somma delle cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione ammesse al riparto	17.066.397	13.632.177	3.023.919	410.301
Seggi spettanti	340			
Quoziente elettorale nazionale di maggioranza	50.195			
Seggi assegnati con quozienti interi	339	271	60	8
Seggi da assegnare con i resti	1			
Resti		29.332	12.219	8.741
Seggi assegnati con i resti	1	1		
Totale seggi	340	272	60	8

Quoziente elettorale nazionale di maggioranza UCN	50.189
--	---------------

TABELLA 4

Riparto dei seggi spettanti alla coalizione di minoranza e alle singole liste ammesse al riparto dei seggi

	In complesso	Coalizione Veltroni	UNIONE DI CENTRO	SVP
Cifre elettorali nazionali delle coalizioni e delle liste ammesse al riparto ad esclusione della lista/coalizione di maggioranza	15.887.605	13.689.263	2.050.583	147.759
Seggi da assegnare alle coalizioni/liste di minoranza	277			
Quoziente elettorale nazionale di minoranza	57.355			
Seggi assegnati con quozienti interi	275	238	35	2
Seggi da assegnare con i resti	2			
Resti		38.773	43.158	33.049
Seggi assegnati con i resti	2	1	1	
Seggi totali	277	239	36	2

Quoziente elettorale nazionale di minoranza UCN	57.354
---	--------

TABELLA 5

Riparto dei seggi assegnati alla coalizione di minoranza tra le liste della coalizione ammesse al riparto dei seggi

	COALIZIONE VELTRONI	PARTITO DEMOCRATICO	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
Somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto	13.689.263	12.096.490	1.592.773
Seggi spettanti	239		
Quoziente per la distribuzione dei seggi fra le liste della coalizione	57.277		
Seggi assegnati con quozienti interi	238	211	27
Seggi da assegnare con i resti	1		
Resti		11.043	46.294
Seggi assegnati con i resti	1		1
Totale seggi	239	211	28

TABELLA 6

Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni di liste o singole liste (assegnazione in base ai quozienti interi)

Quoziente elettorale nazionale di maggioranza	50,185
Quoziente elettorale nazionale di minoranza	57,335

Circoscrizioni	COALIZIONE BERLUSCONI					COALIZIONE VELTRONI					UNIONE DI CENTRO					SVP				
	Totale seggi spettanti alla Circo-scrizione	Somma delle cifre circoscrizionali della coalizione	Indice di attribuzione	Quoziente di attribuzione dei seggi	Seggi assegnati a quoziente intero	Somma delle cifre circoscrizionali della coalizione	Indice di attribuzione	Quoziente di attribuzione dei seggi	Seggi assegnati a quoziente intero	Somma delle cifre circoscrizionali della coalizione	Indice di attribuzione	Quoziente di attribuzione dei seggi	Seggi assegnati a quoziente intero	Somma delle cifre circoscrizionali della coalizione	Indice di attribuzione	Quoziente di attribuzione dei seggi	Seggi assegnati a quoziente intero	Totale seggi assegnati alla Circo-scrizione con i resti		
1-PIEMONTE 1	24	572.306	11,402	11,9474	11	589.488	10,278	10,7895	10	70.231	1,224	1,2831	1	70.231	1,224	1,2831	1	22		
2-PIEMONTE 2	22	22,94	706.529	14,076	13,5587	13	431.508	7,523	7,2471	7	71.103	1,240	1,1942	1	71.103	1,240	1,1942	21		
3-LOMBARDIA 1	40	42,25	1.278.490	25,470	24,1165	24	875.624	15,287	14,4553	14	86.510	1,508	1,4282	1	86.510	1,508	1,4282	39		
4-LOMBARDIA 2	43	47,62	1.604.294	31,961	28,8622	28	786.826	13,370	12,0735	12	131.113	2,286	2,0643	2	131.113	2,286	2,0643	42		
5-LOMBARDIA 3	15	16,58	504.629	10,053	9,9044	9	330.753	5,787	5,2187	5	43.677	0,782	0,6989	0	43.677	0,782	0,6989	14		
6-TRENTINO-ALTO ADIGE	10	9,74	187.056	3,727	3,6261	3	171.437	2,989	3,0689	3	25.684	0,448	0,4589	0	25.684	0,448	0,4589	8		
7-VENETO 1	29	31,96	1.026.825	20,457	18,5680	18	546.284	9,580	8,6775	8	110.800	1,932	1,7536	1	110.800	1,932	1,7536	27		
8-VENETO 2	20	20,74	641.749	12,785	12,3287	12	395.896	6,903	6,6567	6	60.278	1,051	1,0135	1	60.278	1,051	1,0135	19		
9-FRULLI-VEREZZA GIULIA	13	12,91	384.502	7,262	7,3682	7	272.293	4,748	4,8171	4	46.049	0,803	0,8147	0	46.049	0,803	0,8147	11		
10-LIGURIA	17	18,75	435.757	8,891	8,9069	8	425.055	7,411	7,5207	7	37.831	0,680	0,6984	0	37.831	0,680	0,6984	15		
11-EMILIA-ROMAGNA	43	46,93	1.019.831	20,317	18,8540	18	1.401.066	24,428	22,4285	22	119.788	2,086	1,9175	1	119.788	2,086	1,9175	41		
12-TOSCANA	38	38,41	797.339	15,885	15,7147	15	1.193.438	20,808	20,5851	20	98.574	1,719	1,7003	1	98.574	1,719	1,7003	36		
13-UMBRIA	9	9,18	204.130	4,067	3,9873	3	267.642	4,666	4,5753	4	25.583	0,448	0,4373	0	25.583	0,448	0,4373	7		
14-MARCHE	16	16,13	384.075	7,253	7,1964	7	449.062	7,830	7,7682	7	59.849	1,043	1,0353	1	59.849	1,043	1,0353	15		
15-LAZIO 1	40	41,67	1.037.605	20,671	19,8435	19	1.096.714	19,122	18,3556	18	107.596	1,876	1,8008	1	107.596	1,876	1,8008	38		
16-LAZIO 2	15	16,30	461.732	9,597	8,8324	8	325.813	5,681	5,2279	5	55.562	1,021	0,9397	0	55.562	1,021	0,9397	13		
17-ABRUZZO	14	13,82	357.608	7,124	7,2161	7	355.378	5,847	5,9243	5	48.545	0,848	0,8575	0	48.545	0,848	0,8575	12		
18-MOLISE	3	3,41	82.563	1,645	1,4458	1	89.959	1,568	1,3786	1	11.459	0,200	0,1756	0	11.459	0,200	0,1756	2		
19-CAMPANIA 1	33	29,71	881.977	17,571	19,5196	19	601.212	10,482	11,6448	11	94.772	1,652	1,8558	1	94.772	1,652	1,8558	31		
20-CAMPANIA 2	29	28,07	837.506	16,895	17,2349	17	530.862	9,253	9,5577	9	122.568	2,137	2,2074	2	122.568	2,137	2,2074	28		
21-PUGLIA	44	40,59	1.129.874	22,512	24,4029	24	847.406	14,775	16,0160	16	189.477	3,304	3,5811	3	189.477	3,304	3,5811	43		
22-BASILICATA	6	5,90	127.973	2,550	2,7312	2	151.575	2,643	2,8311	2	23.450	0,409	0,4378	0	23.450	0,409	0,4378	4		
23-CALABRIA	22	17,52	466.179	9,287	11,9618	11	384.639	6,706	8,4208	8	87.581	1,527	1,9174	1	87.581	1,527	1,9174	20		
24-SICILIA 1	26	23,07	681.485	13,576	15,3003	15	393.617	6,863	7,7343	7	150.917	2,631	2,9654	2	150.917	2,631	2,9654	24		
25-SICILIA 2	28	26,31	852.873	16,991	18,0900	18	420.780	7,336	7,8065	7	113.921	1,988	2,1135	2	113.921	1,988	2,1135	27		
26-SARDEGNA	18	16,28	421.440	8,386	9,3273	9	393.085	6,854	7,6137	7	54.674	0,853	1,0580	1	54.674	0,853	1,0580	17		
Totale dei seggi assegnati a quoziente intero	617				326				225				23				2	576		

Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni di liste o singole liste (assegnazione in base alle parti decimali dei quozienti)

Circoscrizioni	Totale seggi spettanti alla Circoscrizione	Totale dei seggi assegnati a quoziente intero	Seggi da attribuire con le parti decimali dei quozienti	COALIZIONE BERLUSCONI			COALIZIONE VELTRONI			UNIONE DI CENTRO			SVP		
				Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi
1- PIEMONTE 1	24	22	2	0,9474	1	12	0,7695	1	11	0,2631	1				
2- PIEMONTE 2	22	21	1	0,5687	1	14	0,2471	7	7	0,1942	1				
3- LOMBARDIA 1	40	39	1	0,1165	24	24	0,4553	1	15	0,4282	1				
4- LOMBARDIA 2	43	42	1	0,8622	1	29	0,0735	12	12	0,0843	2				
5- LOMBARDIA 3	15	14	1	0,0944	1	9	0,2167	5	5	0,6889	1				
6- TRENTO-ALTO ADIGE	10	8	2	0,8261	1	4	0,0689	1	3	0,4599	0	0,6450	1	3	
7- VENETO 1	29	27	2	0,5690	18	18	0,6775	1	9	0,7586	1				
8- VENETO 2	20	19	1	0,3297	12	12	0,6667	1	7	0,0135	1				
9- FRULLI-VENEZIA GIULIA	13	11	2	0,3682	1	7	0,8171	1	5	0,8147	1				
10- LIGURIA	17	15	2	0,8098	1	9	0,5207	7	7	0,6694	1				
11- EMILIA-ROMAGNA	43	41	2	0,6540	1	19	0,4285	22	22	0,9175	1				
12- TOSCANA	38	36	2	0,7147	1	16	0,5851	1	5	0,7003	1				
13- UMBRIA	9	7	2	0,9873	1	4	0,5753	1	2	0,4373	0				
14- MARCHE	16	15	1	0,1964	7	7	0,7682	1	8	0,0953	1				
15- LAZIO 1	40	38	2	0,8435	1	20	0,3556	1	18	0,8008	1				
16- LAZIO 2	15	13	2	0,8324	1	9	0,2279	5	5	0,9397	1				
17- ABRUZZO	14	12	2	0,2181	7	7	0,9243	1	6	0,8575	1				
18- MOLISE	3	2	1	0,4458	1	2	0,3786	1	1	0,1756	0				
19- CAMPANIA 1	33	31	2	0,5196	19	19	0,6448	1	12	0,8996	1				
20- CAMPANIA 2	29	28	1	0,2349	17	17	0,5577	1	10	0,2074	2				
21- PUGLIA	44	43	1	0,4029	24	24	0,0160	16	16	0,5811	1				
22- BASILICATA	6	4	2	0,7312	1	3	0,8311	1	3	0,4376	0				
23- CALABRIA	22	20	2	0,6618	1	12	0,4208	8	8	0,9174	1				
24- SICILIA 1	26	24	2	0,3003	15	15	0,7943	1	8	0,9654	1				
25- SICILIA 2	28	27	1	0,0800	18	18	0,8065	1	8	0,1135	2				
26- SARDEGNA	18	17	1	0,3273	9	9	0,6137	1	8	0,0590	1				
Totale Italia	617	576	41		13	339		14	239		13	36	1	3	
Seggi da assegnare						340			239			36		2	
Seggi eccedenti o mancanti						-1			0			0		1	

TABELLA 8

Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni di liste o singole liste (compensazione dei seggi - coalizioni e liste eccedentarie e deficitarie)

Lista eccedentaria

SVP	
Circoscrizioni	Parti decimali Seggi parte dec
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,6450 1

Coalizione deficitaria

COALIZIONE BERLUSCONI	
Circoscrizioni	Parti decimali Seggi parte dec
13 - UMBRIA	0,9873 1
1 - PIEMONTE 1	0,9474 1
4 - LOMBARDIA 2	0,8622 1
15 - LAZIO 1	0,8435 1
16 - LAZIO 2	0,8324 1
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,8261 1
10 - LIGURIA	0,8099 1
22 - BASILICATA	0,7312 1
12 - TOSCANA	0,7147 1
23 - CALABRIA	0,6618 1
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,6540 1
2 - PIEMONTE 2	0,5587 1
18 - MOLISE	0,4458 1
7 - VENETO 1	0,5690
19 - CAMPANIA 1	0,5196
21 - PUGLIA	0,4029
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,3682
8 - VENETO 2	0,3297
26 - SARDEGNA	0,3273
24 - SICILIA 1	0,3003
20 - CAMPANIA 2	0,2349
17 - ABRUZZO	0,2181
14 - MARCHE	0,1964
3 - LOMBARDIA 1	0,1165
5 - LOMBARDIA 3	0,0944
25 - SICILIA 2	0,0800

TABELLA 9

Distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati a livello nazionale alle coalizioni di liste o singole liste (compensazione dei seggi)

Circoscrizioni	Totale seggi spartiti alla circoscrizione	Totale dei seggi assegnati al quoziente intero	Seggi da attribuire con i percentuali dei quozienti	COALIZIONE BERLUSCONI			COALIZIONE VELTRONI			UNIONE DI CENTRO			SVP			differenza seggi assegnati e seggi spartiti
				Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi	Parti decimali	Seggi parte dec	Totale seggi	
1 - PIEMONTE 1	24	22	2	0,8474	1	12	0,7696	1	11	0,2831	1				0	
2 - PIEMONTE 2	22	21	1	0,5587	1	14	0,2471	7	0,1942	7	0,1942	1			0	
3 - LOMBARDIA 1	40	39	1	0,1165	24	0,4553	1	15	0,4282	1	0,4282	1			0	
4 - LOMBARDIA 2	43	42	1	0,8622	1	29	0,0735	12	0,0643	2	0,0643	2			0	
5 - LOMBARDIA 3	15	14	1	0,0944	9	0,2167	5	0,6889	1	0,6889	1				0	
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	10	8	2	0,8261	1	4	0,0689	3	0,4599	0	0,6450	0	2		-1	
7 - VENETO 1	29	27	2	0,6690	1	19	0,6775	1	9	0,7556	1	2			1	
8 - VENETO 2	20	19	1	0,3287	1	12	0,6567	1	7	0,1351	1	1			0	
9 - FRILIVENEZIA GIULIA	13	11	2	0,6682	1	7	0,8171	1	5	0,8147	1	1			0	
10 - LIGURIA	17	15	2	0,8099	1	9	0,5207	7	0,6694	1	0,6694	1			0	
11 - EMILIA-ROMAGNA	43	41	2	0,6540	1	19	0,4285	22	0,9175	1	2	2			0	
12 - TOSCANA	38	36	2	0,7147	1	16	0,5851	20	0,7003	1	2	2			0	
13 - UMBRIA	9	7	2	0,9873	1	4	0,5753	1	5	0,4373	0	0			0	
14 - MARCHE	16	15	1	0,1964	1	7	0,7882	1	8	0,0353	1	1			0	
15 - LAZIO 1	40	38	2	0,8435	1	20	0,3556	18	0,8008	1	2				0	
16 - LAZIO 2	15	13	2	0,5324	1	9	0,2279	5	0,9387	1	1	1			0	
17 - ABRUZZO	14	12	2	0,2191	1	7	0,8243	1	6	0,8575	1	1			0	
18 - MOLISE	3	2	1	0,4458	1	2	0,3786	1	1	0,1756	0	0			0	
19 - CAMPANIA 1	33	31	2	0,5196	1	19	0,6448	1	12	0,8356	1	2			0	
20 - CAMPANIA 2	29	28	1	0,2349	1	17	0,5577	1	10	0,2074	2	2			0	
21 - PUGLIA	44	43	1	0,4029	24	0,160	16	0,5811	1	0,5811	1	4			0	
22 - BASILICATA	6	4	2	0,7312	1	3	0,8311	1	3	0,4376	0	0			0	
23 - CALABRIA	22	20	2	0,6618	1	12	0,4208	8	0,8174	1	2	2			0	
24 - SICILIA 1	26	24	2	0,9003	1	15	0,7343	1	8	0,9654	1	3			0	
25 - SICILIA 2	28	27	1	0,0800	1	18	0,8065	1	8	0,1135	2	2			0	
26 - SARDEGNA	18	17	1	0,3273	1	9	0,6137	1	8	0,0590	1	1			0	
Totale Italia	617	576	41		14	340		14	239		13	36	0	2	0	
Seggi da assegnare					340	340			239			0			0	
Seggi eccedenti o mancanti					0	0			0			0			0	

TABELLA 10

**Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di maggioranza
(calcolo dei quozienti circoscrizionali della coalizione)**

Circoscrizioni	COALIZIONE BERLUSCONI				Totale voti validi nella circoscrizione	Totale seggi spettanti alla coalizione nella circoscrizione	Quoziente circoscrizionale della coalizione
	IL POPOLO DELLA LIBERTÀ'	LEGA NORD	MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL'PER IL SUD				
1 - PIEMONTE 1	451.644	120.662			572.306	12	47.692
2 - PIEMONTE 2	484.180	222.349			706.529	14	50.466
3 - LOMBARDIA 1	883.573	394.907			1.278.480	24	53.270
4 - LOMBARDIA 2	849.427	754.867			1.604.294	29	55.320
5 - LOMBARDIA 3	326.825	177.804			504.629	9	56.069
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	128.994	58.062			187.056	4	46.764
7 - VENETO 1	503.278	523.547			1.026.825	19	54.043
8 - VENETO 2	335.035	306.714			641.749	12	53.479
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	265.003	99.499			364.502	7	52.071
10 - LIGURIA	367.375	68.382			435.757	9	48.417
11 - EMILIA-ROMAGNA	801.986	217.845			1.019.831	19	53.675
12 - TOSCANA	749.034	48.305			797.339	16	49.833
13 - UMBRIA	194.722	9.408			204.130	4	51.032
14 - MARCHE	342.507	21.568			364.075	7	52.010
15 - LAZIO 1	1.030.807			6.798	1.037.605	20	51.880
16 - LAZIO 2	477.840			3.892	481.732	9	53.525
17 - ABRUZZO	344.233			13.375	357.608	7	51.086
18 - MOLISE	71.996			10.567	82.563	2	41.281
19 - CAMPANIA 1	835.502			46.475	881.977	19	46.419
20 - CAMPANIA 2	803.943			33.563	837.506	17	49.265
21 - PUGLIA	1.087.605			42.369	1.129.974	24	47.082
22 - BASILICATA	125.323			2.650	127.973	3	42.657
23 - CALABRIA	438.719			27.460	466.179	12	38.848
24 - SICILIA 1	607.888			73.577	681.465	15	45.431
25 - SICILIA 2	709.472			143.401	852.873	18	47.381
26 - SARDEGNA	415.266			6.174	421.440	9	46.826
Totale nazionale	13.632.177	3.023.919	410.301		17.066.397	340	

TABELLA 11

**Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di maggioranza
(calcolo dei quozienti da attribuire a ciascuna lista)**

COALIZIONE BERLUSCONI			
Circoscrizioni	Quozienti da attribuire a ciascuna lista		
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL'PER IL SUD
1 - PIEMONTE 1	9,4700	2,5300	
2 - PIEMONTE 2	9,5942	4,4059	
3 - LOMBARDIA 1	16,5867	7,4133	
4 - LOMBARDIA 2	15,3548	13,6455	
5 - LOMBARDIA 3	5,8290	3,1712	
6 - TRENINO-ALTO ADIGE	2,7584	1,2416	
7 - VENETO 1	9,3125	9,6876	
8 - VENETO 2	6,2648	5,7352	
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	5,0893	1,9108	
10 - LIGURIA	7,5877	1,4124	
11 - EMILIA-ROMAGNA	14,9415	4,0586	
12 - TOSCANA	15,0309	0,9693	
13 - UMBRIA	3,8157	0,1844	
14 - MARCHE	6,5854	0,4147	
15 - LAZIO 1	19,8691		0,1310
16 - LAZIO 2	8,9274		0,0727
17 - ABRUZZO	6,7383		0,2618
18 - MOLISE	1,7440		0,2560
19 - CAMPANIA 1	17,9991		1,0012
20 - CAMPANIA 2	16,3187		0,6813
21 - PUGLIA	23,1002		0,8999
22 - BASILICATA	2,9379		0,0621
23 - CALABRIA	11,2932		0,7069
24 - SICILIA 1	13,3805		1,6195
25 - SICILIA 2	14,9738		3,0266
26 - SARDEGNA	8,8683		0,1318

TABELLA 12

Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di maggioranza (assegnazione in base ai quozienti interi)

Circoscrizioni	COALIZIONE BERLUSCONI				Seggi da assegnare con parti decimali dei quozienti
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL. PER IL SUD	Totale seggi spettanti nella circoscrizione	
1 - PIEMONTE 1	9	2		11	12
2 - PIEMONTE 2	9	4		13	14
3 - LOMBARDIA 1	16	7		23	24
4 - LOMBARDIA 2	15	13		28	29
5 - LOMBARDIA 3	5	3		8	9
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	2	1		3	4
7 - VENETO 1	9	9		18	19
8 - VENETO 2	6	5		11	12
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	5	1		6	7
10 - LIGURIA	7	1		8	9
11 - EMILIA-ROMAGNA	14	4		18	19
12 - TOSCANA	15	0		15	16
13 - UMBRIA	3	0		3	4
14 - MARCHE	6	0		6	7
15 - LAZIO 1	19		0	19	20
16 - LAZIO 2	8		0	8	9
17 - ABRUZZO	6		0	6	7
18 - MOLISE	1		0	1	2
19 - CAMPANIA 1	17		1	18	19
20 - CAMPANIA 2	16		0	16	17
21 - PUGLIA	23		0	23	24
22 - BASILICATA	2		0	2	3
23 - CALABRIA	11		0	11	12
24 - SICILIA 1	13		1	14	15
25 - SICILIA 2	14		3	17	18
26 - SARDEGNA	8		0	8	9
Totale seggi assegnati con quozienti interi	259	50	5	314	340
Seggi spettanti	272	60	8	340	
Seggi da assegnare con parti decimali	13	10	3	26	

TABELLA 13

Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di maggioranza (assegnazione in base alle parti decimali dei quozienti)

Circoscrizioni	COALIZIONE BERLUSCONI										Seggi da assegnare con parti decimali dei quozienti
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'					Seggi assegnati con le parti decimali dei quozienti					
	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	
1 - PIEMONTE 1	0,4700		0,5300	1							1
2 - PIEMONTE 2	0,5942	1	0,4059								1
3 - LOMBARDIA 1	0,5867	1	0,4133								1
4 - LOMBARDIA 2	0,3548		0,6455	1							1
5 - LOMBARDIA 3	0,8290	1	0,1712								1
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,7584	1	0,2416								1
7 - VENETO 1	0,3125		0,6876	1							1
8 - VENETO 2	0,2848		0,7152	1							1
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,0893		0,9108	1							1
10 - LIGURIA	0,5877	1	0,4124								1
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,8415	1	0,0586								1
12 - TOSCANA	0,0309		0,9693	1							1
13 - UMBRIA	0,8157	1	0,1844								1
14 - MARCHE	0,5854	1	0,4147								1
15 - LAZIO 1	0,8691	1	0,1310								1
16 - LAZIO 2	0,9274	1	0,0727								1
17 - ABRUZZO	0,7383	1	0,2618								1
18 - MOLISE	0,7440	1	0,2560								1
19 - CAMPANIA 1	0,9891	1	0,0012								1
20 - CAMPANIA 2	0,3187		0,6813	1							1
21 - PUGLIA	0,1002		0,8999	1							1
22 - BASILICATA	0,8379	1	0,0621								1
23 - CALABRIA	0,2932		0,7069	1							1
24 - SICILIA 1	0,3805		0,6195	1							1
25 - SICILIA 2	0,9738	1	0,0266								1
26 - SARDEGNA	0,8683	1	0,1318								1
Totale		16		6							26
Seggi spettanti		272		60							8
Seggi assegnati con q.i.		259		50							5
Seggi che verrebbero assegnati con le parti decimali dei quozienti											
Totale seggi assegnabili											
B + C											
Seggi eccedenti o mancanti											
D - A											

TABELLA 14

Atribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di maggioranza (compensazione)

Lista eccedentaria

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ*		
Circoscrizioni	Parti decimali dei quozienti	Seggi
19 - CAMPANIA 1	0,9991	1
25 - SICILIA 2	0,9738	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,9415	1
22 - BASILICATA	0,9379	1
16 - LAZIO 2	0,9274	1
15 - LAZIO 1	0,8691	1
28 - SARDEGNA	0,8683	1
5 - LOMBARDIA 3	0,8290	1
13 - UMBRIA	0,8157	1
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,7584	1
18 - MOLISE	0,7440	1
17 - ABRUZZO	0,7383	1
2 - PIEMONTE 2	0,5942	1
10 - LIGURIA	0,5877	1
3 - LOMBARDIA 1	0,5867	1
14 - MARCHE	0,5854	1
1 - PIEMONTE 1	0,4700	1
24 - SICILIA 1	0,3805	1
4 - LOMBARDIA 2	0,3548	1
20 - CAMPANIA 2	0,3187	1
7 - VENETO 1	0,3125	1
23 - CALABRIA	0,2932	1
8 - VENETO 2	0,2648	1
21 - PUGLIA	0,1002	1
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,0893	1
12 - TOSCANA	0,0309	1

Lista eccedentaria

MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL'PER IL SUD		
Circoscrizioni	Parti decimali dei quozienti	Seggi
21 - PUGLIA	0,8999	1
23 - CALABRIA	0,7069	1
20 - CAMPANIA 2	0,6813	1
24 - SICILIA 1	0,6195	1
17 - ABRUZZO	0,2618	1
18 - MOLISE	0,2560	1
28 - SARDEGNA	0,1318	1
15 - LAZIO 1	0,1310	1
16 - LAZIO 2	0,0727	1
22 - BASILICATA	0,0621	1
25 - SICILIA 2	0,0266	1
19 - CAMPANIA 1	0,0012	1

Lista deficitaria

LEGA NORD		
Circoscrizioni	Parti decimali dei quozienti	Seggi
12 - TOSCANA	0,9693	1
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,9108	1
8 - VENETO 2	0,7352	1
7 - VENETO 1	0,6876	1
4 - LOMBARDIA 2	0,6455	1
1 - PIEMONTE 1	0,5300	1
14 - MARCHE	0,4147	1
3 - LOMBARDIA 1	0,4133	1
10 - LIGURIA	0,4124	1
2 - PIEMONTE 2	0,4059	1
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,2416	1
13 - UMBRIA	0,1844	1
5 - LOMBARDIA 3	0,1712	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,0586	1

Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di maggioranza (compensazione)

Seggi eccedenti o mancanti prima degli scambi	COALIZIONE BERLUSCONI							
	3		-4		1			
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'		LEGA NORD		MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD			
Circoscrizioni	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi		
	1 - PIEMONTE 1	0,4700		0,5300	1			
2 - PIEMONTE 2	0,5942	1	0,4059					
3 - LOMBARDIA 1	0,5867	0	0,4133	1				
4 - LOMBARDIA 2	0,3548		0,6455	1				
5 - LOMBARDIA 3	0,8290	1	0,1712					
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,7584	1	0,2416					
7 - VENETO 1	0,3125		0,6876	1				
8 - VENETO 2	0,2648		0,7352	1				
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	0,0893		0,9108	1				
10 - LIGURIA	0,5877	0	0,4124	1				
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,9415	1	0,0586					
12 - TOSCANA	0,0309		0,9693	1				
13 - UMBRIA	0,8157	1	0,1844					
14 - MARCHE	0,5854	0	0,4147	1				
15 - LAZIO 1	0,8691	1				0,1310		
16 - LAZIO 2	0,9274	1				0,0727		
17 - ABRUZZO	0,7383	1				0,2618		
18 - MOLISE	0,7440	1				0,2560		
19 - CAMPANIA 1	0,9991	1				0,0012		
20 - CAMPANIA 2	0,3187					0,6813	1	
21 - PUGLIA	0,1002					0,8999	1	
22 - BASILICATA	0,9379	1				0,0621		
23 - CALABRIA	0,2932					0,7069	1	
24 - SICILIA 1	0,3805					0,6195	0	
25 - SICILIA 2	0,9738	1				0,0266		
26 - SARDEGNA	0,8683	1				0,1318		
Totale		13		10			3	
Seggi eccedenti o mancanti dopo lo scambio		0		0			0	

TABELLA 16

Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di maggioranza (riepilogo)

Circoscrizioni	COALIZIONE BERLUSCONI				Totale seggi spettanti nella circoscrizione
	Totale seggi assegnati				
	IL POPOLO DELLA LIBERTA'	LEGA NORD	MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL'PER IL SUD	Totale seggi attribuiti nella circoscrizione	
1 - PIEMONTE 1	9	3		12	12
2 - PIEMONTE 2	10	5		15	14
3 - LOMBARDIA 1	16	8		24	24
4 - LOMBARDIA 2	15	14		29	29
5 - LOMBARDIA 3	6	3		9	9
6 - TRENINO-ALTO ADIGE	3	1		4	4
7 - VENETO 1	9	10		19	19
8 - VENETO 2	6	6		12	12
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	5	2		7	7
10 - LIGURIA	7	2		9	9
11 - EMILIA-ROMAGNA	15	4		19	19
12 - TOSCANA	15	1		16	16
13 - UMBRIA	4	0		4	4
14 - MARCHE	6	1		7	7
15 - LAZIO 1	20		0	20	20
16 - LAZIO 2	9		0	9	9
17 - ABRUZZO	7		0	7	7
18 - MOLISE	2		0	2	2
19 - CAMPANIA 1	18		1	19	19
20 - CAMPANIA 2	16		1	17	17
21 - PUGLIA	23		1	24	24
22 - BASILICATA	3		0	3	3
23 - CALABRIA	11		1	12	12
24 - SICILIA 1	13		1	14	15
25 - SICILIA 2	15		3	18	18
26 - SARDEGNA	9		0	9	9
Totale nazionale seggi assegnati	272	60	8	340	340

TABELLA 17

**Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di minoranza
(calcolo dei quozienti circoscrizionali della coalizione)**

Circoscrizioni	COALIZIONE VELTRONI		Totale voti validi nella circoscrizione	Totale seggi spettanti alla coalizione nella circoscrizione	Quoziente circoscrizionale della coalizione
	PARTITO DEMOCRATICO	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI			
1 - PIEMONTE 1	506.398	83.070	589.468	11	53.588
2 - PIEMONTE 2	379.140	52.369	431.509	7	61.644
3 - LOMBARDIA 1	763.920	111.704	875.624	15	58.374
4 - LOMBARDIA 2	663.822	103.004	766.826	12	63.902
5 - LOMBARDIA 3	299.939	30.814	330.753	5	66.150
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	150.977	20.460	171.437	3	57.145
7 - VENETO 1	475.544	72.750	548.294	9	60.921
8 - VENETO 2	336.805	59.091	395.896	7	56.556
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	239.539	32.754	272.293	5	54.458
10 - LIGURIA	375.808	49.247	425.055	7	60.722
11 - EMILIA-ROMAGNA	1.282.536	118.560	1.401.096	22	63.686
12 - TOSCANA	1.110.763	82.675	1.193.438	20	59.671
13 - UMBRIA	250.692	16.950	267.642	5	53.528
14 - MARCHE	405.063	43.999	449.062	8	56.132
15 - LAZIO 1	982.187	114.527	1.096.714	18	60.928
16 - LAZIO 2	297.009	28.804	325.813	5	65.162
17 - ABRUZZO	277.291	58.087	335.378	6	55.896
18 - MOLISE	35.330	54.629	89.959	1	89.959
19 - CAMPANIA 1	515.129	86.083	601.212	12	50.101
20 - CAMPANIA 2	458.979	71.713	530.692	10	53.069
21 - PUGLIA	738.953	108.453	847.406	16	52.962
22 - BASILICATA	131.433	20.142	151.575	3	50.525
23 - CALABRIA	346.390	38.249	384.639	8	48.079
24 - SICILIA 1	342.110	51.507	393.617	8	49.202
25 - SICILIA 2	376.516	44.264	420.780	8	52.597
26 - SARDEGNA	354.217	38.868	393.085	8	49.135
Totale nazionale	12.096.490	1.592.773	13.689.263	239	

TABELLA 18

**Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di minoranza
(calcolo dei quozienti da attribuire a ciascuna lista)**

COALIZIONE VELTRONI	
Quozienti da attribuire a ciascuna lista	
Circoscrizioni	PARTITO DEMOCRATICO DI PIETRO ITALIA DEI VALORI
1 - PIEMONTE 1	9,4498
2 - PIEMONTE 2	6,1505
3 - LOMBARDIA 1	13,0866
4 - LOMBARDIA 2	10,3881
5 - LOMBARDIA 3	4,5342
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	2,6420
7 - VENETO 1	7,8059
8 - VENETO 2	5,9552
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	4,3986
10 - LIGURIA	6,1890
11 - EMILIA-ROMAGNA	20,1384
12 - TOSCANA	18,6148
13 - UMBRIA	4,6834
14 - MARCHE	7,2163
15 - LAZIO 1	16,1205
16 - LAZIO 2	4,5580
17 - ABRUZZO	4,9608
18 - MOLISE	0,3927
19 - CAMPANIA 1	10,2818
20 - CAMPANIA 2	8,6487
21 - PUGLIA	13,9525
22 - BASILICATA	2,6013
23 - CALABRIA	7,2046
24 - SICILIA 1	6,9532
25 - SICILIA 2	7,1585
26 - SARDEGNA	7,2091

TABELLA 19

**Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di minoranza
(assegnazione in base ai quozienti interi)**

COALIZIONE VELTRONI					
Circoscrizioni	Seggi assegnati con quozienti interi				
	PARTITO DEMOCRATICO	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	Totale seggi assegnati con quozienti interi	Totale seggi spettanti nella circoscrizione	Seggi da assegnare con parti decimali dei quozienti
1 - PIEMONTE 1	9	1	10	11	1
2 - PIEMONTE 2	6	0	6	7	1
3 - LOMBARDIA 1	13	1	14	15	1
4 - LOMBARDIA 2	10	1	11	12	1
5 - LOMBARDIA 3	4	0	4	5	1
6 - TRENITINO-ALTO ADIGE	2	0	2	3	1
7 - VENETO 1	7	1	8	9	1
8 - VENETO 2	5	1	6	7	1
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	4	0	4	5	1
10 - LIGURIA	6	0	6	7	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	20	1	21	22	1
12 - TOSCANA	18	1	19	20	1
13 - UMBRIA	4	0	4	5	1
14 - MARCHE	7	0	7	8	1
15 - LAZIO 1	16	1	17	18	1
16 - LAZIO 2	4	0	4	5	1
17 - ABRUZZO	4	1	5	6	1
18 - MOLISE	0	0	0	1	1
19 - CAMPANIA 1	10	1	11	12	1
20 - CAMPANIA 2	8	1	9	10	1
21 - PUGLIA	13	2	15	16	1
22 - BASILICATA	2	0	2	3	1
23 - CALABRIA	7	0	7	8	1
24 - SICILIA 1	6	1	7	8	1
25 - SICILIA 2	7	0	7	8	1
26 - SARDEGNA	7	0	7	8	1
Totale seggi assegnati con quozienti interi	199	14	213	239	26
Seggi spettanti	211	28	239		
Seggi da assegnare con parti decimali	12	14	26		

TABELLA 20

Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di minoranza (assegnazione in base alle parti decimali dei quozienti)

Circoscrizioni	COALIZIONE VELTRONI				Seggi da assegnare con parti decimali dei quozienti
	Seggi assegnati con le parti decimali dei quozienti				
	PARTITO DEMOCRATICO	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI			
	Parti decimali dei quozienti	Seggi	Parti decimali dei quozienti	Seggi	
1 - PIEMONTE 1	0,4498		0,5502	1	1
2 - PIEMONTE 2	0,1505		0,8495	1	1
3 - LOMBARDIA 1	0,0866		0,9136	1	1
4 - LOMBARDIA 2	0,3881		0,6119	1	1
5 - LOMBARDIA 3	0,5342	1	0,4658		1
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	0,6420	1	0,3580		1
7 - VENETO 1	0,8059	1	0,1942		1
8 - VENETO 2	0,9552	1	0,0448		1
9 - FRUII-VENEZIA GIULIA	0,3866		0,6015	1	1
10 - LIGURIA	0,1890		0,8110	1	1
11 - EMILIA-ROMAGNA	0,1384		0,8616	1	1
12 - TOSCANA	0,6148	1	0,3855		1
13 - UMBRIA	0,6834	1	0,3167		1
14 - MARCHE	0,2163		0,7838	1	1
15 - LAZIO 1	0,1205		0,8797	1	1
16 - LAZIO 2	0,5580	1	0,4420		1
17 - ABRUZZO	0,9608	1	0,0392		1
18 - MOLISE	0,3927		0,6073	1	1
19 - CAMPANIA 1	0,2818		0,7182	1	1
20 - CAMPANIA 2	0,6487	1	0,3513		1
21 - PUGLIA	0,9525	1	0,0478		1
22 - BASILICATA	0,6013	1	0,3987		1
23 - CALABRIA	0,2046		0,7955	1	1
24 - SICILIA 1	0,9532	1	0,0468		1
25 - SICILIA 2	0,1585		0,8416	1	1
26 - SARDEGNA	0,2091		0,7910	1	1
Totale		12		14	26
A Seggi spettanti					28
B Seggi assegnati con q.l.		211			14
C Seggi che verrebbero assegnati con le parti decimali dei quozienti		199			
D Totale seggi assegnabili B + C		12			14
Seggi eccedenti o mancanti D - A		211			28
		0			0

TABELLA 21

Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste della coalizione di minoranza (riepilogo)

COALIZIONE VELTRONI				
Totale seggi assegnati				
Circoscrizioni	PARTITO DEMOCRATICO	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	Totale seggi attribuiti nella circoscrizione	Totale seggi spettanti nella circoscrizione
1 - PIEMONTE 1	9	2	11	11
2 - PIEMONTE 2	6	1	7	7
3 - LOMBARDIA 1	13	2	15	15
4 - LOMBARDIA 2	10	2	12	12
5 - LOMBARDIA 3	5	0	5	5
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	3	0	3	3
7 - VENETO 1	8	1	9	9
8 - VENETO 2	6	1	7	7
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	4	1	5	5
10 - LIGURIA	6	1	7	7
11 - EMILIA-ROMAGNA	20	2	22	22
12 - TOSCANA	19	1	20	20
13 - UMBRIA	5	0	5	5
14 - MARCHE	7	1	8	8
15 - LAZIO 1	16	2	18	18
16 - LAZIO 2	5	0	5	5
17 - ABRUZZO	5	1	6	6
18 - MOLISE	0	1	1	1
19 - CAMPANIA 1	10	2	12	12
20 - CAMPANIA 2	9	1	10	10
21 - PUGLIA	14	2	16	16
22 - BASILICATA	3	0	3	3
23 - CALABRIA	7	1	8	8
24 - SICILIA 1	7	1	8	8
25 - SICILIA 2	7	1	8	8
26 - SARDEGNA	7	1	8	8
Totale nazionale seggi assegnati	211	28	239	239

TABELLA 22

Riepilogo dei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste ammesse al riparto

Circoscrizioni	Totale seggi nella circoscrizione	IL POPOLO DELLA LIBERTÀ	LEGA NORD	MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL'PER IL SUD	PARTITO DEMOCRATICO	DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	UNIONE DI CENTRO	SVP
1 - PIEMONTE 1	24	9	3		9	2	1	
2 - PIEMONTE 2	23	10	5		6	1	1	
3 - LOMBARDIA 1	40	16	8		13	2	1	
4 - LOMBARDIA 2	43	15	14		10	2	2	
5 - LOMBARDIA 3	15	6	3		5	0	1	
6 - TRENTO-ALTO ADIGE	9	3	1		3	0	0	2
7 - VENETO 1	30	9	10		8	1	2	
8 - VENETO 2	20	6	6		6	1	1	
9 - FRIULI-VENEZIA GIULIA	13	5	2		4	1	1	
10 - LIGURIA	17	7	2		6	1	1	
11 - EMILIA-ROMAGNA	43	15	4		20	2	2	
12 - TOSCANA	38	15	1		19	1	2	
13 - UMBRIA	9	4	0		5	0	0	
14 - MARCHE	16	6	1		7	1	1	
15 - LAZIO 1	40	20		0	16	2	2	
16 - LAZIO 2	15	9		0	5	0	1	
17 - ABRUZZO	14	7		0	5	1	1	
18 - MOLISE	3	2		0	0	1	0	
19 - CAMPANIA 1	33	18		1	10	2	2	
20 - CAMPANIA 2	29	16		1	9	1	2	
21 - PUGLIA	44	23		1	14	2	4	
22 - BASILICATA	6	3		0	3	0	0	
23 - CALABRIA	22	11		1	7	1	2	
24 - SICILIA 1	25	13		1	7	1	3	
25 - SICILIA 2	28	15		3	7	1	2	
26 - SARDEGNA	18	9		0	7	1	1	
Totale seggi nazionali	617	272	60	8	211	28	36	2

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato	40
---	----

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 11 dicembre 2008.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Emendamenti C. 1875-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	41
DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. Emendamenti C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	41

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. Nuovo testo C. 1440 Governo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	47

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Nuovo testo C. 1493 Barbareschi (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	49
AVVERTENZA	46

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

Emendamenti C. 1875-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione - Parere*).

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, rilevato che l'emendamento 2.101 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto

di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

Emendamenti C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione - Parere*).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rilevato che né gli emendamenti 1.100, 1.101, 2.100, 2-*bis*.100, 2-*quinquies*.100, 3-*bis*.100, né il subemendamento 0.2-*quinquies*.100.1 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

Nuovo testo C. 1440 Governo ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Isabella BERTOLINI, *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra. Chiarisce che la valutazione di costituzionalità del testo della Commissione giustizia è stata condotta con riguardo ai principi di proporzionalità della sanzione e di tassatività della fattispecie penale. In particolare, la condizione posta nella proposta di parere è intesa a ripristinare nel nuovo articolo 612-*bis* del codice penale la clausola di esclusione già prevista nel testo originario del Governo, in modo da evitare che uno stesso fatto, qualora integri contemporaneamente le fattispecie degli atti persecutori e di altro

reato più grave, sia sanzionato con una pena eccessivamente dura e sproporzionata. La preoccupazione relativa alla proporzionalità delle pene sta alla base altresì dell'osservazione di cui alla lettera *a*), la quale richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di verificare che le pene previste per il reato di atti persecutori e per le circostanze aggravanti siano proporzionate al fatto che costituisce reato, tenuto conto delle pene previste dall'ordinamento per condotte assimilabili per gravità o per tipologia a quello in questione.

Le osservazioni di cui alle lettere *b*) e *c*), invece, nascono dalla preoccupazione che, almeno per alcuni profili, la nuova fattispecie penale degli atti persecutori non sia definita nel testo della Commissione in modo sufficientemente determinato. In particolare, potrebbe essere opportuno chiarire con più precisione in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita costituisca una limitazione della libertà morale tale da integrare la fattispecie del reato e giustificare l'irrogazione della sanzione penale prevista. Parimenti, sarebbe opportuno, al nuovo articolo 612-*bis*, secondo comma, definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per « persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa », in considerazione del fatto che l'esistenza del legame affettivo costituisce circostanza aggravante del reato.

Gaetano PECORELLA (PdL) si dichiara d'accordo sulla proposta di parere della relatrice, ancorché ritenga che essa metta in luce solo una parte degli aspetti problematici del testo della Commissione giustizia e sia dell'avviso che le osservazioni andrebbero formulate come condizioni, essendo funzionali ad assicurare il rispetto di principi costituzionali della massima importanza.

Premesso infatti di essere favorevole ad una disciplina penale, anche severa, del fenomeno degli atti persecutori, ritiene che le pene previste dal testo in esame siano eccessive. Fa presente, al riguardo, che, mentre nel testo del Governo la fattispecie

di reato era definita, più opportunamente, facendo riferimento a « condotte reiterate », nel testo della Commissione si fa riferimento ad « atti reiterati », con la conseguenza che la sanzione della reclusione fino a quattro anni verrebbe irrogata anche nei confronti di chi abbia posto in essere una sola condotta persecutoria, ancorché articolata in più atti, il che è, a suo giudizio, sproporzionato.

Ritiene poi che il testo non rechi una definizione sufficientemente tassativa della fattispecie criminosa: gli atti, infatti, costituiscono reato a seconda che siano o meno idonei a cagionare in qualcuno un perdurante e grave stato di ansia e di paura, il che però dipende dalla sensibilità e impressionabilità di colui che subisce l'atto, con la conseguenza che i medesimi comportamenti possono essere o non essere reato a seconda di come li vive la persona coinvolta.

Un'altra fonte di indeterminatezza della fattispecie penale risiede, a suo avviso, nel riferimento alla nozione di legame affettivo: non è infatti chiaro cosa debba intendersi per « persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa ». Sarebbe dunque più corretto fare riferimento al legame di convivenza.

Un ulteriore punto critico del testo della Commissione è rappresentato, a suo parere, dall'aver qualificato come circostanza aggravante la commissione del reato da parte del coniuge. Il testo del Governo prevedeva infatti l'aggravante solo in caso di commesso dal coniuge « legalmente separato o divorziato », mentre il testo della Commissione fa riferimento al coniuge « anche se separato o divorziato », con la conseguenza che l'aggravante si estende ora anche al rapporto matrimoniale per il quale non sia intervenuta separazione o divorzio. Tale previsione è, a suo parere, in contrasto con l'obiettivo costituzionale della salvaguardia della famiglia, in quanto l'irrogazione di una sanzione così elevata nei confronti del coniuge rende tendenzialmente irreversibile la rottura dell'unità familiare.

Per quanto riguarda, poi, la novella all'articolo 577 del codice penale, tendente a prevedere l'applicazione della pena dell'ergastolo per l'omicidio commesso dal persecutore, ritiene che la formulazione proposta dalla Commissione sia in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie penale, in quanto, parlando di omicidio commesso « in occasione » degli atti persecutori, stabilisce tra gli atti persecutori e l'omicidio un rapporto di mera prossimità cronologica, e non invece di causalità: più corretto sarebbe, invece, a suo avviso, prevedere che l'aggravante sussista quando l'omicidio sia commesso da chi abbia in precedenza commesso atti persecutori nei confronti della vittima e « in conseguenza » degli atti persecutori stessi.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che le obiezioni sollevate dal deputato Pecorella siano motivate più sul piano del diritto penale, e quindi nel merito del provvedimento, che su quello del diritto costituzionale. Dal punto di vista costituzionale, infatti, il legislatore ha un ampio margine di scelta, tradizionalmente riconosciuto dalla Corte costituzionale, la quale, in tema di ragionevolezza e proporzionalità della pena, si è sempre limitata a ribadire che le valutazioni circa l'opportunità di sanzionare penalmente un comportamento e la misura della sanzione spettano al legislatore. Ciò detto, è innegabile che gli atti persecutori siano odiosi e gravemente lesivi della libertà, soprattutto quando perpetrati in ambiti relazionali intimi, come quello dei rapporti affettivi o coniugali.

Quanto alla tassatività della fattispecie penale, nel ricordare che il codice penale prevede diversi reati nella cui definizione entra l'elemento della soggettività, osserva che il riferimento al concetto di « idoneità » degli atti a cagionare uno stato di perdurante e grave paura o ansia garantisce semmai un margine di oggettività, in quanto l'idoneità deve intendersi tale non in base alla soggettiva reazione della vittima degli atti ma in base ad una valutazione di senso comune operata con il vaglio del giudice.

A suo parere, pertanto, il provvedimento in esame non presenta aspetti critici, sotto il profilo della costituzionalità, né per quanto attiene alla proporzionalità delle pene né per quanto attiene alla determinatezza della fattispecie penale.

Sesa AMICI (PD) ricorda al deputato Pecorella che il diritto penale, come tutto il diritto positivo, non è un corpo astratto ma una proiezione delle esigenze storico-contingenti della società che lo produce: la sua evoluzione risponde quindi non tanto o non soltanto a criteri tecnico-giuridici quanto a criteri politici e sotto il profilo politico deve prendersi atto che il fenomeno degli atti persecutori è diventato, oggi, emergente e preoccupante. A suo avviso, quindi, non si può sostenere che le sanzioni previste nel testo della Commissione siano sproporzionate.

Quindi, dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di parere della relatrice, che ritiene assai equilibrata, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione, motivata dalla non piena condivisione del testo definito dalla Commissione di merito, nel quale non è stato riconosciuto e garantito a sufficienza il momento della prevenzione del reato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ritiene che il testo del Governo fosse nel complesso migliore e più rispettoso dell'impianto complessivo del codice penale. Per quanto riguarda il riferimento alla relazione affettiva, ritiene si tratti dell'ennesima manifestazione di una tendenza giuridica a suo avviso pericolosa, vale a dire quella al « panpenalismo », ossia a disciplinare penalmente tutti gli aspetti della vita, dalla nascita alla fine della vita stessa. Osserva, tra l'altro, con riferimento alla novella all'articolo 577 proposta dal testo in esame, che, se il giudice ritiene di dover comminare all'omicida l'ergastolo, può richiamarsi ad altre aggravanti già previste dal codice, senza dover far riferimento all'esistenza di una precedente condotta persecutoria. Nel complesso, ritiene che il sistema delle pene previsto dal testo in esame sia sproporzionato e giudica

probabile un pronunciamento negativo della Corte costituzionale sul punto.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel dichiarare il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, osserva che sarebbe stato tuttavia opportuno che la condizione e le osservazioni in essa contenute fossero motivate in modo più analitico. Rilevato poi che il testo originario del Governo era, a suo avviso, più equilibrato, esprime l'auspicio che la Commissione giustizia tenga conto delle valutazioni contenute nel parere della Commissione affari costituzionali e che presenti all'Assemblea un testo ben congegnato, in modo che non si debba svolgere in Aula il lavoro che non è stato compiuto in Commissione.

Mario TASSONE (UdC), pur condividendo il tenore della proposta di parere della relatrice, ritiene che le osservazioni avrebbero dovuto essere formulate come condizioni. Annuncia quindi l'astensione del suo gruppo dalla votazione, riservandosi di presentare emendamenti e porre questioni sul testo in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attra-

verso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

Nuovo testo C. 1493 Barbareschi.

(Seguito della discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 10 dicembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 dicembre 2008 si è svolta la discussione sulle linee generali ed è stato adottato, come testo base, il nuovo testo della proposta di legge C. 1493, risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente. Ricorda poi che nella seduta di ieri, il seguito della discussione è stato rinviato ad oggi per l'assenza del rappresentante del Governo, la cui presenza è necessaria in sede legislativa, e in considerazione del fatto che sembrava fossero emerse all'interno del Governo perplessità in ordine al provvedimento. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se confermi l'assenso dell'Esecutivo all'esame del provvedimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Michelino DAVICO conferma l'assenso del Governo all'esame del provvedimento in sede legislativa.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle 18 di martedì 9 dicembre 2008 e avverte che è stato presentato un emendamento (*vedi allegato 2*).

Maria Elena STASI (Pdl) esprime parere contrario sull'emendamento Zaccaria 1.1, esponendone le ragioni.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra le motivazioni dell'emendamento da lui presentato.

Mario TASSONE (UdC) dichiara l'astensione del suo gruppo dalla votazione sull'emendamento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccaria 1.1 sarà posto in votazione in linea di principio, per cui, in caso di approvazione, sarà trasmesso alla competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zaccaria 1.1 e approva gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, dà notizia delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

Mario TASSONE (UdC) dichiara il voto contrario del suo gruppo nella votazione finale.

Roberto ZACCARIA (PD) preannuncia la propria astensione dalla votazione finale.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) preannuncia la propria astensione dalla votazione finale, illustrandone le ragioni.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 1493 nel nuovo testo risultante dall'esame in sede referente, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli e C. 1592 Cota.

Istituzione del « Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e

civili italiani caduti in missioni internazionali ».

Testo unificato C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione delle donne e dei minori nelle comunità rom presenti in Italia.

C. 1052 Santelli.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti
(nuovo testo C. 1440 Governo ed abbinato).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1440 Governo, recante « Misure contro gli atti persecutori », risultante dall'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia;

espresso apprezzamento per il testo elaborato dalla Commissione di merito, che colma una lacuna dell'ordinamento italiano e pone quest'ultimo in linea con gli ordinamenti dei Paesi di democrazia più avanzata;

considerato che:

il provvedimento, essendo volto ad introdurre nel codice penale una nuova fattispecie di reato, incide sulla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

la condotta criminosa prevista dal nuovo articolo 612-*bis* (Atti persecutori) del codice penale si sostanzia nel molestare o minacciare taluno con atti reiterati e idonei (a) a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero (b) a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero (c) a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita;

è prevista per il reato di atti persecutori la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, la quale è aumentata se il

fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa; la pena è altresì aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo;

al nuovo articolo 612-*bis* del codice penale è stato soppresso l'inciso originariamente previsto nel testo del disegno di legge del Governo secondo cui la condotta persecutoria è punita « salvo che il fatto costituisca più grave reato »;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che, al fine del rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché del principio secondo cui la finalità della pena è rieducativa, occorre che vi sia proporzionalità tra la pena e l'offesa, per un verso, e, per altro verso, tra le diverse pene previste per fattispecie di reato omogenee;

il principio costituzionale di tassatività impone al legislatore di definire con la massima oggettività e univocità possibili il fatto che viene sanzionato penalmente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso « articolo 612-*bis* », primo

comma, siano inserite, in principio, le seguenti parole: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso « articolo 612-*bis* », valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che le pene ivi previste per il reato di atti persecutori e per le circostanze aggravanti siano proporzionate al fatto che costituisce reato, tenuto conto delle pene previste dall'ordinamento per condotte assimilabili per gravità o per tipologia a quello in questione;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso « articolo 612-*bis* », primo

comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire con più precisione in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita cui la vittima degli atti persecutori viene costretta costituisce, per il grado o per la natura, una limitazione della libertà morale tale da giustificare l'irrogazione della sanzione penale ivi prevista;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, capoverso « articolo 612-*bis* », secondo comma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per « persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa ».

ALLEGATO 2

**Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia
e la pedopornografia (Nuovo Testo C. 1493 Barbareschi).****EMENDAMENTI****ART. 1.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6-bis. Nell'ambito della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si svolgono iniziative volte alla lotta contro la pedofilia e la pedopornografia ».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 2;

sostituire il titolo con il seguente:

Iniziative volte alla lotta contro la pedofilia e la pedopornografia nell'ambito della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

1. 1. Zaccaria.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali 50

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 50

ALLEGATO (*Parere approvato*) 53

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (*Seguito esame e rinvio*) 51

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini (*Seguito esame e conclusione*) 52

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 dicembre 2008.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

L'audizione informale si è svolta dalle 8.50 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni e che nel corso del dibattito sono emersi numerosi aspetti critici relativi alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione giustizia.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, riformula la propria proposta di parere te-

nendo conto dei rilievi espressi nella seduta di ieri dall'onorevole Contente, con particolare riferimento ai profili di criticità dell'articolo 22, commi 2 e 3 (*vedi allegato*).

Enrico COSTA (Pdl) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore e preannuncia che il suo gruppo, nel corso dell'esame in Assemblea, presenterà una serie di emendamenti volti ad apportare al provvedimento le necessarie modifiche.

Donatella FERRANTI (PD) pur ritenendo che le premesse della proposta di parere del relatore siano sostanzialmente condivisibili, tuttavia ritiene che da quelle premesse dovrebbero coerentemente conseguire un parere contrario o, quanto meno, delle condizioni. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo nei confronti di un provvedimento che, tra l'altro, determina una sostanziale depenalizzazione di comportamenti che, come dimostrano i più recenti fatti di cronaca, sono idonei a mettere in pericolo la salute dei cittadini.

Marilena SAMPERI (PD) sottolinea che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una serie di condizioni che evidenziano la carenza di copertura finanziaria. Ciò significa che il provvedimento in esame dovrà essere necessariamente modificato per essere approvato dalla Camera. Non dovrebbe sussistere, pertanto, nei colleghi della maggioranza lo scrupolo di non potere modificare questo decreto-legge. Invita quindi la Commissione ad esercitare il proprio ruolo fino in fondo, esprimendo quantomeno un parere condizionato. Ricorda peraltro ai colleghi della Lega Nord che la sicurezza non è solo quella che bisogna assicurare nelle case e nelle strade, ma è anche la sicurezza alimentare.

Nicola MOLteni (LNP), *relatore*, dichiara di condividere sostanzialmente tutti i rilievi emersi nel corso del dibattito ed, in particolare, le preoccupazioni per la salute pubblica che i recenti fatti di cro-

naca hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica. Precisa, peraltro, che le premesse della proposta di parere e le relative osservazioni tengono adeguatamente conto proprio di tali rilievi e preoccupazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.

C. 410 Contente, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 dicembre scorso il relatore ha presentato una proposta di testo unificato.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, si dichiara pienamente disponibile a discutere della proposta di testo unificato presentata.

Carolina LUSSANA (LNP) ringrazia il relatore per avere elaborato un testo unificato, che rappresenta senz'altro un utile contributo di sintesi.

Cinzia CAPANO (PD) e Donatella FERRANTI (PD) sottolineano l'importanza di chiarire quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla disciplina della *class action*, anche per stabilire se e come

la Commissione giustizia debba organizzare e proseguire l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che già nella seduta del 4 dicembre era stata prospettata l'opportunità di conoscere al più presto gli intendimenti del Governo in merito alla disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, considerato che le disposizioni introdotte dall'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, entreranno in vigore il 1° gennaio 2009. Ricorda altresì che nella seduta del 9 dicembre il sottosegretario Alberti Casellati ha dichiarato che, per quanto le risultasse e con riserva di ulteriori verifiche, il Governo avrebbe dovuto essere in procinto di presentare, al Senato, un emendamento relativo alla disciplina dell'azione risarcitorie collettiva, nell'ambito dell'esame del disegno di legge S. 1195. Precisa, peraltro, che allo stato non risulta che tale emendamento sia stato ancora presentato. Pertanto non vi è motivo per cui la Commissione non debba proseguire l'esame del provvedimento come programmato.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, preannuncia la presentazione di una risoluzione in Commissione volta ad impegnare il Governo affinché adotti tutte le iniziative di propria competenza, tra cui anche lo strumento della decretazione d'urgenza, per prorogare il termine del 1° gennaio 2009 in cui acquisteranno efficacia le disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva, presentando eventualmente alla Camera dei deputati un disegno di legge da abbinare alle proposte di legge già in esame presso la Commissione Giustizia ovvero un emendamento al testo base che sarà adottato dalla medesima Commissione in relazione a quelle proposte di legge. Tale risoluzione è giustificata dall'intenzione del Governo, confermata dalla sottosegretario per la Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati

nella seduta di questa Commissione del 9 dicembre 2008, di presentare al Senato un emendamento, volto a sostituire il predetto articolo 140-*bis* del codice del consumo, nonostante che la Commissione Giustizia abbia avviato il 2 ottobre 2008 l'esame delle proposte di legge in materia di azione risarcitoria collettiva.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che le Commissioni I e XII hanno espresso, rispettivamente, parere favorevole con condizione e parere favorevole con condizione e osservazioni. Di tali rilievi si terrà conto nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Giulia Bongiorno, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.**C. 1961 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che:

L'articolo 4-*terdecies*, introdotto dal Senato nel decreto-legge n. 171 del 2008, è diretto a modificare la disciplina sanzionatoria dell'attività di preparazione e commercio dei mangimi, di cui alla legge n. 281 del 1963, già oggetto di interventi legislativi, tra i quali si ricordano quelli del 1999, con cui sono stati depenalizzati alcuni reati, e del 2001, quando, per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina (cosiddetta « mucca pazza »), sono state nuovamente qualificate come reato alcune delle fattispecie già depenalizzate;

il comma 1 dell'articolo 4-*terdecies* sostituisce l'articolo 20 della legge n. 281 del 1963 relativo alla produzione o vendita di mangimi o integratori in assenza di autorizzazione o di registrazione, da un lato procedendo ad una depenalizzazione e, dall'altro, sia incrementando la sanzione pecuniaria e sia prevedendo l'ulteriore sanzione dell'interruzione dell'attività fintanto che non venga rilasciata la prescritta autorizzazione;

il comma 2 dell'articolo 4-*terdecies* riscrive l'articolo 21 della predetta legge n. 281, in materia di vendita di mangimi in violazione delle disposizioni relative al loro confezionamento e di sanzioni per la vendita o distribuzione di mangimi scaduti, incrementando le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste;

il comma 3 dell'articolo 4-*terdecies* è diretto a modificare l'articolo 22, modificato nel 2001 per l'emergenza della cosiddetta « mucca pazza », depenalizzando la condotta e riducendo la sanzione pecuniaria nei confronti di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla legge n. 281 del 1963 non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultati adulterati ovvero contenenti sostanze vietate (commi 1 e 2), nonché riducendo l'ammenda nel caso in cui la predetta condotta riguardi prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce (comma 3);

le predette modifiche all'articolo 22 intervengono sulla materia della vendita di mangimi con caratteristiche diverse rispetto a quelle dichiarate, ovvero contenenti sostanze vietate dalla legge, che incide direttamente su un interesse di rilevanza costituzionale, quale la salute dei consumatori, per cui appare opportuna una riflessione sulla reale esigenza di rendere meno rigoroso l'apparato sanzionatorio relativo alla predetta materia;

ai commi 2 e 3 dell'articolo 4-*terdecies*, aventi ad oggetto rispettivamente le modifiche agli articoli 21 e 22 della legge n. 281 del 1963, è utilizzata la clausola « salvo che il fatto costituisca più grave reato » anche in relazione a fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa; tra le modifiche apportate dal comma 3 dell'articolo 4-*terdecies* all'articolo 22 della

legge n. 281 del 1963 vi è la sostituzione del comma 4 di quest'ultimo articolo, prevedendo l'applicabilità delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22 anche nei confronti all'allevatore che non osservi le disposizioni ivi previste;

la predetta modifica del comma 4 dell'articolo 22 suscita forti perplessità, in quanto, da un lato, si prevede l'applicabilità all'allevatore di sanzioni relative a fattispecie che, secondo la formulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 22, possono essere commesse da « chiunque » e, quindi, anche dagli allevatori, e, dall'altro, è stato soppresso il riferimento contenuto nel vigente comma 4 alla sanzione per la violazione, da parte dell'allevatore, del divieto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 281, che ha per oggetto la condotta di chi detiene o somministra agli animali « sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche » nonché alcuni tipi di integratori, che pertanto rimane priva di sanzione;

considerato che una modifica del testo approvato dal Senato comporterebbe una nuova lettura da parte di quel ramo del Parlamento con il rischio di non convertire entro il 3 gennaio 2009 il decreto-legge n. 171 del 2008, volto a rilanciare il settore agroalimentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4-*terdecies*, comma 2, capoverso « ART. 21 », commi 1 e 2, nonché comma 3, capoverso « ART. 22 », comma 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole: « salvo che il fatto costituisca più grave reato » con le seguenti: « salvo che il fatto costituisca reato »;

b) all'articolo 4-*terdecies*, comma 3, capoverso « ART. 22 », la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 al fine di evitare la sovrapposizione di condotte punite in modo diverso dal comma 3;

c) all'articolo 4-*terdecies*, comma 3, capoverso « ART. 22 », la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 4 con il seguente: « La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2 » ovvero con il seguente « Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano altresì all'allevatore che detiene e somministra agli animali i prodotti ivi richiamati ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	55
Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. C. 1928 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	56
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	56
Ratifica Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania. C. 1908 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del Ministro Valentino Simonetti, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	58
AVVERTENZA	58

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2008.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Picchi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

C. 1928 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2008.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa ed il nulla osta della Commissione Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Zacchera, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo.
C. 1930 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2008.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Cultura, Ambiente ed Agricoltura, nonché il nulla osta della Commissione Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Corsini, di

riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania.

C. 1908 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Fabio EVANGELISTI (IdV), richiamando i contenuti della relazione introduttiva sul provvedimento, ritiene che la rilevanza del disegno di legge in titolo richieda un esame di merito accurato ed un ampio dibattito, considerato che esso chiama in causa il tema del ruolo della Nato alla luce delle nuove sfide globali e della nuova ondata di aggressioni terroristiche. Occorre che la Commissione colga l'occasione dell'esame del provvedimento per una verifica approfondita sullo stato dell'Alleanza e, in generale, delle relazioni transatlantiche. In riferimento alla richiesta di un maggiore coinvolgimento dell'Italia in Afghanistan, avanzata dal generale americano David Petraeus in visita a Roma in questi giorni, ritiene che tale richiesta dovrebbe essere suffragata da precisi elementi sulla natura e sulle finalità di un nostro impegno rafforzato in quel Paese. Osserva, quindi, che la circostanza per cui più del settanta per cento del territorio afgano è nuovamente nel controllo dei talebani impone a maggior

ragione una riflessione sulla complessità della situazione internazionale e sul ruolo della Nato. Ritenendo che anche la crisi in Caucaso sia da ricondurre alle scelte operate in occasione del vertice della Nato di Bucarest, la decisione relativa all'adesione della Croazia e dell'Albania non può andare disgiunta da una valutazione sul complessivo progetto di allargamento dell'Alleanza, con particolare riferimento all'Ucraina e la Georgia. In tale contesto si inserisce, a suo avviso, la riflessione sul destino del G8, inadeguato ormai a fronteggiare la dimensione delle questioni globali. Richiamando il dibattito svoltosi presso l'Assemblea a seguito della presentazione di una mozione da parte del collega Fassino, considera essenziale una attenta ponderazione degli interessi dell'Italia in tale scenario, non condividendo l'approccio del Presidente del Consiglio dei ministri sbilanciato, a suo modo di vedere, a favore della Russia. D'altra parte non è possibile ignorare la preoccupazione per un'Alleanza Atlantica allargata al punto da quasi circondare la Russia, né gli effetti della controversia internazionale sullo *status* del Kosovo. Infine, considera che la procedura prevista per l'adesione al Trattato del Nord Atlantico, che comporta il deposito degli strumenti di ratifica presso il governo degli Stati Uniti, sia da riconsiderare in una prospettiva davvero multilaterale della politica internazionale.

Riccardo MIGLIORI (PdL) concorda con il collega Evangelisti sulla natura non ordinaria del provvedimento in titolo e sulla necessità di procedere ad uno scambio di vedute adeguato all'importanza degli obiettivi. Per tali ragioni ritiene che l'esame da parte della Commissione non può prescindere da un chiarimento del Governo sugli esiti del vertice di Bucarest e sulle prospettive dell'Alleanza. A suo avviso, non è in dubbio la determinazione dei gruppi presenti in Commissione a procedere alla ratifica del disegno di legge ma è opportuno definire il contesto in cui tale provvedimento si colloca, soprattutto in riferimento al rapporto con l'Ucraina e la Georgia.

Margherita BONIVER (PdL), associandosi alle considerazioni dei colleghi e auspicando un confronto esteso alla Commissione Difesa sui temi del provvedimento, ribadisce il pieno appoggio del suo gruppo alla ratifica del Protocollo di adesione della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania alla Nato. A tal proposito sottolinea che tale passaggio costituisce il coronamento di un impegno di lunga durata per i due Paesi ed è essenziale per assicurare stabilità all'intera area dei Balcani Occidentali.

Gianpaolo DOZZO (LNP), intervenendo sull'organizzazione dei lavori della Commissione, osserva che i tempi a disposizione per l'esame del provvedimento sono inadeguati alla sua rilevanza e che sarebbe opportuno da parte della presidenza della Commissione un'accurata valutazione delle priorità di lavoro.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, condividendo le osservazioni dell'onorevole Dozzo sul valore del provvedimento, sottolinea che il dilungarsi dei lavori della seduta antimeridiana dell'Assemblea ha comportato un imprevedibile contrazione dei tempi a disposizione della Commissione. Anche in considerazione della richiesta del collega Migliori di procedere nel dibattito sul disegno di legge con gli elementi che il Governo potrà fornire, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione del Ministro Valentino Simonetti, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani.

(Svolgimento e rinvio).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa, oltre che sul canale satellitare della Camera dei deputati, anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Valentino SIMONETTI, *presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Furio COLOMBO, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle vo-

tazioni presso l'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.

C. 1907.

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.

C. 1931 Governo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	59
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, osserva che il presente decreto-legge, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, è composto da 36 articoli raggruppati in V Titoli.

Il Titolo I (articoli da 1 a 4) reca disposizioni in materia di sostegno alle famiglie.

Il Titolo II (articoli da 5 a 17) detta norme per il sostegno all'economia.

Il Titolo III (articoli da 18 a 23) reca disposizioni per il ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale, con particolare riferimento alla protezione del capitale umano e alla domanda pubblica accelerata per grandi e piccole infrastrutture, con priorità per l'edilizia scolastica.

Il Titolo IV (articoli da 24 a 26) detta disposizioni in materia di servizi pubblici.

Il Titolo V (articoli da 27 a 36) reca disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, segnala, nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l'articolo 4, comma 3. Tale disposizione riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35 mila euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trat-

tamento economico accessorio dei fondi della produttività, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro. La predetta riduzione, nonché le modalità applicative della stessa, verranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Come si evince dalla relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell'onere, per il comparto sicurezza e difesa, così come per il personale del soccorso pubblico, si è considerato l'80 per cento degli importi dei fondi di efficienza dei servizi istituzionali rilevati nel conto annuale 2007, maggiorati degli aumenti contrattuali di regime per il biennio 2006-2007.

Per quanto riguarda la formulazione della disposizione, osserva che essa, nel rinviare la sua attuazione ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non stabilisce alcun termine entro cui tale decreto dovrà essere emanato.

Infine, precisa che l'articolo 33, recante disposizioni in materia di liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2008, pur essendo riferibile anche al personale delle amministrazioni dello Stato in regime di diritto pubblico, non si applica al personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, in quanto, come precisato dalla relazione illustrativa con riferimento al personale dirigente, il trattamento economico del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate è rideterminato annualmente in base a specifiche disposizioni che prevedono meccanismi di adeguamento automatico.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sulle disposizioni dianzi commentate, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole, anche sulla base degli eventuali ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel concordare con le valutazioni espresse dal relatore, sottolinea come la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, rap-

presenti la prima concreta attuazione del principio di specificità.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, associandosi a quanto sottolineato dal rappresentante del Governo, evidenzia come finalmente sia stato dato un contenuto concreto al principio della specificità attraverso un apposito stanziamento, pari a 60 milioni di euro. Ciò dimostra, a suo avviso, la ferma volontà del Governo di procedere con speditezza su questa importante materia.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), prima di passare all'esame delle parti del decreto-legge di competenza della Commissione Difesa, svolge alcune considerazioni preliminari sul provvedimento nel suo complesso. In particolare, ritiene che le misure previste dal decreto-legge in esame, non solo non siano idonee a fronteggiare la grave crisi economica, ma risultino addirittura controproducenti, in quanto esse, non dando adeguato sostegno alla domanda aggregata, non consentono di sviluppare un'incisiva manovra anticiclica. Inoltre, nel ravvisare un utilizzo del fondo per le aree sottoutilizzate non coerente con le finalità del fondo medesimo, evidenzia sia a nome del suo gruppo sia in qualità di parlamentare eletta in Calabria, le gravi ripercussioni che tale utilizzo difforme può determinare nelle regioni meridionali. Infine, ritiene che sia stato inferto un colpo gravissimo al volontariato attraverso la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che introduce un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato il servizio civile, eliminando la contribuzione a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

Passando all'esame delle parti di competenza della Commissione Difesa, ricorda preliminarmente la situazione molto critica in cui versa l'arsenale di Taranto che necessiterebbe di adeguate risorse finanziarie finalizzate ad assicurarne la funzionalità e l'ammodernamento. In questa prospettiva, nel ricordare come gli arsenali militari rappresentino un indispensabile supporto all'attività della Marina militare,

ravvisa la necessità di introdurre, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture – attraverso le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate – anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento degli arsenali di Taranto, Augusta e Messina. In questo modo, a suo avviso, si assicurerebbe la realizzazione nel Meridione di interventi di particolare necessità ed urgenza, in modo del tutto conforme alle finalità del Fondo per le aree sottoutilizzate. Infine, evidenzia due profili di criticità in merito alla misura di defiscalizzazione prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge in esame. Innanzitutto, ritiene che la misura si riferisca soltanto all'80 per cento del personale militare « contrattualizzato » e comporti l'attribuzione di un beneficio fiscale pro-capite di circa 150 euro annui, vale a dire circa 12,5 euro mensili. In secondo luogo, a suo avviso, stando al tenore letterale della disposizione in esame, il beneficio fiscale non risulterebbe applicabile ai circa 49 mila volontari in ferma prefissata, in quanto essi, non percependo uno stipendio, ma una paga giornaliera, non hanno diritto all'attribuzione dell'indennità di produttività oggetto di defiscalizzazione. A tutti questi soldati oltre al danno di non essere contrattualizzati, perché precari, si aggiungerebbe la beffa di non poter percepire neanche il beneficio fiscale. Segnala altresì che, anche escludendo dal computo i circa 24 mila soldati in ferma annuale, la questione rimarrebbe comunque aperta per i restanti 25 mila volontari in ferma prefissata che rappresentano il grande serbatoio a cui attingono le Forze armate, sia per la partecipazione alle missioni internazionali sia, in ragione delle più recenti decisioni assunte dal Governo, per assolvere ai compiti di ordine pubblico nelle grandi città e nella gestione dei rifiuti. Ritiene pertanto necessaria una modifica al testo del decreto-legge per estendere ai citati volontari il beneficio fiscale in argomento.

Luciano ROSSI (PdL) esprime, anche a nome del suo gruppo, condivisione per le proposte avanzate dalla deputata Vilecco Calipari in ordine all'estensione degli interventi del Fondo infrastrutture agli arsenali di Taranto, Augusta e Messina.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, nell'associarsi alle valutazioni dei deputati Vilecco Calipari e Rossi in merito alla questione del finanziamento degli arsenali militari, si dichiara fermamente convinto dell'opportunità di tale intervento, manifestando la propria disponibilità ad inserire un'apposita osservazione in tal senso nella proposta di parere favorevole che si appresta a presentare. Riguardo invece al tema dell'applicazione delle misure di defiscalizzazione anche al personale volontario in ferma prefissata, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel fornire i chiarimenti richiesti, fa presente che le misure di defiscalizzazione previste dall'articolo 4, comma 3, sono state istituite proprio con l'intendimento di favorire innanzitutto il personale volontario, come dimostra la bassa soglia di reddito da lavoro dipendente fissata in misura pari a 35 mila euro, proprio al fine di includere nell'assegnazione del beneficio il citato personale. Sottolinea comunque che, con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà chiarito questo particolare aspetto che non emerge con assoluta chiarezza dal testo della disposizione in esame. Per quanto riguarda il tema degli arsenali militari, ritiene che l'intervento di finanziamento proposto nel corso del dibattito sia auspicabile, anche in considerazione degli effetti economici diretti e indiretti che l'attività degli arsenali produce sul territorio.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, intende sottolineare la drammatica situazione dei precari delle Forze armate che al termine del periodo della ferma prefissata, rischiano di essere congedati a causa dell'irrigidimento dei vincoli dettati dalla di-

sciplina sul *turn-over*. Lamenta il fatto che, mentre in altri settori della pubblica amministrazione si assumono iniziative per la stabilizzazione dei precari, nulla è stato fatto, al momento per i precari delle Forze armate che con il loro lavoro rischiano la vita ogni giorno. Auspica pertanto che il Governo possa intervenire al più presto con adeguate iniziative per porre rimedio a tale situazione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) si dichiara soddisfatta per la disponibilità manifestata dalla maggioranza sulla questione degli arsenali e per i chiarimenti resi dal rappresentante del Governo in merito all'applicazione delle misure di defiscalizzazione, ritenendo tuttavia necessario su quest'ultimo aspetto una modifica al testo dell'articolo 4, comma 3, in modo da chiarire espressamente l'ambito di applicazione della disposizione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, al fine di consentire al relatore di redigere una proposta di parere sul provvedimento in esame, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Roberto SPECIALE (PdL), nel fornire rassicurazioni alla deputata Villecco Calipari in merito all'applicazione del beneficio fiscale, evidenzia che se la disposizione

in esame avesse voluto escludere parte del personale militare dalla fruizione del predetto beneficio, analogamente a quanto avvenuto in altri casi, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), pur ringraziando il relatore per aver considerato nella proposta di parere alcune importanti questioni emerse durante il dibattito, preannuncia tuttavia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla citata proposta, sia perché in essa le indicazioni rivolte alle Commissioni di merito sono state formulate sottoforma di osservazioni anziché di condizioni, sia perché, a suo avviso, l'ambiguità della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, è tale da richiedere un intervento di modifica al testo del provvedimento. Ciò posto, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo nelle Commissioni di merito di appositi emendamenti che affrontano sia la questione del finanziamento degli arsenali sia quella dell'estensione del beneficio fiscale ai volontari in ferma prefissata.

Luciano ROSSI (PdL), nell'esprimere, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, preannuncia la presentazione nelle Commissioni di merito di un emendamento relativo al finanziamento degli arsenali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

premesso che l'articolo 4, comma 3, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto stesso, titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35 mila euro, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività;

considerato che il citato articolo 4, comma 3, nel rinviare ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione della misura della predetta riduzione fiscale, non fissa alcun termine entro cui il decreto stesso deve essere adottato;

rilevata l'opportunità di inserire, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), tra gli

interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture, attraverso le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento degli arsenali di Taranto, Augusta e Messina;

preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, secondo cui la riduzione fiscale prevista all'articolo 4, comma 3, risulta applicabile a tutto il personale militare titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35 mila euro, come sarà espressamente chiarito dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sia stabilito un breve termine entro cui dovrà essere adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 3;

all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), siano inseriti tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento degli arsenali di Taranto, Augusta e Messina.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2008: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	65
DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	67
DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Atto n. 51 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	70
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	71
Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
INTERROGAZIONI:	
5-00239 Siragusa: Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili al Parlamento	74
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	75

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi

Casero, per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino e per le politiche agricole alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 162/2008: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Gaspere GIUDICE (PdL), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data 11 dicembre 2008, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti al disegno di legge C. 1936, recante conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2008.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio segnala, in particolare, l'emendamento 1.101, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 dell'articolo 1 si applicano anche ai lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto. Al riguardo, considerato che l'estensione delle misure previste ai commi indicati anche alle tipologie di contratti previsti dalla parte III del decreto legislativo n. 163 del 2006 comporta che le stesse si applichino anche a servizi di notevole rilevanza, quali la fornitura di gas, di energia termica ed elettrica, dell'acqua, dei trasporti, delle poste, dei porti e degli aeroporti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale estensione è compatibile con l'ammontare delle risorse stanziato al comma 11.

Segnala altresì l'emendamento 2.100, che sostituisce l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevedendo, in primo luogo, che siano disposte misure di sostegno del credito e degli investimenti, anziché come previsto dal decreto, misure di sostegno di natura patrimoniale e finan-

ziaria. Si prevede inoltre che i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano adottati entro il 15 gennaio 2009, anziché entro il 15 novembre 2008, come previsto dal testo originario del decreto e che le procedure di attuazione delle misure di cui sopra siano definite entro il 31 gennaio 2009, anziché entro il 30 novembre 2008. L'emendamento prevede inoltre che le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, giacenti fuori della tesoreria statale, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio 2009. Rileva altresì che in base all'emendamento le risorse sono riassegnate per 200 milioni di euro, vale a dire nello stesso importo già previsto dal decreto, alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la specificazione, non prevista dal decreto, di destinare 15 milioni di euro al completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2007, concernente l'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attività di autotrasporto. Gli altri 30 milioni di euro sono riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come già previsto dal decreto. L'emendamento prevede infine che le risorse siano utilizzate entro e non oltre il 31 marzo 2009, anziché entro il 31 dicembre 2008, come disposto nel testo originario. Al riguardo, rileva che la proposta emendativa, rispetto al testo attuale del comma 1 dell'articolo 2, consente di utilizzare le risorse della citata Agenzia nel corso dell'anno 2009 anziché nell'anno 2008. A tale proposito ritiene necessario che il Governo chiarisca se a tal fine l'Agenzia debba utilizzare le medesime risorse di cui si prevedeva l'utilizzo per l'anno 2008. Valuta inoltre opportuno acquisire un chiarimento in or-

dine all'eventualità che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge abbiano già trovato attuazione.

Con riferimento all'emendamento 2-*quinquies*.100, segnala che la proposta prevede alcune modifiche alla disciplina in materia di contratti di trasporto di cui all'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, prevedendo, in particolare l'abrogazione delle disposizioni del comma 24, che ha disposto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008, la rideterminazione della quota di indennità percepita dai prestatori addetti alla guida dipendenti delle imprese di autotrasporto merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale e l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale. L'emendamento autorizza una ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 1999 – concernente i finanziamenti per il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori – a valere sulle risorse di cui al comma 29 del citato articolo 83-*bis*, resesi disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo. In proposito, ricorda che il comma 29 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28 dello stesso articolo 83-*bis*, per complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009. Al riguardo valuta opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse stanziato con riferimento al comma 24 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di valutare se le stesse possono essere effettivamente destinate agli interventi previsti dalla proposta emendativa in quanto non risultano attuati quelli già disposti in base alla legislazione vigente ed in particolare la

predetta rideterminazione dell'indennità percepita dagli addetti alla guida dipendenti delle imprese di autotrasporto.

Con riferimento agli ulteriori emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1 rileva che le proposte non sembrano comportare effetti negativi per la finanza pubblica. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che i nuovi emendamenti trasmessi dall'Assemblea non presentano profili finanziari problematici. In particolare, segnala che l'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi recate dall'articolo 1 prevista dall'emendamento 1.101 è compatibile con l'ammontare delle risorse stanziato dalla medesima disposizione e che le risorse utilizzate dall'emendamento 2-*quinquies*.100 sono attualmente disponibili.

Massimo VANNUCCI (PD), osserva che le risposte del rappresentante del Governo alle osservazioni del relatore sono state estremamente generiche e non hanno, in particolare, chiarito, con riferimento all'emendamento 2.100, se l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, utilizzi le stesse risorse di cui si prevedeva l'utilizzo nel 2008 e se le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge abbiano già trovato attuazione.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rinviando per le valutazioni più strettamente attinenti al contenuto delle proposte emendative alle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ribadisce che gli emendamenti non presentano profili finanziari problematici e, con specifico riferimento all'emendamento 2.100, conferma che le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge non hanno ancora trovato attuazione.

Gaspare GIUDICE (PdL), *relatore*, osserva che, pur comprendendo le richieste di approfondimento del collega Vannucci,

la Commissione bilancio si pronuncia esclusivamente sui profili di copertura finanziaria. Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula le seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito all'emendamento 1.101 circa la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1, in quanto tale estensione è da ritenersi compatibile con l'ammontare delle risorse stanziato dal comma 11 del medesimo articolo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito all'emendamento 2.100, secondo il quale l'Agenzia dispone delle risorse necessarie a dare attuazione all'articolo 2 del decreto-legge;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito all'emendamento 2-*quinq*.100 relativi alla mancata attuazione del comma 24 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, e alla conseguente attuale disponibilità delle risorse ivi previste;

esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1 ».

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di non condividere le osservazioni del relatore, sottolineando che il sottosegretario rappresenta il Governo nella sua interezza ed è pertanto chiamato a rispondere anche ai chiarimenti relativi a materie di competenza di altri dicasteri.

Giulio CALVISI (PD) richiama le richieste di chiarimento del relatore riferite all'emendamento 1.101, che prevede l'estensione delle disposizioni di cui all'ar-

ticolo 1 del decreto anche ai settori della fornitura di gas, di energia termica ed elettrica, dell'acqua, dei trasporti, delle poste, dei porti e degli aeroporti. Al riguardo, sottolinea che l'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni, qualora non sia accompagnata da un incremento delle risorse stanziato dal comma 11 dell'articolo 1, rischia di determinare un incremento dei costi di tali servizi per i consumatori. Annuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che le proposte emendative che recano misure in materia di autotrasporto danno attuazione ad impegni assunti dal governo Prodi in relazione al blocco dei TIR del dicembre 2007 e tengono conto anche degli accordi successivamente intervenuti con le associazioni di categoria degli autotrasportatori. Osserva, inoltre, che l'estensione prevista dall'emendamento 1.101 non determina maggiori oneri, in quanto essa trova applicazione nell'ambito delle risorse già stanziato dal decreto-legge in esame. Ritiene, inoltre, che non vi sarà un incremento dei costi per i consumatori, ricordando altresì che l'articolo 1 del decreto-legge prevede anche la possibilità di operare compensazioni in diminuzione in relazione all'andamento dei prezzi dei materiali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, osserva, con riferimento all'articolo 1, che l'importo pari a 30.899.211 euro per l'anno 2009 è quello risultante per effetto delle riduzioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008. Per quanto concerne l'articolo 1-*bis*, ritiene necessario, al fine di superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati dal relatore, prevedere il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di solidarietà nazionale. Con riferimento all'articolo 1-*ter*, rileva che l'onere deve essere ricondotto alle disponibilità di bilancio pari complessivamente a 51,5 milioni di euro, corrispondenti ad una proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2009. In tal senso, segnala che le autorizzazioni andrebbero ridotte rispettivamente di 7,6, 23,9 e 20 milioni di euro. Osserva poi che non esistono disponibilità da destinare all'attuazione del comma 3-*bis* dell'articolo 3 relativamente agli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno e del Ministero della solidarietà sociale. Segnala ancora che l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 3 non pregiudica la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Osserva che il comma 5-*ter* dell'articolo 3 non reca l'idonea copertura finanziaria in quanto si utilizzano come copertura degli oneri la medesima autorizzazione di spesa utilizzata dall'articolo 1-*ter* che, invece, non risultano sufficienti nemmeno per affrontare gli oneri dell'articolo 1-*ter* come attualmente configurati. Ritiene ancora che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 debba essere riconfigurata in termini di limite di spesa con un onere pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008. Con riferimento all'articolo 4-*undecies* rileva l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che all'onere si faccia fronte mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge n. 910 del 1966, che a

tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene singolare che il rappresentante del Ministero dell'economia smentisca nell'odierna seduta quanto il rappresentante del medesimo ministero ha sostenuto al Senato assentendo all'introduzione nel testo del provvedimento delle disposizioni che ora il Governo chiede sostanzialmente di sopprimere. Rileva poi l'opportunità di concentrare le poche risorse disponibili su interventi significativi di sostegno al settore agricolo.

Laura RAVETTO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 171 del 2008, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

il limite di spesa previsto dal comma 1 dell'articolo 1-*ter*, recante la proroga di agevolazioni previdenziali al 31 marzo 2009, può essere rideterminato in 51,5 milioni di euro per l'anno 2009;

gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'interno per l'anno 2009 e al Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2010 dei quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*bis*, non recano le necessarie disponibilità;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 202 del 2005 prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge in esame non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 289, della legge n. 296 del 2006, della quale è previsto l'utilizzo sia dall'articolo 1-*ter* che dal comma 5-*ter*,

dell'articolo 3, reca risorse sufficienti a coprire i soli oneri recati dal suddetto articolo 1-ter;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo. »

all'articolo 1-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: « All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro »;

all'articolo 3, sopprimere i commi 3-bis e 5-ter;

all'articolo 4, sostituire le parole: « valutati in 50 milioni di euro », con le seguenti: « pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008 »;

all'articolo 4-undecies, comma 1, sostituire le parole: « mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato », con le seguenti: « mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ».

Massimo VANNUCCI (PD) chiede, al fine della valutazione della proposta di parere, se, come necessario in base alla prassi, il rappresentante del Governo si sia basato per l'espressione della sua posizione su una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Chiede in tal caso che la documentazione venga messa a disposizione dei componenti della Commissione, rilevando che in caso contrario l'espressione del parere in assenza della documentazione della Ragioneria generale rappresenterebbe un grave *vulnus* dell'ordinato modo di procedere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che sua funzione è quella di rappresentare di fronte alla Commissione la posizione del Ministero dell'economia e delle finanze e non quella della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine la documentazione predisposta da tale dipartimento del Ministero rappresenta ovviamente uno dei supporti utilizzati. Nel caso specifico dichiara di essersi avvalso di due distinte note della Ragioneria generale dello Stato fornendone una sintesi; pertanto le note allo stato non possono essere distribuite mentre una documentazione potrà essere messa a disposizione nel corso della giornata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un breve aggiornamento dell'esame al fine di consentire di ultimare la predisposizione degli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione di merito deve concludere l'esame del provvedimento in sede referente in quanto l'Assemblea dovrà avviarne la discussione nella prossima settimana. Allo stesso tempo, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 14.

La seduta termina alle 10.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Atto n. 51.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 relativo ai diritti delle

persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta nel trasporto aereo. Il regolamento comunitario è volto a garantire che ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta non possa essere rifiutato il trasporto ad eccezione dei casi nei quali è necessario negare l'imbarco per ragioni di sicurezza o per l'inadeguatezza dell'aeromobile. A tal fine, il servizio di assistenza offerto a tali passeggeri deve essere di elevata qualità nel corso di tutto il viaggio e deve essere gratuito. Deve inoltre essere previsto per i casi di mancato rispetto del regolamento un regime sanzionatorio efficace e dissuasivo.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva preliminarmente che lo schema di decreto reca, all'articolo 10, una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Più in particolare, lo schema prevede le fattispecie di violazione degli obblighi previsti in capo ai vettori aerei, agenti, operatori turistici e gestori aeroportuali, in relazione alle quali sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare è aggiornato con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo per la collettività rilevato dall'ISTAT. La competenza all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni, prevista in capo all'ENAC dall'articolo 2, rientra nelle competenze già riconosciute all'ente sulla base del decreto legislativo n. 250/1997 e, pertanto, l'articolo 10, comma 2 dello schema prevede a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Segnala, infine, che i proventi delle sanzioni, introdotte dal provvedimento in esame, sono destinate al finanziamento di un apposito fondo speciale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, ai sensi

dell'articolo 9. Lo schema di decreto non sembra presentare, quindi, per quanto di competenza, profili problematici.

Al riguardo ritiene comunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, concordando con le osservazioni del relatore, conferma che lo schema in esame è volto ad eliminare l'effettività della normativa in materia di diritti delle persone disabili nel trasporto aereo e non presenta profili finanziari di carattere problematico.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (atto n. 51)

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame delle interrogazioni a

risposta immediata al fine di consentire il completamento della raccolta degli elementi necessari alla risposta.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime il proprio disagio per la mancata risposta da parte del Governo, rilevando come la mancata trattazione degli atti di sindacato ispettivo vanifichi la sostanza dell'istituto del *question time*, che intende assicurare un immediato riscontro ai quesiti che vengono posti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto delle esigenze evidenziate dal rappresentate del Governo, rinvia la seduta dedicata all'esame delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana il rappresentante del Governo aveva chiesto un aggiornamento dell'esame del provvedimento al fine di completare la raccolta degli elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle richieste di chiarimento del relatore, ricorda in primo luogo che l'articolo 3 del decreto-legge, recante disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli, prevede una copertura, relativa agli oneri previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3, pari rispettivamente a 65 milioni di euro e a 405 milioni di euro per l'anno 2009, cui si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale riguardo, conferma la necessità di mantenere il rapporto di tre a uno in funzione della diversa spendibilità delle risorse in relazione agli oneri per la concessione delle borse di studio, in quanto idonea a neutralizzare la differente valenza delle spese per cassa. Per quanto riguarda, invece, la prospettata modifica alla formulazione della copertura finanziaria, non ritiene necessario procedere alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, in quanto la predetta disposizione costituisce in sostanza una predeterminazione di finalizzazioni nell'ambito del riparto da parte del CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative alla programmazione 2007-2013. Con riferimento al comma 1, relativo al finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e delle residenze di cui alla legge n. 338 del 2000, conferma che le risorse saranno assegnate dal CIPE in maniera prioritaria al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo tempi e modalità di erogazione che assicurino comunque il rispetto dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.

Con riferimento alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge, fa presente che è in corso di predisposizione un prospetto informativo che indichi le singole autorizzazioni di spesa oggetto del taglio previsto da tale articolo. Tale prospetto sarà peraltro trasmesso compatibilmente con i tempi necessari alla redazione della Nota di variazioni conseguente alle modifiche apportate

dal Senato della Repubblica al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 180 del 2008, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

con riferimento all'articolo 3, comma 1, relativo al finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e delle residenze di cui alla legge n. 338 del 2000, si conferma che le risorse saranno assegnate dal CIPE in maniera prioritaria al Ministero dell'istruzione, secondo tempi e modalità di erogazione comunque tali da rispettare l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno;

con riferimento all'articolo 3, comma 3, si conferma la necessità di mantenere il rapporto di tre a uno tra le risorse impegnate del Fondo per le aree sottoutilizzate e l'onere da coprire in funzione della diversa spendibilità degli oneri per la concessione delle borse di studio, in quanto idonea a neutralizzare la differente valenza delle spese per cassa;

con riferimento all'articolo 3, comma 3, non si ritiene inoltre necessario procedere alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 in quanto la predetta disposizione costituisce in sostanza una predeterminazione di finalizzazioni nell'ambito del riparto del FAS da effettuarsi da parte del CIPE delle risorse relative alla programmazione 2007-2013;

con riferimento all'articolo 4 e alla necessità di disporre di un prospetto informativo per indicare le singole autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, viene preannunciata la trasmissione di tale prospetto compatibilmente con i tempi necessari per la redazione della nota di variazioni in conseguenza delle modifiche apportate dal Senato ai disegni di legge finanziaria e di bilancio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che i presupposti contenuti nella proposta di parere avrebbero dovuto tradursi in specifiche condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e, pertanto, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 9-bis.100 della Commissione. L'emendamento modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9-bis, prevedendo che le caratteristiche dei materiali utilizzati per il recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie e prodotti secondari che devono garantire l'ottenimento di materiali si considerano conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 181-bis del medesimo codice per la definizione delle

caratteristiche. Nell'attuale testo la disposizione prevede che le caratteristiche sopra richiamate possono essere altresì conformi alle autorizzazioni. Ritiene pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che dalla modifica possano emergere problemi per quel che attiene la compatibilità della norma con la disciplina comunitaria, con possibili maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero se la stessa risponda ad esigenze di migliore redazione del testo, non apportando modifiche sostanziali.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che dall'emendamento non derivano profili problematici di carattere finanziario nel presupposto che dall'approvazione dell'emendamento non derivino contenziosi comunitari suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento in oggetto;

esprime

NULLA OSTA

nel presupposto che dall'attuazione dell'articolo 9-bis come modificato dall'eventuale approvazione dell'emendamento 9-bis.100 non derivino contenziosi in sede comunitaria suscettibili di determinare conseguenze finanziarie negative. »

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.50.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, alle interrogazioni a risposta in Commissione, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante potrà replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta.

5-00239 Siragusa: Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili al Parlamento.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara con rammarico insoddisfatta. Ricorda infatti di aver presentato la sua interrogazione alla fine del luglio scorso e nonostante i molti mesi passati la risposta del rappresentante del Governo dimostra che l'esecutivo non ha intenzione di dare seguito all'impegno assunto nella scorsa legislatura in maniera *bipartisan* di una stabilizzazione piena dei lavoratori socialmente utili di Palermo in quanto, in luogo della conversione dei loro rapporti di lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si prospetta unicamente la conversione in rapporti di lavoro *part time*. Ritiene pertanto che si debba confermare l'impegno per una completa stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di Palermo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

5-00239 Siragusa: Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili al Parlamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo presentato dall'On.le Siragusa, concernente il reintegro dei finanziamenti relativi alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili del Comune di Palermo, passo ad illustrare le notizie acquisite presso i competenti Uffici dell'Amministrazione che rappresento e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo 2, commi 550 e 551, della legge n. 244/2007 nel prevedere la possibilità per i Comuni di stabilizzare il personale impiegato in attività socialmente utili, aveva stanziato, a tal fine, 55 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008.

Sulla base di tale stanziamento, il comune di Palermo aveva stipulato, l'11 marzo scorso, apposita convenzione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al fine dell'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

In seguito, con il decreto-legge n. 93/2008, lo stanziamento previsto dall'articolo 2 della legge n. 244/2007 sopra citato, è stato ridotto con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010.

Lo stesso decreto legge, comunque, all'articolo 5, aveva istituito un fondo da utilizzare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa interessati dalla riduzione.

In virtù di tale norma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 4 luglio 2008, poi modificato con

decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 4 settembre 2008, ha poi reintegrato, per un importo di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, la dotazione finanziaria del programma di spesa « Sostegno al reddito » dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al fine di consentire la stipula « di apposite convenzioni con i comuni della Regione Sicilia per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili e nella disponibilità dei suddetti comuni da almeno un triennio ».

In considerazione della disposta reintegrazione finanziaria prevista dalla legge n. 244/2007, sopra citata, la competente Direzione Generale del Ministero che rappresento e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno fornito assicurazioni al Comune di Palermo circa la validità della stessa convenzione sottoscritta l'11 maggio scorso.

Inoltre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito al riguardo, ha reso noto che in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2008 e del 1° agosto 2008, è stato predisposto un apposito provvedimento di variazioni di bilancio, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, mediante il quale si provvede all'integrazione di 55 milioni di euro del capitolo

7206 « Fondo per l'occupazione », Missione 26 – « Politiche per il lavoro », Programma 4 – « Sostegno al reddito » dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per l'anno finanziario 2008. Per gli anni successivi, in

attuazione dei medesimi decreti, nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2009, è stata proposta una integrazione di euro 55 milioni sul citato capitolo 7206 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961
 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi
 dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo (*Deliberazione*) 78
 ALLEGATO (*Programma deliberato dalla Commissione*) 80

RISOLUZIONI:

7-00095 Conte ed altri: Problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del
 demanio marittimo con finalità turistico-ricreative (*Discussione e rinvio*) 78

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

AVVERTENZA 79

SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 11 dicembre 2008. – Presidenza
 del presidente Gianfranco CONTE.*

La seduta comincia alle 14.15.

**DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo
 del settore agroalimentare.**

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73,
 comma 1-bis, del regolamento, e conclu-
 sione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del
 provvedimento in oggetto, rinviato nella
 seduta del 10 dicembre 2008.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda
 che nella seduta di ieri il relatore aveva

illustrato il contenuto del provvedimento
 in esame.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, propone
 di esprimere parere favorevole sul prov-
 vedimento.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto
 contrario del proprio gruppo sulla propo-
 sta di parere formulata dal relatore, espri-
 mendo una valutazione complessivamente
 negativa sul provvedimento, il quale con-
 tiene numerosi aspetti problematici, come
 evidenziato dai numerosi rilievi sul testo
 espressi dalla Commissione Bilancio.

La Commissione approva la proposta di
 parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.
(Deliberazione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 dicembre 2008, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.25.**RISOLUZIONI**

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00095 Conte ed altri: Problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, illustra la propria risoluzione, la quale, alla luce

delle difficoltà insorte in sede di applicazione della nuova disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, recata dall'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), intende impegnare il Governo ad adottare le opportune iniziative per dare soluzione a tale problematica, che ha, tra l'altro, determinato l'emergere di un significativo contenzioso.

Si tratta, in particolare, di tutelare meglio i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità, evitando disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili, di precisare l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali devono essere applicate le specifiche modalità di determinazione dal canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera *b*), numero 2.1), della citata legge n. 296 e di evitare disparità di trattamento in sede di applicazione della riduzione del canone stesso ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993.

Inoltre, l'atto di indirizzo sottolinea l'esigenza di realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie, di prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio, misure dei canoni di concessione più contenute, modulate a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni, nonché a definire una linea interpretativa specifica in relazione all'applicazione del criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base dell'ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

Ricorda, in tale contesto, che la Commissione ha già affrontato, nel corso della presente legislatura, tali tematiche, approvando all'unanimità, nel luglio scorso, la risoluzione Soglia n. 7-00019, con la quale si è impegnato il Governo ad applicare, con riferimento ai canoni di

concessione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, l'aggiornamento degli indici ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1998. In quell'occasione la Commissione aveva discusso anche altre problematiche attinenti al settore, ritenendo tuttavia di affrontarle con uno specifico, ulteriore atto di indirizzo. La risoluzione in discussione costituisce dunque lo strumento per affrontare tali ulteriori questioni, anche sulla base degli spunti emersi in occasione della recente audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione del Governatore della Banca d'Italia sulle tematiche relative al sistema bancario e finanziario.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.**PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE**

Il sistema bancario italiano ha conosciuto, nel corso degli ultimi venti anni, una notevole evoluzione, che ha interessato sia il quadro normativo, sia il contesto economico-finanziario, sia, infine, le modalità operative ed i rapporti tra operatori bancari e clientela.

In tale prospettiva, uno degli aspetti più interessanti, e potenzialmente gravido di conseguenze, di tale evoluzione, è stato la progressiva crescita del settore del credito al consumo. Come rilevato ormai da tempo, tanto dagli analisti, quanto dalle autorità monetarie e creditizie, anche in Italia tale settore ha conosciuto un incremento significativo, che si è tradotto principalmente nel progressivo aumento del ricorso al debito da parte delle famiglie italiane, anche per far fronte a quotidiane necessità di consumo.

Sebbene il livello di indebitamento delle famiglie italiane, che è stato pari, nel 2007, a circa il 50 per cento del reddito disponibile, sia ancora molto distante dalla media dell'area dell'Euro (in cui tale valore è risultato del 90 per cento) ed, ancor più, dalla condizione di molti altri Paesi sviluppati, in particolare dei Paesi anglosassoni, nei quali il livello di indebitamento finanziario del settore delle famiglie è, in alcuni casi, addirittura superiore percentualmente all'ammontare complessivo del reddito disponibile, sussistono comunque elementi incontrovertibili per ritenere che quello del credito al consumo stia diventando sempre più uno strumento diffusamente utilizzato dai consumatori italiani per sostenere il proprio normale livello di consumi. A tale riguardo basti citare i dati contenuti nella Relazione annuale del Governatore della Banca

d'Italia del 31 maggio 2008, i quali indicano come il rapporto tra debito delle famiglie e reddito disponibile sia salito dal 1999 di circa 20 punti percentuali, come la quota di famiglie che hanno fatto ricorso al credito al consumo sia passata dal 9 per cento nel 1995 al 13 per cento nel 2006, e come il numero delle famiglie con debiti per credito al consumo sia da oltre 10 anni superiore a quello delle famiglie con debiti per acquisto di abitazioni.

Tale circostanza, sulla quale hanno probabilmente influito anche il processo di deregolamentazione della disciplina creditizia avviato con il Testo unico bancario del 1993, gli elementi di innovazione tecnologica e finanziaria intervenuti nei mercati creditizi e la crescente concorrenza tra gli intermediari, costituisce un'obiettivo novità nel panorama finanziario nazionale, il quale si è storicamente caratterizzato per una elevatissima propensione al risparmio della popolazione italiana, al quale corrispondeva un utilizzo assai prudente degli strumenti di debito.

In quest'ottica la Commissione ritiene necessario approfondire maggiormente le cause, strutturali e congiunturali, di questo fenomeno, le dimensioni attuali, le prospettive future e le conseguenze, sia in termini di opportunità sia in termini di rischio, di tale nuova condizione, verificando in tale contesto anche l'efficacia e l'adeguatezza del quadro normativo e degli assetti regolamentari sussistenti in materia.

Sotto un primo profilo appare opportuno approfondire le modalità e gli strumenti di erogazione del credito al consumo, le tipologie dei soggetti operanti nel comparto, il relativo grado di strutturazione organizzativa e di professionalità,

nonché il livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla sostenibilità degli oneri finanziari, alla trasparenza delle condizioni contrattuali ed alla correttezza delle pratiche commerciali poste in essere. A tale ultimo proposito la Commissione intende dedicare specifica attenzione alle tematiche concernenti le carte di credito, in particolare per quanto riguarda il livello dei costi e delle commissioni addebitate nei confronti dei consumatori e degli operatori e la chiarezza delle relative clausole contrattuali.

Un ulteriore risvolto di grande interesse, che assume particolare rilievo nell'attuale, delicatissima fase di crisi dei mercati finanziari, riguarda inoltre le tematiche più squisitamente finanziarie: a tale riguardo si considera opportuno verificare come l'attività di credito al consumo si inquadri nei modelli imprenditoriali degli operatori finanziari e creditizi, quale sia, in particolare, l'incidenza in tale comparto delle operazioni di cartolarizzazione, e se sussistano problemi analoghi a quelli recentemente emersi in molti Paesi,

sotto il profilo della eventuale sottovalutazione dei rischi di credito e, conseguentemente, della stabilità finanziaria degli stessi operatori.

Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione ritiene quindi opportuno procedere ad un'indagine conoscitiva sul credito al consumo, che potrebbe avere una durata di 5 mesi ed articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministero dello sviluppo economico;

Banca d'Italia;

CONSOB;

ABI;

Esponenti del settore bancario e finanziario;

Organizzazioni sindacali e datoriali;

Associazioni di tutela dei consumatori;

Esperti e studiosi della materia.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	82
DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato. (Seguito dell'esame e conclusione)	83
AVVERTENZA	84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) ricorda di aver già rappresentato nella seduta di ieri l'esigenza di avere informazioni in merito al fatto che, come gli risulta, il Presidente della Camera ha inviato al sottosegretario Bonaiuti una lettera con la quale fornisce alcune precisazioni sulla questione dello schema di regolamento sull'editoria. Dalle

informazioni in suo possesso, il Presidente della Camera avrebbe anzi inviato una lettera anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, richiamando alcune considerazioni sullo stesso tema. Auspica quindi che la presidente Aprea fornisca alla Commissione le informazioni necessarie al riguardo, dopo aver correttamente comunicato la scorsa settimana la missiva inviata da alcuni deputati al Presidente della Camera nonché quella trasmessale dal sottosegretario Bonaiuti. È indispensabile che sulla vicenda in esame il rappresentante del Governo sia rispettoso delle prerogative dei componenti della Commissione, recependo le indicazioni provenienti dal Parlamento.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, ricorda che è fondamentale che vengano rispettate le prerogative della Commissione che sta già svolgendo un lavoro approfondito in materia.

Valentina APREA, *presidente*, informa che il Presidente della Camera le ha inviato per conoscenza la lettera trasmessa al Ministro dei rapporti con il Parlamento sulla vicenda in questione. Assicura peral-

tro che la sollecitazione del collega Giulietti – già rappresentata nella seduta di ieri e tempestivamente comunicata dal vicepresidente Frassinetti – la trova perfettamente d'accordo. Si riserva quindi di comunicare nelle forme più idonee a tutti i componenti della Commissione la lettera inviata dal Presidente della Camera, informando altresì il sottosegretario Bonaiuti della necessità di concludere l'audizione già avviata in Commissione sui temi in oggetto.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL) ringrazia il presidente Aprea per la consueta disponibilità e correttezza istituzionale che la contraddistingue. Sottolinea che tutti i gruppi condividono l'importanza di quanto è stato deciso da una Commissione parlamentare in merito alla vincolatività del parere parlamentare sul regolamento riguardante l'editoria, auspicando in una positiva e rapida conclusione della audizione del sottosegretario Bonaiuti.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, il 10 dicembre 2008.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono pervenuti, oltre ai pareri già comunicati nella seduta di ieri, anche il parere favorevole della Commissione bilancio nonché il parere favorevole con condizione e osservazioni del Comitato per la legislazione. La Commissione affari esteri, invece, a seguito della reiezione della proposta di parere del relatore, non essendovi proposte di parere alternative presentate e non sussistendo le condizioni per la formulazione di una diversa proposta di parere, ha concordato con la proposta del presidente di turno, il vice-

presidente Narduzzi, di non esprimere il parere sul provvedimento.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, si riserva di approfondire gli elementi emersi dai pareri espressi dalle Commissioni competenti, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nel parere del Comitato per la legislazione, nel corso dell'esame in Assemblea.

Manuela GHIZZONI (PD) riterrebbe opportuno che il relatore esplicitasse in particolare la sua posizione in merito al parere della Commissione giustizia.

Stefano CALDORO (PdL) si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel corso dell'esame in Assemblea.

Manuela GHIZZONI (PD), prende atto della posizione del relatore, sottolineando che l'esame del provvedimento in Commissione è stato velocissimo ma tormentato. Preannuncia quindi il voto contrario sul provvedimento in esame che contiene norme insufficienti a risolvere i problemi posti dal decreto-legge n. 112 del 2008, che ha previsto pesanti tagli alle risorse per l'Università. Rileva che non si risolve nessuno dei problemi veri che affliggono il mondo dell'Università, preannunciando la presentazione di emendamenti in Assemblea al riguardo, con l'auspicio che vengano tenuti in considerazione dalla maggioranza e dal Governo.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Valentina APREA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2008. Atto n. 49.

COMITATO RISTRETTO

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

C. 953 Aprea e abbinate, C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00079 Alessandri: Nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche (<i>Discussione e rinvio</i>)	85
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

RISOLUZIONI:

7-00065 Martella: Strategia organica per la politica della casa (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	90
---	----

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)16).	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM(2008)17).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)18) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	94

RISOLUZIONI

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi.

La seduta comincia alle 9.05.

7-00079 Alessandri: Nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, illustra il contenuto della risoluzione in titolo,

che affronta la questione delicata dell'ormai imminente entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto *Codice dei beni culturali*).

Al riguardo, osserva anzitutto che l'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento fondamentale ai fini dell'edificazione del territorio comunale in quanto, a monte del permesso di costruire, consente la realizzazione di interventi edificatori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Rileva, poi, che attualmente, la normativa vigente prevede il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente locale, entro 60 giorni, e il controllo successivo, nel termine di ulteriori 60 giorni, da parte della sovrintendenza, la quale può annullare l'autorizzazione rilasciata.

Secondo la nuova disciplina, invece, le competenze sull'autorizzazione paesaggistica tornano ad essere assegnate alla sovrintendenza, che esprime un parere vincolante su tutte le istruttorie, oltrepassando le decisioni dell'ente locale. Inoltre, fino all'approvazione dei piani paesaggistici, il parere vincolante della sovrintendenza è soggetto esclusivamente alle prescrizioni degli atti di imposizione dei vincoli, che spesso non contengono prescrizioni precise, e pertanto il parere della sovrintendenza, spesso, è basato su parametri discrezionali.

In sostanza, a suo avviso, la nuova disciplina attua una nuova centralizzazione, riassegnando ad un organo statale materie precedentemente decentrate agli enti locali, introducendo un clamoroso ritorno al passato, al periodo anteriore perfino alla prima operazione di decentramento amministrativo operata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Osserva, infatti, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha attuato il primo grande intervento di decentramento, modificando l'articolo 7, comma 2, della legge n. 1497 del 1939 e introducendo il sistema di autorizzazione a due fasi, nel quale alla regione o all'ente subdelegato spetta l'autorizzazione – prima fase – e alla soprin-

tendenza spetta solo il potere di annullare, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, l'autorizzazione rilasciata.

Rileva, peraltro, che entro il 31 dicembre 2008, le Regioni dovranno verificare la sussistenza nei soggetti delegati – province, parchi, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni – dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione differenziata tra attività di tutela paesaggistica e di esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, come stabiliti dall'articolo 146 comma 6 del citato *Codice dei beni culturali*. Ritiene per questo che il nuovo regime autorizzatorio provoca non solo un allungamento dei tempi istruttori, ma comporta anche una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che devono costituire nuove strutture tecniche e attribuire responsabilità istruttorie differenziate.

Considera, del resto, che la situazione si presenta critica non solo per i piccolissimi comuni, ma anche per i comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti, nonché per un numero consistente di province che si trovano sprovviste di idonee strutture amministrative e organizzative, denunciando il rischio grave che tali criticità spingano gli enti locali a rinunciare all'esercizio della delega paesaggistica. Senza contare che, qualora gli enti locali non fossero in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 6 dell'articolo 146 del citato *Codice dei beni culturali*, l'ipotesi di accentrare alle regioni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche contrasterebbe nettamente con l'applicazione del principio di sussidiarietà, giacché verrebbero rassegnate alle regioni competenze paesaggistiche già attribuite agli enti locali.

A suo giudizio, quindi, appare opportuna una sostanziale modifica del testo dell'articolo 146 del *Codice dei beni culturali*, volta a definire una procedura autorizzativa che attribuisca ai diversi enti un distinto ruolo decisionale e di controllo e riduca contestualmente i tempi per il rilascio delle autorizzazioni, prevedendo fondamentalmente le seguenti due fasi: la

prima, estrinsecatesi nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente locale; la seconda nella possibilità di controllo e/o annullamento da parte delle soprintendenze. Ritiene, inoltre, che, nell'immediato, in attesa di una complessiva modifica delle nuove disposizioni, sia necessario disporre una proroga del termine della loro entrata in vigore, almeno sino al 31 dicembre 2009, termine questo ultimo previsto dall'articolo 156 dello stesso *Codice dei beni culturali*, ai fini dell'adeguamento dei piani paesaggistici da parte delle regioni, anche tenuto conto dell'opportunità di uniformare i due termini.

In conclusione, formula il vivo auspicio che il Governo possa esprimersi favorevolmente sull'atto di indirizzo di cui è primo firmatario e che la Commissione possa approvarlo sin dalla seduta odierna, con il più largo consenso possibile delle forze parlamentari.

Il ministro Sandro BONDI, osserva preliminarmente come, sin dall'inizio del proprio mandato ministeriale, ha posto l'accento sulla centralità del tema del recupero della bellezza, non solo di ampie aree degradate e compromesse delle periferie urbane, ma anche di tanta parte del territorio del Paese, fino a ieri agricolo, che oggi si trova coinvolto in un processo di sviluppo che non sempre esprime una sua caratterizzazione estetica accettabile, ma spesso si presenta caotico, scoordinato e, quindi, inevitabilmente « brutto ». L'attenzione per il recupero della bellezza nei nostri territori non obbedisce, a suo avviso, a criteri meramente estetici, ma assume un ruolo di recupero sociale fondamentale, poiché costituisce la precondizione per migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani e, quindi, la capacità della società di esprimere e di generare forze e valori positivi, costruttivi e, perciò, di crescere, di svilupparsi, di competere. Da questo egli trae la convinzione del valore essenziale della tutela del paesaggio, che non contrasta ma, anzi, si coniuga efficacemente con le esigenze di sviluppo e di crescita del Paese, perché ne costituisce

il sigillo di qualità e perciò la garanzia di durevolezza e sostenibilità.

Rileva, peraltro, che – come tutti sanno – la Costituzione assegna questo delicato compito della tutela del paesaggio alla Repubblica tutta, e cioè allo Stato, alle Regioni e alle altre autonomie territoriali, che ne condividono la responsabilità. Questo significa, a suo giudizio, che bisogna lavorare assieme per il bene comune e che alle stesse autonomie territoriali conviene che lo Stato lavori al loro fianco e cooperi lealmente alla salvaguardia dell'identità e della bellezza dei territori.

È in questo contesto che egli ritiene debba essere valutata la nuova procedura prevista dall'articolo 146 del *Codice dei beni culturali* che, a ben vedere, propone un modello procedurale che, legato insieme alla nuova pianificazione paesaggistica, potrebbe costituire una risposta valida alle esigenze sopra dette. Al riguardo, ricorda che la scelta di « voltare pagina » e di superare il vecchio modello della cosiddetta « legge Galasso » del 1985 – scelta compiuta nel 2004 con il Codice dei beni culturali – è una scelta che si è guadagnata, via via negli anni, un ampio consenso e la condivisione sostanziale delle regioni. L'annullamento ministeriale, infatti, appare essere sempre più un metodo superato, che ha creato mille problemi, anche ai cittadini, perché interviene solo « dopo » il provvedimento, introduce incertezza e genera una grande mole di controversie. Inoltre, questo controllo statale successivo sull'operato del Comune si pone in contraddizione con l'autonomia dell'ente locale. Sotto questo profilo, il nuovo sistema dell'articolo 146 del *Codice dei beni culturali*, imperniato sul parere preventivo di merito del soprintendente, realizza invece una pratica più trasparente e chiara di leale cooperazione tra Stato e Regioni nella gestione del paesaggio.

Per questo egli non crede, quindi, che sia utile un ritorno al passato, a « prima » del *Codice dei beni culturali* del 2004, e dunque al vecchio sistema del 1985, poiché ciò comporterebbe probabilmente un arretramento del livello di tutela del paesaggio.

Riguardo al rischio di un'eccessiva ampiezza dei poteri del soprintendente, sottolinea, inoltre, che il carattere vincolante del parere è in realtà una misura temporanea, che varrà soltanto fino a quando i nuovi piani paesaggistici non avranno definito in modo dettagliato e puntuale i criteri per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, così eliminando anche quell'eccesso di discrezionalità che oggi negativamente caratterizza il regime transitorio e che nella risoluzione in esame si è giustamente stigmatizzato.

Ricorda, quindi, che l'approvazione dei nuovi piani paesaggistici, che potranno essere redatti d'accordo tra lo Stato e le regioni, comporterà una grande semplificazione dell'intero quadro di riferimento, sia perché farà chiarezza su quali sono i vincoli vigenti nelle singole aree, sia perché preciserà le regole d'uso del territorio, in modo che il cittadino possa sapere, sin dall'inizio, quello che può fare e quello che è, invece, incompatibile con le esigenze della tutela del paesaggio. Ritene anche importante sottolineare il fatto che ha già impegnato gli uffici del ministero al fine di definire celermente le più snelle procedure di semplificazione per gli interventi di minore impatto, come previsto dall'articolo 146, comma 9, del *Codice dei beni culturali*, con il varo del relativo regolamento governativo, approvato il quale, sicuramente, la mole del lavoro delle soprintendenze e dei comuni diminuirà notevolmente.

Avviandosi alla conclusione, esprime la convinzione che per le sopra esposte ragioni la riforma attuata con il *Codice dei beni culturali* coglie un punto di equilibrio importante, tra tutela del paesaggio ed esigenze dello sviluppo, tra ruolo dello Stato e ruolo delle autonomie, che merita probabilmente una conferma. Naturalmente, egli non può negare che la nuova procedura richiederà un rinnovato impegno per tutte le amministrazioni coinvolte e, per questo motivo, concorda sull'esigenza di avere più tempo a disposizione per consentire a tutti, alle autonomie territoriali come alla struttura periferica del ministero, di attrezzarsi e prepararsi al

meglio per avviare efficacemente il nuovo sistema. Il Ministero per i beni e le attività culturali, tra l'altro, come è noto, sta completando importanti procedure concorsuali che dovrebbero in pochi mesi portare a un significativo rafforzamento, con nuovi architetti, di molte soprintendenze, soprattutto di quelle del Nord. Allo stesso modo, considera del tutto condivisibile l'esigenza, rappresentatagli anche dal coordinamento delle regioni, di evitare la decadenza delle deleghe regionali in favore dei comuni, che scatterebbe alla data del 1° gennaio 2009.

Annuncia, quindi, che per questi motivi, presenterà un'apposita previsione di proroga di sei mesi nell'ambito del decreto-legge cosiddetto « mille-proroghe », che verrà probabilmente approvato dal Consiglio dei ministri nella prossima settimana.

Conclusivamente, esprime quindi parere favorevole sulla risoluzione in titolo, avente come primo firmatario il Presidente della VIII Commissione, onorevole Angelo Alessandri, a condizione che venga riformulata nel senso di prevedere l'impegno per il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di consentire agli uffici periferici del ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni e agli enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga.

Paolo VELLA (Pdl) sottoscrive la risoluzione in esame, rilevando che l'intervento del ministro Bondi è particolarmente apprezzabile, in quanto la tutela del paesaggio costituisce uno strumento fondamentale per contribuire alla crescita culturale del Paese. Sottolinea, peraltro, che la tutela del paesaggio viene garantita, più che con l'autorizzazione paesaggistica, attraverso una corretta pianificazione e programmazione urbanistica, che compete

alle regioni e agli enti locali. Evidenzia quindi l'importanza di incentivare e mantenere le funzioni pianificatorie di tali enti, anche per evitare che un utilizzo distorto e non coordinato dei vari strumenti a disposizione delle amministrazioni pubbliche finisca per alimentare un contenzioso in sede giurisdizionale.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di condividere lo spirito della risoluzione in esame e la proposta avanzata dal ministro Bondi di una proroga di sei mesi, anziché di un anno, dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche. Ritiene, infatti, che esse siano coerenti con la posizione del suo gruppo e con le stesse conclusioni del dibattito svolto in Commissione nella scorsa legislatura, sulla base di sollecitazioni e proposte formulate anche in sede di Conferenza unificata. Riterrebbe peraltro, opportuno espungere dalle premesse della risoluzione tutti quei riferimenti che connotano in senso negativo il lavoro svolto nella passata legislatura sul tema, come ad esempio la connotazione centralistica della nuova disciplina e l'interpretazione, secondo la quale, il parere delle sovrintendenze avrebbe un carattere vincolante e non, come è in effetti, semplicemente obbligatorio fino a quando non siano emanati i piani paesaggistici.

Nel ribadire, inoltre, a nome del suo gruppo, l'attenzione verso il ruolo e i compiti in materia di tutela paesaggistica degli enti locali, invita peraltro a riflettere sul fatto che tali funzioni possono essere efficacemente esercitate, con benefici concreti per i cittadini e le imprese, solo se ad esse corrispondono adeguate dotazioni strumentali e finanziarie. Preannuncia, quindi, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'orientamento favorevole all'approvazione della proposta di risoluzione, a condizione che la stessa venga riformulata secondo le indicazioni testé fornite.

Ermete REALACCI (PD), associandosi alle considerazioni della collega Mariani, esprime un orientamento favorevole sulla proposta di risoluzione, a condizione che

la stessa venga riformulata nei termini indicati dalla collega Mariani.

Sottolinea, peraltro, che la situazione della tutela del paesaggio in Italia non è per niente positiva e che un'efficace tutela del paesaggio è fondamentale non solo per quel che riguarda il rispetto di determinati canoni estetici, ma anche per quel che riguarda gli effetti positivi che la stessa ha sull'economia del paese in generale e in particolare sulla promozione dei prodotti italiani nel mondo. Sotto questo profilo, come ha giustamente evidenziato il ministro Bondi, la tutela del paesaggio è elemento importante per la coesione sociale del Paese. Aggiunge, anzi, che la tutela del paesaggio e della bellezza paesaggistica deve essere considerato elemento fondante della identità nazionale e della competitività del sistema Paese.

Nel riconoscere, inoltre, che l'azione delle sovrintendenze – peraltro carenti di personale – ha costituito spesso un appesantimento burocratico, rileva tuttavia la necessità di una politica attiva e forte di tutela del paesaggio.

Manuela LANZARIN (LNP) nel condividere le considerazioni svolte dal ministro Bondi, sottolinea – anche nella sua qualità di amministratrice locale – le difficoltà che la nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche pone all'operato degli amministratori locali e alla loro esigenza di dare quotidianamente risposta ai bisogni dei cittadini. Nel ricordare, inoltre, che allo stato esistono carenze di personale nelle sovrintendenze e una confusione di competenze che aggravano la situazione, ritiene importante snellire le procedure e conferire competenze agli enti locali al fine di potere realizzare tutte quelle opere di piccole e medie dimensioni, indispensabili per il rilancio dell'economia.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce degli elementi emersi nel corso della discussione, dichiara anzitutto di accettare la proposta di riformulazione della risoluzione avanzata dal ministro per i beni e le attività culturali, senatore Sandro Bondi, che ringrazia anche per avere vo-

luto prendere parte personalmente ai lavori della Commissione.

Ritiene inoltre opportuno procedere ad un approfondimento delle proposte e delle considerazioni svolte dai deputati Mariani e Realacci, esprimendo la propria disponibilità a presentare nella prossima seduta una nuova formulazione della risoluzione in esame.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 9 dicembre 2008.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, illustra sinteticamente la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Raffaella MARIANI (PD) preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore, ricordando che ancora una volta il gruppo del Partito Democratico si trova nella negativa situazione di dover discutere in tempi ingiustificatamente ristretti temi e provvedimenti fondamentali. Stigmatizza, altresì, l'uso abnorme da parte del Governo dei decreti-legge, che di fatto sviscerano il ruolo dell'opposizione, non consentendo alla stessa di esplicitare in modo proficuo le proprie prerogative. Evi-

denza, in ogni caso, che il suo gruppo parteciperà alla votazione per senso di responsabilità istituzionale.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00065 Martella: Strategia organica per la politica della casa.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 6 novembre 2008.

Andrea MARTELLA (PD) ritiene che, alla luce dei recenti sviluppi in tema di politiche abitative, sia opportuno prevedere un breve rinvio della discussione della risoluzione in oggetto.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI condivide la proposta formulata dal deputato Martella.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra.
(COM(2008)16).

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020.
(COM(2008)17).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.
(COM(2008)18).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 10 dicembre 2008.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuto il parere della XIV Commissione, che è in distribuzione. Presenta quindi una nuova proposta di documento finale che tiene conto delle sollecitazioni e proposte a lui pervenute, nonché del parere espresso dalla XIV Commissione (*vedi allegato 2*): passa, quindi, ad illustrarne il contenuto, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla nuova proposta di documento finale testé illustrata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che il documento finale, concorde la Commissione, sarà inviato anche alla Commissione europea e al Parlamento europeo.

La Commissione, condivisa l'opportunità di inviare il documento finale anche alla Commissione europea e al Parlamento europeo, approva la nuova proposta di documento finale presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

DL 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (C. 1961 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1961, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare »;

osservato che il provvedimento introduce misure urgenti per il rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale;

considerati, nel loro complesso, molto positivamente gli interventi previsti dal provvedimento d'urgenza in materia di modificazione delle agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, di proroga di termini per l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato, nonché di copertura degli oneri per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di pesca;

considerato, altresì, che il contenuto del decreto-legge risulta molto opportuno anche per alcune delle materie di più diretta competenza della VIII Commissione, in particolare, per quanto concerne:

le misure agevolative dell'utilizzo di taluni sottoprodotti delle attività industriali di distillazione per la produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;

le misure volte a semplificare le procedure di rilascio e di rinnovo delle

concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura;

le misure dirette a semplificare notevolmente la normativa in materia di trasporto di piccole quantità di rifiuti agricoli;

le misure dirette a escludere dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale, o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale;

sottolineata, inoltre, la problematicità delle disposizioni contenute nell'articolo 3, per quanto concerne le misure a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e dell'Ente irriguo umbro-toscano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti attentamente la Commissione di merito l'opportunità di intervenire in merito alla situazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), il quale, peraltro, non ha ancora attuato il piano di rientro previsto dall'articolo 1, comma 1055, della legge finanziaria per il 2007, nonché dell'Ente irriguo umbro-toscano, anche ai fini di promuovere una verifica sulla

funzionalità e i costi di gestione di tali enti e, eventualmente, di altri organismi ed enti similari;

b) valuti attentamente la Commissione di merito l'opportunità, in relazione al contenuto positivo dell'articolo 4-*novies*,

di introdurre tutte le modifiche alla normativa vigente, che risultino necessarie alla piena ed effettiva attuazione dei piani forestali, considerato che – come è noto – tali piani non sono quasi mai attuati, nonostante le ingenti risorse stanziare per gli studi effettuati.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)16).

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM(2008)17).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)18).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)16); la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM(2008)17); la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE,

2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)18);

acquisito il parere espresso, in data odierna, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), di cui si condividono i contenuti;

tenuto conto che le proposte in esame fanno parte di un pacchetto di misure volto a dare attuazione al piano d'azione globale in materia di energia per il periodo 2007-2009, approvato dal Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007, con il quale si è inteso fornire un quadro di riferimento comune per una strategia europea nel settore energetico;

tenuto conto che il 23 gennaio 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione « Due volte 20 per il 2020 – L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa », che fissa obiettivi am-

biziosi per il 2020 riguardanti la definizione di nuova politica energetica per l'Europa, la lotta alle conseguenze dei cambiamenti climatici nonché il rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività dell'Unione europea, al fine di indirizzare l'Europa verso un futuro sostenibile, sviluppando un'economia a basse emissioni di CO₂ e improntata all'efficienza energetica;

considerato che le proposte mirano in particolare a:

ridurre i gas ad effetto serra del 20 per cento rispetto al 1990 (o del 30 per cento, previo accordo internazionale);

ridurre i consumi energetici del 20 per cento attraverso un aumento dell'efficienza energetica e l'uso dei biocarburanti per il 10 per cento della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti;

ampliare la quota di energie rinnovabili sul consumo energetico finale dell'UE fino al 20 per cento.

tenuto conto che il prossimo 30 novembre 2009 si svolgerà la Conferenza di Copenaghen, nella quale i governi del mondo si riuniranno per la quindicesima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima;

considerato che gli obiettivi prefissati possono offrire importanti opportunità sul versante dell'innovazione e della riconversione industriale, soprattutto in riferimento agli investimenti in tecnologie per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, pur tenendo conto delle giustificate difficoltà di espandere oltre una certa misura il ricorso alle energie rinnovabili, in considerazione della particolare configurazione del nostro territorio, dai vincoli paesaggistici e dalla lentezza dei nostri iter procedurali;

considerata altresì l'esigenza per l'Italia di tutelare il patrimonio naturale e culturale;

apprezzata l'intenzione delle istituzioni europee di collocare l'UE in una posizione di avanguardia nell'impegno per

il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di lotta ai cambiamenti climatici, in modo da svolgere una funzione di promozione e sollecitazione nei confronti di altre aree geografiche;

rilevato, tra l'altro, che il Comitato economico e sociale europeo (CESE), nel suo parere espresso il 17 settembre 2008 sulla proposta COM(2008)13 def, ha accolto con favore il dispositivo proposto nella comunicazione citata per promuovere i progetti di dimostrazione relativi alle tecnologie di cattura e stoccaggio del CO₂ (CCS) nelle centrali elettriche, ma che ha espresso preoccupazione per la mancanza di capacità finanziarie e di opzioni di finanziamento chiaramente definite per il medio (2010-2020) e il lungo periodo (2020 e oltre) e che in tale contesto ha rimarcato che occorre assicurare che i proventi generati dal sistema europeo di scambio delle quote di emissioni (*Emission trading system* – ETS-UE), ad esempio con la vendita all'asta, dopo il 2013, da parte del settore produttore di elettricità, suppliscano in parte all'insufficiente capacità di finanziamento della Commissione;

assunto che lo stesso CESE ha fatto presente che è importante notare che sinora a livello UE non è stato proposto alcun sistema finanziario specifico, né le necessarie garanzie;

tenuto conto che la realizzazione di tali obiettivi non può tuttavia prescindere da una seria analisi della loro sostenibilità, dal punto di vista economico finanziario e con riferimento all'impatto sui sistemi produttivi;

tenuto altresì conto che tale necessità appare tanto più evidente in considerazione della situazione di crisi economica in cui versa l'Europa, in conseguenza del drastico deterioramento degli scenari macroeconomici internazionali, per cui le previsioni relative al prossimo futuro prefigurano una contrazione dei margini di redditività delle imprese europee, già chiamate a far fronte alla sempre più strin-

gente concorrenza di imprese di altre aree geografiche, meno impegnate nel perseguimento degli obiettivi della lotta ai cambiamenti climatici;

considerato che non può quindi essere trascurato il timore che l'aggravamento della crisi economica renda eccessivamente gravoso, per le imprese operanti nei territori degli Stati membri, l'integrale rispetto degli obiettivi stabiliti, in ragione dell'appesantimento dei costi di produzione che ne potrebbe derivare e della conseguente ulteriore perdita di competitività, con il rischio di indurre le imprese stesse alla delocalizzazione con conseguente riduzione dell'occupazione. Tali considerazioni valgono, in particolare, per alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, alla luce delle particolari caratteristiche del sistema produttivo, per la prevalenza di imprese di piccola e media dimensione, ovvero per la incidenza nella specializzazione produttiva di comparti quali quello della siderurgia, del vetro, della ceramica o della carta;

considerato altresì che l'Europa ha già dimostrato, relativamente al patto di stabilità, la capacità di apportare al sistema delle regole adottate gli elementi di flessibilità e di adattamento resisi necessari in relazione all'andamento del ciclo economico, con particolare riguardo agli effetti derivanti dall'aggravamento della crisi;

preso atto che, sotto il profilo economico, la valutazione d'impatto svolta dalla Commissione europea si è fondata su una serie di principi chiave, tra i quali l'efficacia rispetto ai costi, la flessibilità, la necessità di garantire una concorrenza equa tra le industrie comunitarie nell'ambito del mercato interno, la sussidiarietà, la competitività e l'innovazione;

preso altresì atto che il documento della Commissione considera le proiezioni sviluppate nel corso dell'analisi – nonostante esse abbiano tenuto conto delle diverse situazioni nazionali pregresse – « non del tutto affidabili » e ribadisce pertanto che gli strumenti proposti deb-

bano garantire « una flessibilità sufficiente nel modo in cui questi obiettivi sono conseguiti. Se così non fosse, qualsiasi variazione rispetto alle previsioni *ex ante* potrebbe determinare costi che potrebbero essere evitati con strumenti meno rigidi »;

tenuto altresì conto del fatto che la riduzione delle emissioni di gas serra potrebbe provocare un aumento dei costi dell'energia elettrica, in Italia già molto più alti rispetto alla media europea, ed un generalizzato incremento dei costi nei settori ad elevata intensità energetica, con conseguente rischio di perdita di competitività e di aggravio sui bilanci delle famiglie;

ritenendo necessario elaborare misure che, nell'interesse di tutti, possano conciliare la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio naturale con le prospettive di sviluppo e stabilità economica, a partire dalle nostre imprese, che non devono essere penalizzate in modo iniquo;

esprime le seguenti valutazioni, invitando il Governo a condizionare al loro rispetto il suo assenso alla proposta di direttiva:

appare indispensabile valorizzare i meccanismi di flessibilità previsti dal pacchetto di misure proposte, che ci potrebbero aiutare a raggiungere gli obiettivi e ne ridurrebbero il costo, tenendo conto delle peculiarità di ciascun Paese, prima fra tutte il *mix* delle fonti utilizzato da ciascun Stato membro per la propria generazione di energia elettrica nonché il contributo consolidato di fonti di energia rinnovabile (FER), indipendentemente da quando introdotte nel proprio sistema Paese. L'esigenza di apportare alcuni correttivi alle misure contenute nel « pacchetto clima » appare tanto più evidente in considerazione della situazione di difficoltà che si trovano ad affrontare, per effetto della crisi dei mercati finanziari internazionali, i sistemi produttivi europei. La crisi riduce, infatti, le prospettive di redditività

delle imprese operanti nei territori dei Paesi membri e rischia di rendere eccessivamente gravoso l'onere dell'adeguamento dei sistemi produttivi alle regole stabilite;

appare in tal senso altresì indispensabile garantire un'applicazione quanto più ampia possibile del concetto di *carbon leakage* (vale a dire dell'esclusione dal pacchetto delle imprese esposte al rischio di spostamento delle emissioni di CO₂ al di fuori dell'Unione europea), soprattutto con riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, ovvero a particolari comparti manifatturieri quali quello della siderurgia, del vetro, della ceramica o della carta;

sarebbe opportuno realizzare l'introduzione del meccanismo delle aste in misura progressiva anche per quanto riguarda il settore termoelettrico, in modo da evitare che le quote siano acquisite integralmente da soggetti con maggiore capacità di spesa a scapito delle piccole e medie imprese;

sarebbe opportuno assegnare le quote di emissione sulla base di parametri (*benchmarks*) di efficienza, e non delle emissioni storiche, in modo da premiare chi ha già investito in tecnologie « pulite »;

sarebbe opportuno affermare il carattere non vincolante degli obiettivi intermedi, per lasciare i Paesi liberi di raggiungerli nella maniera più funzionale alla loro struttura produttiva e alle caratteristiche proprie di ogni Stato membro;

occorrerebbe definire soglie minime che consentano di escludere le aziende più piccole che contribuiscono in misura non significativa in termini di emissione;

occorre includere all'interno del pacchetto un obiettivo vincolante circa l'elevazione al 20 per cento di efficienza energetica in cui l'Italia ha raggiunto performance migliori di altri paesi membri e si colloca ai primissimi posti al

mondo per efficienza nella produzione di energia elettrica;

occorrerebbe valutare la possibilità di tenere conto, nell'ambito dello scambio di quote di emissioni, anche dei crediti derivanti dall'applicazione di tutti i meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (tra i quali CDM e JI);

andrebbe garantito un meccanismo di applicazione della direttiva, che consenta il pieno coinvolgimento dei rappresentanti dei settori interessati, assicurando al contempo il riconoscimento degli sforzi già compiuti dai sistemi industriali più avanzati, come quello italiano, fortemente spinto da tempo ai risparmi energetici, data la sua fortissima dipendenza dalle importazioni dall'estero;

occorrerebbe prevedere misure di semplificazione e chiarezza amministrativa delle c.d. « procedure verdi », volte a superare iter burocratici complessi, sia nei confronti dei cittadini che scelgono una riconversione ecologica nei consumi domestici, sia nei confronti delle aziende pubbliche e private, costrette a superare numerose barriere procedurali in ordine alla produzione di energia rinnovabile;

occorrerebbe mettere in campo politiche capaci di ridurre l'incidenza dei trasporti sulle emissioni climalteranti, orientate a investire nel trasporto collettivo, a potenziare quello ferroviario e i servizi di trasporto pubblico locale e urbano, a completare il processo di elettrificazione della rete ferroviaria nel sud del Paese;

occorrerebbe promuovere — anche attraverso un piano di ripartizione degli obiettivi con le regioni e gli enti locali, secondo un modello già adottato in altri Paesi dell'Unione europea — interventi che favoriscano la sostenibilità energetico-ambientale dei programmi edilizi, comprensivi di incentivi per la costruzione di immobili improntati a criteri di risparmio energetico e l'utilizzo di materiali di costruzione ecologici con ridotto

impatto ambientale (c.d. bioedilizia); sostenere interventi orientati all'efficienza e al risparmio energetico in tutti gli usi civili e abitativi (illuminazione, riscaldamento, elettrodomestici);

occorrerebbe, infine, sostenere lo sviluppo dei distretti agroenergetici al fine di valorizzare sia le risorse disponibili sul

territorio (solare, idrica, eolica), sia quelle direttamente producibili o ricavabili dalle proprie attività (biogas, biocarburanti, biomasse), sia da attività di forestazione e manutenzione dei boschi, con conseguenze vantaggiose sia sul piano della tutela ambientale e del territorio che per il reddito degli agricoltori.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante il riparto per l'anno 2008 di contributi agli enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 52 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103
INTERROGAZIONI:	
5-00679 Meta: Trattamento economico del commissario straordinario di Alitalia	101
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	104
5-00221 Bocci: Iniziative per valutare la strategia aziendale di Trenitalia relativa agli impianti OMC di Foligno	101
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	105
5-00486 Grimoldi: Realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Monza e l'aeroporto di Malpensa	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	107
5-00636 Braga: Riduzione dei servizi ferroviari sulle tratte che collegano Chiasso, Como e Milano	102
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	108
AVVERTENZA	102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per

le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.40

Schema di decreto ministeriale recante il riparto per l'anno 2008 di contributi agli enti operanti nel settore della navigazione aerea.

Atto n. 52.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maurizio IAPICCA (Pdl), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame viene presentato ai sensi dell'articolo 1, commi 40-44, della legge n. 549 del 1995, ai sensi dei quali si prevede che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati in una tabella allegata alla legge stessa, siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto delle somme stanziare su tali capitoli è effettuato ogni anno da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Ricorda che nella materia è successivamente intervenuta la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che all'articolo 32, comma 2, prevede, con riguardo al riparto delle risorse stanziare su ciascuno di tali capitoli, che esso debba essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

Sottolinea, in proposito, che per i prossimi esercizi sarebbe opportuno garantire la presentazione dello schema di decreto nei tempi indicati dalle norme sopra citate, anche per consentire agli enti beneficiari di programmare adeguatamente la propria attività sulla base delle somme attribuite.

Evidenzia che per l'esercizio 2008 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2007 aveva assegnato al Ministero dei trasporti, sul capitolo di spesa 1952 del macroaggregato 1.4.2 (Interventi) del Programma 1.4 (Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo), uno stanziamento di 332.000 euro, importo

successivamente ridotto, a seguito di variazioni negative di bilancio, a 276.789,97 euro.

Rileva, quindi, che lo schema di decreto in esame, dispone il riparto dell'importo iscritto per l'anno 2008 sul capitolo 1952 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, che ammonta, come si è detto, a 276.789,97 euro e che tale importo viene così ripartito: una quota di euro 252.240,00 all'Aero Club d'Italia, con una riduzione di circa 17.000 euro rispetto al precedente esercizio; una quota di euro 24.549,97 all'Istituto italiano di navigazione, con una riduzione di circa 1.600 euro rispetto al precedente esercizio.

Ricorda che l'Aero Club d'Italia è un ente pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'interno e riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'aviazione nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistico-promozionali, culturali, di utilità sociale e civile e attività collegate. Fra le principali attività dell'ente vanno segnalati la formazione aeronautica dei giovani, la diffusione della cultura aeronautica; lo sviluppo del turismo e dello sport aereo; la soprintendenza di ogni pubblica manifestazione aeronautica; il patrocinio e la tutela degli interessi aeronautici; l'esercizio del potere sportivo aeronautico previsto dal codice sportivo della Federazione aeronautica internazionale (FAI) e dal regolamento sportivo nazionale; l'istruzione e l'allenamento dei piloti, secondo le specifiche che possono essere determinate in apposite convenzioni.

Ricorda infine che l'Istituto italiano di navigazione è un ente senza fini di lucro con personalità giuridica, costituito a Roma nel 1959 e membro dell'associazione internazionale degli istituti di navigazione (IAIN), nonché membro fondatore del gruppo europeo degli istituti di navigazione (EUGIN). L'Istituto promuove lo sviluppo tecnico e scientifico della naviga-

zione e contribuisce alla conoscenza dei sistemi di navigazione e della loro evoluzione tecnologica. Fra le attività educative e di formazione professionale cui l'Istituto partecipa, organizzate da centri di ricerca, università e scuole tecniche, hanno per obiettivo l'insegnamento di discipline, la diffusione delle conoscenze e degli strumenti operativi necessari per chi operi nei vari settori della navigazione.

Ritiene in conclusione di proporre parere favorevole allo schema di decreto in esame e illustra la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.50

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino e Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.50

5-00679 Meta: Trattamento economico del commissario straordinario di Alitalia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, risponde nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta data dal rappresentante del Governo, che, a suo giudizio, non ha offerto alcun elemento informativo che permetta di conoscere l'ammontare del trattamento economico del commissario straordinario di Alitalia. Ricorda che la richiesta di informazioni al riguardo è stata fatta dal

proprio gruppo con uno spirito non demagogico né strumentale, ma solo per soddisfare l'esigenza di trasparenza doverosa nei confronti del Parlamento. Rileva che l'applicazione della normativa in base alla quale calcolare il compenso dell'amministratore di Alitalia, richiamata nella risposta del rappresentante del Governo, comporta un compenso di circa 15 milioni di euro. Ritiene che l'applicazione della legge dovrebbe portare alla tutela anche degli interessi degli azionisti e dei creditori, in particolare delle piccole e medie imprese fornitrici di Alitalia, che rischiano di fallire, in quanto su di esse ricadono maggiormente le conseguenze della crisi della compagnia. Ricorda che neppure all'interno del decreto-legge cosiddetto « anticrisi » sono contenute norme a favore di questi soggetti e anticipa emendamenti del proprio gruppo in tal senso. Ribadisce l'opportunità che il Parlamento sia informato dell'entità del compenso assegnato al commissario straordinario di Alitalia e preannuncia che il proprio gruppo vigilerà sulla questione. In conclusione auspica un uso equilibrato delle scarse risorse disponibili, in modo da far fronte in primo luogo alle esigenze indifferibili e da tutelare i soggetti più deboli.

5-00221 Bocci: Iniziative per valutare la strategia aziendale di Trenitalia relativa agli impianti OMC di Foligno.

Il sottosegretario Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianpiero BOCCI, replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa e rileva che ci si trova di fronte all'impianto nazionale di manutenzione ciclica di locomotori ferroviari più importante in Italia. Sottolinea che l'atteggiamento di Trenitalia al riguardo appare assai discutibile. Invita pertanto il Governo a verificare la strategia dell'azienda e a prevedere interventi volti a tutelare un impianto che ha

rivestito un ruolo essenziale per la manutenzione delle locomotive e che rappresenta ancora oggi un patrimonio per tutto il Paese.

5-00486 Grimoldi: Realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Monza e l'aeroporto di Malpensa.

Il sottosegretario Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo GRIMOLDI (LNP) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e invita il sottosegretario a vigilare su un'opera che è essenziale per collegare la provincia di Monza e Brianza con l'*hub* di Malpensa e che agevolerebbe lo spostamento di larga parte del traffico di quella zona dalla gomma alla ferrovia. Ricorda che si tratta di un'area con una straordinaria intensità di attività produttive, rivolte principalmente all'esportazione e che l'intervento oggetto dell'interrogazione potrebbe incentivarne ulteriormente lo sviluppo imprenditoriale.

5-00636 Braga: Riduzione dei servizi ferroviari sulle tratte che collegano Chiasso, Como e Milano.

Il sottosegretario Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare per la risposta puntuale data dal rappresentante del Governo, dichiara tuttavia che non può ritenersi pienamente soddisfatta. Emerge, infatti, anche dalla risposta resa dal sottosegretario che il nuovo orario, che entrerà in vigore dal prossimo anno, determinerà problemi che solo in parte sono stati risolti in sede di accordo tra Trenitalia e Regione Lombardia. Infatti, oltre ad una riduzione del numero dei treni, si

registrerà un'assenza di collegamenti in fasce orarie essenziali per i lavoratori e studenti pendolari. Ricorda che anche le associazioni dei pendolari e gli enti locali hanno evidenziato che il nuovo orario risulta del tutto insoddisfacente per garantire un livello di servizio necessario in quell'area. Lamenta che tale situazione, oltre a non incentivare l'uso del treno come mezzo di trasporto, penalizza un centro importante come Como e non ne asseconda la vocazione turistica. Rileva, invece, che in questa zona sarebbe importante un rafforzamento dei servizi ferroviari, anche per valorizzare la stazione di Chiasso, che costituisce una valida alternativa alla stazione di Como S. Giovanni. Sottolinea che anche sulla linea Como-Lecco sarebbe opportuno prevedere un rafforzamento dei servizi ferroviari. Auspica che, come prospettato dal sottosegretario, le risorse stanziare nel decreto legge n. 185 del 2008 siano utilizzate per queste finalità. Ritiene comunque necessari ulteriori interventi e in tal senso invita il Governo a considerare le politiche di trasporto un elemento centrale per lo sviluppo economico del Paese.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 185/2008 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
C. 1972 Governo.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale recante il riparto per l'anno 2008
di contributi agli enti operanti nel settore della navigazione aerea.
(Atto n. 52).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminata la relazione sullo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2008, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (atto n. 52),

segnalata per gli anni successivi l'opportunità che lo schema di decreto sia trasmesso al Parlamento in modo più tempestivo, anche al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria agli enti beneficiari dei contributi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00679 Meta: Trattamento economico del commissario straordinario di Alitalia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in Commissione n. 5-00679 dell'onorevole Michele Pompeo Meta ed altri è intesa a conoscere quali siano il contratto e il corrispettivo economico del commissario straordinario della società Alitalia.

Al riguardo, si fa presente che il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta « legge Marzano »), convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, modificato recentemente dal decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2008, n. 166 prevede che « per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso ed oltre sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Infatti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 29 agosto 2008, è stata disposta l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. e la nomina a Commissario straordinario del prof. Fantozzi.

Pertanto, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà essere determinato il relativo compenso del prof. Fantozzi, ma attualmente non risulta che si sia ancora provveduto alla sua determinazione.

A conferma di quanto ora dichiarato, si soggiunge che la questione ha formato oggetto anche di un comunicato stampa da parte della società Alitalia, in data 27 novembre 2008, nel quale si fa presente quanto segue:

a) il prof. Fantozzi non ha avuto ad oggi alcuna proposta né sottoscritto alcun contratto o compenso; nel frattempo la Camera dei Deputati ha correttamente sospeso l'erogazione della sua indennità a decorrere da settembre;

b) la materia dei compensi dei commissari straordinari è regolata dal decreto ministeriale 28 luglio 1992 n. 570 che è stato sempre applicato in tutte le precedenti procedure anche meno complesse del caso Alitalia;

c) la tariffa prevista in tale decreto ministeriale fa riferimento (con valori minimi e massimi) alla massa degli attivi, del passivo, all'ammontare dei realizzi, eccetera: pertanto si tratta di grandezze che saranno notate e controllate dal giudice al termine della procedura commissariale;

d) pertanto, quale esso sia, il compenso del Commissario sarà controllato dal giudice della procedura e, salvi eventuali acconti, liquidato al termine di un periodo che, per la presenza di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria potrà durare fino a sette anni.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00221 Bocci: Iniziative per valutare la strategia aziendale di Trenitalia relativa agli impianti OMC di Foligno.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni evidenziate nell'atto parlamentare in esame occorre premettere che gli aspetti riguardanti scelte gestionali ed organizzative dell'impresa ferroviaria non sono suscettibili di diretto controllo da parte del Ministero, alla luce dei principi di autonomia recati dalle norme vigenti: in particolare si richiama l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 che espressamente sancisce il principio di « autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie ». Tali scelte possono eventualmente essere soggette a valutazione nell'ambito dell'esercizio dei poteri dell'azionista della *holding* F.S.

Tanto doverosamente premesso, si fa presente che l'Officina di Manutenzione Ciclica (OMC ex OGR) di Foligno riveste, da sempre, un ruolo centrale nel sistema nazionale della manutenzione di Trenitalia – sia dal punto di vista delle dimensioni che sotto l'aspetto operativo – in riferimento alle specifiche lavorazioni dedicate alla manutenzione delle locomotive.

La centralità del ruolo dell'Officina di Foligno nel reticolo degli impianti manutentivi è maggiormente evidenziata dalla scelta organizzativa di stabilire, proprio a Foligno, la sede della Linea Locomotive da cui dipendono (oltre allo stesso Impianto di Foligno) anche le altre Officine, allocate

sul territorio nazionale, impegnate nelle attività di manutenzione ciclica delle locomotive.

Nell'impianto di manutenzione ciclica di Foligno, che è il più grande d'Italia, prestano attualmente attività lavorativa circa 600 dipendenti tra tecnici ed impiegati.

Nel periodo che va dal 2002 al 2006 sono state effettuate circa 100 assunzioni di personale che hanno sostanzialmente compensato gli esodi del periodo considerato. Dal 2006 ad oggi sono stati trasformati a tempo indeterminato 65 contratti di apprendistato e nel 2008 è stato dato corso all'assunzione di 6 nuovi apprendisti.

Per quanto attiene alle attività esternalizzate, si precisa che queste sono strettamente connesse a specifiche esigenze lavorative di natura congiunturale ed, in particolare, alle attività di *revamping* che sono, per propria natura, circoscritte nel tempo.

Tali attività rappresentano per l'Officina di Foligno una quota del 12 per cento delle ore di produzione complessive dell'Impianto, percentuale peraltro nettamente inferiore alla media nazionale delle Officine di Manutenzione Ciclica.

Al riguardo, è opportuno porre in rilievo che le attività esternalizzate di cui trattasi riguardano – in linea con le intese intercorse con le organizzazioni sindacali

locali – lavorazioni di minore complessità valore economico di tali attività è inferiore al 5 per cento del valore economico globale delle lavorazioni effettuate nell’Impianto di Foligno.

Si sottolinea, infine, come l’attività dell’Officina di Foligno risulti coerente con le

linee guida del Piano Industriale della Società.

Il Piano Industriale, infatti, tiene conto dell’introduzione di nuove tecnologie e dei recenti investimenti in nuovo materiale rotabile, che tendono a ridurre in modo sensibile le esigenze di manutenzione ciclica.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00486 Grimoldi: Realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Monza e l'aeroporto di Malpensa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Riguardo la riqualificazione della tratta « Saronno-Seregno », la Società Ferrovie Nord, in qualità di soggetto attuatore, avendo concluso l'iter procedurale per l'approvazione del progetto definitivo ha provveduto ad esperire la gara d'appalto in data 16 luglio 2007.

I lavori sono stati aggiudicati ed il contratto stipulato il 4 agosto 2008.

Per la realizzazione dell'intervento è prevista la seguente tempistica:

per la progettazione esecutiva: 5 mesi;

per approvazione progetto esecutivo: 2 mesi;

per l'esecuzione dei lavori: 24 mesi.

La copertura finanziaria dell'opera è assicurata per circa 26,05 milioni di euro da fondi regionali e da finanziamenti disponibili sulla legge n. 611 del 1996 trasferiti alla Regione e per circa 48,53 milioni di euro da risorse previste dalla legge obiettivo.

Riguardo il « Nodo di interscambio di Cesano Maderno all'intersezione tra le linee Ferrovienord Milano-Asso e Saronno-Seregno » si comunica che il progetto definitivo è stato approvato dalla Regione Lombardia con decreto n. 2237 dell'8

marzo 2007, previo nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero dei trasporti nell'agosto 2006.

A seguito delle approvazioni, Ferrovie Nord ha avviato gli adempimenti necessari alla indizione della procedura di appalto che si è conclusa il 4 novembre 2008 con l'aggiudicazione dei lavori.

I tempi di realizzazione dell'intervento sono fissati in 18 mesi.

La copertura finanziaria dell'opera pari a circa 7,38 milioni di euro è assicurata da finanziamenti di cui all'« Accordo di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 ai fini dell'attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di investimenti nel settore dei trasporti », sottoscritto il 12 novembre 2002 per circa 3,16 milioni di euro e da fondi regionali di cui alla legge regionale n. 31 del 1996 per circa 4,23 milioni di euro.

La riqualificazione della linea Saronno-Seregno e la realizzazione del nodo di interscambio di Cesano Maderno consentirà di attivare servizi ferroviari per l'aeroporto di Malpensa, da nord mediante la linea Asso-Milano delle Ferrovienord e da Milano Centrale via Seregno-Saronno.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00636 Braga: Riduzione dei servizi ferroviari sulle tratte che collegano Chiasso, Como e Milano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La questione della paventata soppressione di alcuni servizi tra Chiasso/Como e Milano centrale rappresentata dagli onorevoli interroganti appare centrata su collegamenti che ineriscono in buona parte all'utenza pendolare o che, in ogni caso, riguardano spostamenti di breve-medio raggio che, di norma, ricadono nell'area di interesse di intervento delle Regioni.

È importante inoltre ricordare che il Governo si è adoperato per reperire risorse per 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di assicurare la continuità dei servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale e trasporto nazionale merci e passeggeri, mediante apposite misure normative inserite nel decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008.

In sede di ripartizione dei fondi, da effettuarsi mediante decreto del Ministero dell'economia e finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, una quota parte degli stessi potranno essere destinati alle finalità in esame.

Per quanto attiene, quindi, agli specifici collegamenti che interessano gli onorevoli interroganti, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che, a partire dall'orario in vigore dal prossimo 14 dicembre, nella fascia mattutina compresa tra le 5.00 e le 7.00 sono previsti 4 collegamenti regionali che consentiranno ai viaggiatori pendolari della relazione Chiasso-Como-Milano di raggiungere il capoluogo lombardo prima delle 8.00.

Pertanto, il servizio regionale su tale relazione, anche se con una lieve rimodulazione degli orari di arrivo/partenza, non subirà alcuna riduzione rispetto all'attuale offerta.

Il treno Regionale 10749 Como-Milano non verrà soppresso ma attestato a Milano Lambrate con arrivo alle ore 7:20 anziché a Milano Centrale; ciò, in quanto la capacità ricettiva di quest'ultima stazione, dal prossimo orario, sarà interessata da profonde e significative variazioni che caratterizzeranno la nuova offerta ferroviaria.

Relativamente al servizio regionale in fascia serale (dalle 17.30 alle 20.00) da Milano verso Como-Chiasso, dal prossimo cambio orario verranno complessivamente confermati gli attuali collegamenti regionali, con le stesse modalità di fermate salvo alcune lievi modifiche negli orari di partenza/arrivo legate all'attuazione del cadenzamento sulla direttrice.

Pertanto, unitamente alla Regione Lombardia, è stata valutata anche l'ipotesi di prolungare fino a Chiasso il treno in partenza da Milano P.G. alle ore 18.08, attestato a Como; il provvedimento non è stato ritenuto attuabile con il cambio orario del 14 dicembre prossimo, per problematiche legate alla ricettività della stazione di Chiasso.

Per quanto concerne i servizi «Cisalpino», si ricorda che Cisalpino è una società italo-svizzera, che opera in regime di mercato e provvede autonomamente alla programmazione della propria offerta, Pertanto, in ordine ai rilievi al riguardo avanzati nell'interrogazione in oggetto, si è provveduto ad acquisire dalla predetta

Società Cisalpino i relativi elementi di risposta, che si sintetizzano di seguito.

Per il 2009, Cisalpino ha rimodulato la propria offerta commerciale sulla relazione Milano-Como-Chiasso i cui collegamenti passeranno dai 15 attuali, in direzione sud-nord, agli 11 previsti con il cambio orario del prossimo 14 dicembre ed ai 12 del giugno 2009; nel contempo, la medesima Società attuerà un miglioramento qualitativo del servizio attraverso l'immissione in servizio dei nuovissimi ETR 610 che sostituiranno buona parte degli attuali materiali convenzionali.

Specificatamente, dal 14 dicembre, nella fascia oraria 19,10/00,10 (citata dagli interroganti) sono previsti due collegamenti in partenza da Milano Centrale alle ore 19.10 e alle 20.10 (con fermata a Como S.G., rispettivamente alle 19,43 e alle 20,43) ed un nuovo collegamento (EC 178) di fine settimana (sabato/domenica e domenica/lunedì) in partenza da Milano Centrale alle ore 00.10.

Peraltro, dal cambio orario di giugno 2009, verrà attivato un collegamento in partenza da Milano Centrale alle ore 18,10 con arrivo a Como S.G. alle 18,43.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato dell'ENI, dottor Paolo Scaroni, volta ad acquisire elementi informativi sulle prospettive dell'industria chimica italiana 110

AVVERTENZA 110

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 dicembre 2008.

Audizione dell'Amministratore delegato dell'ENI, dottor Paolo Scaroni, volta ad acquisire elementi informativi sulle prospettive dell'industria chimica italiana.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi.*

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 111
- DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 111

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

- 5-000755 Barani: Carni suine di origine irlandese contaminate da diossina 112
ALLEGATO (Testo della risposta) 113
- 5-00756 Livia Turco: Definizione dei criteri in base ai quali stipulare le transazioni con i soggetti talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie 112

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini . 112

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.15.

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, avverte che, nel corso dell'esame in sede referente, le parti di interesse della Commissione non sono state modificate.

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare un ordine del giorno in Assemblea al fine di impegnare il Governo ad affrontare il tema degli stipendi dei ricercatori, la cui inadeguatezza è particolarmente evidente se essi vengono confrontati, ad esempio, con gli stipendi degli specializzandi in medicina. Formula infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Carmine Santo PATARINO (PdL), *relatore*, avverte che la XIII Commissione non ha modificato le parti del provvedimento in esame rientranti nell'ambito di competenza della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.30.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-000755 Barani: Carni suine di origine irlandese contaminate da diossina.

Lucio BARANI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, volta ad acquisire elementi circa le iniziative del Governo per tutelare i consumatori italiani rispetto al rischio derivante dalla commercializzazione in ambito comunitario di carni suine contaminate da diossina.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato*), precisando altresì che il Governo italiano ha già segnalato alla Commissione europea l'esigenza di un'etichettatura europea delle carni, per il momento limitatamente a quelle bovine. Il Governo ha altresì rivolto un appello all'autoregolamentazione per i produttori di carni suine, affinché appongano un'etichettatura attestante l'italianità del prodotto.

Lucio BARANI (PdL), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto, apprezzando la tempestività con cui il Governo ha proceduto a disporre i maggiori controlli resisi necessari e auspica che prosegua nella stessa direzione. Auspica altresì che i consumatori privilegino, anche per ragioni di sicurezza, i prodotti italiani.

5-00756 Livia Turco: Definizione dei criteri in base ai quali stipulare le transazioni con i soggetti talassemici, emotrasmusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 dicembre 2008.

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.

C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

ALLEGATO

5-00755 Barani: Carni suine di origine irlandese contaminate da diossina**TESTO DELLA RISPOSTA**

Non appena pervenuta, tramite il Sistema di Allerta Rapido Europeo, la comunicazione relativa alla avvenuta commercializzazione, in ambito comunitario, di carni suine di origine irlandese contaminate da diossina presente nei mangimi, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha attivato, coordinato e monitorato tutti i controlli necessari.

Come reso noto con il Comunicato stampa n. 422 del 7 dicembre 2008, è stato diramato l'allerta agli Assessorati alla sanità regionali, con l'obbligo di rintraccio e sequestro cautelativo di tutte le carni suine irlandesi e di prodotti eventualmente trasformati introdotti in Italia a partite dal 1° settembre 2008, mentre analoga attività di sequestro cautelativo delle carni è svolta dal Comando Carabinieri per la tutela della salute.

Oltre al rintraccio e al sequestro delle partite di carni suine spedite dall'Irlanda dal 1° settembre 2008, sono stati predisposti, in via cautelare, anche controlli su partite di carni bovine irlandesi.

Tali interventi sono stati resi possibili grazie al peculiare sistema di controllo nazionale degli alimenti di origine animale provenienti da altri Paesi comunitari, che consente di disporre immediatamente di dati utili per il rintraccio delle merci attraverso il sistema informativo utilizzato da specifici Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari.

Relativamente agli ulteriori interventi da assumere per rafforzare le misure di prevenzione sanitarie in atto, assicuro che

questo Ministero è in continuo contatto con i competenti servizi della Commissione europea tramite il citato Sistema di Allerta Rapido e intende predisporre tutti i provvedimenti, opportuni e condivisi, che potranno rendersi necessari.

Per quanto riguarda i controlli sulle produzioni nazionali di alimenti di origine animale e mangimi, ricordo che il Ministero predispone annualmente Piani di controllo ufficiali per la ricerca dei residui negli alimenti di origine animale (Piano Nazionale Residui « PNR ») e nei mangimi (Piano Nazionale Alimentazione Animale « PNAA ») che prevedono, tra l'altro, la ricerca delle diossine.

Riguardo alla presenza di diossine in farine ad uso mangimistico nel nostro Paese, si precisa che i controlli del « PNAA » comprendono sia quelli su farine di carne sia i controlli su farine vegetali destinate alle varie specie animali (bovini, suini, ovi-caprini e acquacoltura): tutti i campioni analizzati nel 2007 e nel 2008 sono risultati negativi.

Più in particolare, si segnala che i Carabinieri N.A.S. stanno effettuando una serie di capillari controlli in ambito nazionale nei confronti di società di importazione, distributori e centri di commercializzazione all'ingrosso e al minuto di carni, finalizzati ad evitare l'immissione in commercio di partite di carni potenzialmente contaminate.

Alla data odierna, d'intesa con gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari ed in coordinamento con le Aziende

Sanitarie Locali, sono stati controllati 35 siti d'importazione: l'attività ispettiva ha consentito di sottoporre a sequestro cautelativo, in via precauzionale, oltre 260 tonnellate di carni suine provenienti dall'area geografica d'interesse.

Inoltre, nessuna anomalia è stata finora riscontrata presso 228 esercizi com-

merciali, tra supermercati e negozi di vendita al minuto, ispezionati a decorrere dal 7 dicembre 2008.

Anche l'attività ispettiva espletata dai Carabinieri N.A.S. mi consente di sottolineare che, allo stato attuale, non sono emersi elementi circa l'impiego, in Italia, di mangimi contaminati da diossina.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	115
Ratifica Accordo partenariato e cooperazione con Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115

SEDE REFERENTE:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	116
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i>)	120
AVVERTENZA	119

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica Accordo partenariato e cooperazione con Tagikistan.

C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2008.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.35.**SEDE REFERENTE**

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di attendere i pareri delle altre Commissioni, e in particolare quello della Commissione Bilancio, prima di valutare le successive modalità di esame del provvedimento.

Avverte quindi che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XII, XIV e della Commissione per le questioni regionali. Le Commissioni II e VI sono in questo momento convocate sull'argomento, mentre la XI Commissione non è convocata per la giornata di oggi e quindi non esprimerà il parere.

Ricorda inoltre gli emendamenti presentati sono in distribuzione (*vedi allegato*).

Carlo NOLA (Pdl), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri era stata discussa l'opportunità di ritirare tutti gli emendamenti, al fine di ripresentarli in Assemblea, demandando al Comitato dei nove il compito di esaminarli e di individuare le possibili modifiche da apportare, dopo aver acquisito tutti i necessari elementi di valutazione.

Al riguardo, osserva che il parere della Commissione Bilancio contiene alcune condizioni volte a superare i problemi di copertura finanziaria del provvedimento; tale parere va sicuramente recepito, ma, per sua natura, non esclude che possano essere individuate soluzioni diverse agli stessi problemi, che consentano di pervenire anche a risultati preferibili nel merito. Rileva inoltre che i pareri espressi contengono anche ulteriori indicazioni che possono contribuire al miglioramento del testo. Vi sono poi i numerosi emendamenti presentati da tutti i gruppi, che meritano

una più approfondita verifica dal punto di vista della formulazione e della copertura finanziaria, in quanto nel merito trattano di temi ampiamente condivisi.

Per questi motivi, confida che con un ulteriore approfondimento sia possibile trovare una soluzione al complesso delle questioni in gioco e pervenire a un risultato utile per la Commissione. Invita pertanto al ritiro di tutti gli emendamenti, sottolineando che in tal modo non verrà pregiudicata la possibilità di alcuna successiva decisione, ma si potrà definire con maggiore puntualità il quadro delle modifiche da apportare al provvedimento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), rilevato come dall'intervento del relatore emerga l'esistenza di problemi anche non chiaramente esplicitati, sottolinea che finora l'*iter* del provvedimento è stato rivolto più ai *mass media* che alle aule parlamentari ed è infine arrivato alla Camera con evidenti problemi di copertura finanziaria, sanzionati dal parere della V Commissione. Invita pertanto il Ministro a indicare chiaramente come si possa agevolare il successivo esame del disegno di legge, che scade il prossimo 3 gennaio. Al riguardo, il suo gruppo ha concretamente dimostrato ampia disponibilità a portarlo avanti.

Il Ministro Luca ZAIA conferma la propria volontà di portare avanti il provvedimento. Osserva che il Senato ha analizzato numerose proposte, anche perché il decreto-legge ha offerto l'occasione di affrontare questioni non risolte in sede di manovra finanziaria, come quelle relative al Fondo di solidarietà nazionale e alle agevolazioni previdenziali. Allo stato, esistono tuttavia i problemi di copertura finanziaria indicati dalla Commissione Bilancio, che possono essere risolti anche in modo diverso, per esempio con una riduzione di pochi giorni del termine relativo alle agevolazioni previdenziali.

Condivide pertanto la proposta del relatore, che consentirebbe di individuare le soluzioni più adeguate a tali problemi, e osserva che il ritiro degli emendamenti

non costituisce una rinuncia agli stessi, ma consente semmai di pervenire a risultati più soddisfacenti su tutto un complesso di questioni che andrebbero risolte.

Per quanto riguarda l'esposizione mediatica che ha accompagnato l'iter del decreto-legge, precisa che essa è derivata dalla normale attività giornalistica e non da iniziative del Governo.

Viviana BECCALOSSI (PdL) rileva che in questi giorni sia la maggioranza sia l'opposizione hanno lavorato per cercare di migliorare il decreto-legge e arrivare alla sua tempestiva conversione. Nella seduta di ieri la Commissione ha convenuto sull'opportunità di attendere il parere della Commissione Bilancio: in effetti, tale parere fornisce una utile risposta ai problemi sollevati nella fase iniziale del dibattito presso quella Commissione. Osserva poi che, in base ad ulteriori informazioni acquisite, come la pronuncia in sede europea sugli interventi per l'influenza aviaria, si potrebbero rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie per alcune proposte della maggioranza e dell'opposizione, che i gruppi hanno già valutato.

Ritiene pertanto percorribile l'invito del relatore e auspica che il Comitato dei nove possa riunirsi quanto prima per esaminare gli emendamenti che ad esso saranno rinviati.

Roberto ROSSO, *presidente*, precisa che gli emendamenti ritirati dovranno essere formalmente ripresentati all'Assemblea.

Giuseppina SERVODIO (PD), premesso che non vi è la concreta possibilità di esaminare oggi gli emendamenti, crede che spetti al senso di responsabilità di ciascun gruppo ritirarli per ripresentarli all'Assemblea, consentendo alla Commissione di riferire domani alla stessa Assemblea.

Sul piano politico, nel prendere atto con soddisfazione della presenza del Ministro, che sembra smentire un'impresione di rinuncia che pure era stata avvertita, sottolinea che si tratta ora di individuare alcuni emendamenti prioritari necessari per « irrobustire » il decreto-

legge, inizialmente piuttosto debole, migliorando il lavoro del Senato. In proposito, invita il Ministro a dare indicazioni utili per il lavoro che, sulla base delle proposte presentate, dovrà compiere il Comitato dei nove.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), nell'auspicio che continui a prevalere il senso di responsabilità e il dialogo tra le parti politiche, ritiene opportuno il ritiro degli emendamenti in questa fase, come proposto dal relatore, e invita la Commissione a concentrarsi sulle misure essenziali che potranno integrare quelle importanti già contenute nel provvedimento.

Luca BELLOTTI (PdL) osserva che la strada indicata dal relatore – di ritirare gli emendamenti e ripresentarli in Assemblea – deve implicare la disponibilità del Governo ad accettare le proposte emendative più sostenibili alla Camera e a ottenere la definitiva conversione del decreto-legge da parte del Senato entro i termini di decadenza. Ritiene peraltro preferibile procedere alla disamina delle proposte presentate, per individuare sin da questo momento quelle che potranno essere accolte. In caso contrario, vi potrebbe essere il rischio di « affossare » il provvedimento.

Viviana BECCALOSSI (PdL) sottolinea che già i gruppi hanno avuto numerosi incontri informali per individuare le modifiche da apportare.

Giuseppe RUVOLO (UdC) sottolinea che il decreto-legge è il primo provvedimento che rientra nella competenza primaria della Commissione, che finora ha potuto solo esprimere pareri su testi all'esame di altre Commissioni. Addirittura, poi, il decreto-legge « anticrisi » neppure contiene misure per l'agricoltura e quindi neppure verrà esaminato da questa Commissione. La circostanza è grave, se si pensa alla gravità della crisi che investe i settori dell'agricoltura e della pesca.

Il suo atteggiamento vuole essere in ogni caso – come sempre – costruttivo e non polemico. Deve però rilevare che il

decreto-legge è nato scarno ed è stato profondamente modificato dal Senato, anche con interventi non tutti apprezzabili. Resta il fatto che, pur nello sforzo di collaborazione che si potrà compiere, si potrà pervenire ad un risultato comunque inadeguato per l'agricoltura. Infatti, non vi è alcuna certezza che si potranno affrontare positivamente le esigenze più importanti, come quelle relative al Fondo di solidarietà nazionale e alle aree svantaggiate. Anche per la situazione delle aziende vitivinicole danneggiate dalla peronospora, il taglio di 50 milioni di euro operato dalla manovra finanziaria, è stato recuperato solo per 10 milioni di euro.

Per questi motivi, invita il Ministro a chiarire quale sarà il suo impegno sul provvedimento e sulle questioni aperte, una volta che si passerà all'esame dell'Assemblea. Non potrebbe accettare infatti di ritirare i suoi emendamenti e di trovarsi poi, in Assemblea, soggetto alle decisioni della maggioranza. Occorre pertanto che ci sia chiarezza ora, se si vuole un percorso positivo del decreto-legge; in caso contrario, deve ritenere che il decreto finirà per decadere.

Ivan ROTA (IdV) osserva che la Commissione Agricoltura ha dimostrato anche in questa occasione senso di responsabilità, in uno sforzo unitario di mantenere vivo e produttivo il dialogo tra le parti politiche, al fine di trovare le migliori soluzioni ai problemi che, via via, si presentavano, al di là dei ruoli svolti e delle appartenenze politiche. Si è trattato di un'assunzione di responsabilità sostanziale dal momento che sostanziali sono state le questioni affrontate, al fine di contribuire al rilancio competitivo del settore agroalimentare. Deve però lamentare come gran parte di questo sforzo unitario della Commissione sia stato dedicato a sopperire a carenze di mera natura finanziaria.

All'assunzione di responsabilità della Commissione deve però corrispondere un'assunzione di responsabilità politica più generale. È infatti da tempo che si sta assistendo, come avvenuto durante l'esame al Senato, ad una campagna mediatica che

crea difficoltà ad un lavoro serio. Il senso di responsabilità impone che si evitino inutili *spot* pubblicitari che non si traducono in interventi di contenuto concreto. Invita pertanto il Ministro, cui riconosce concretezza e sensibilità, a rappresentare al Governo tutto tale esigenza, per non vanificare quei risultati ai quali è possibile pervenire.

Susanna CENNI (PD) rileva che i gruppi hanno svolto un lavoro intenso per individuare le proposte prioritarie e pervenire ad una sintesi condivisa e non vorrebbe che la decadenza del decreto-legge possa essere usata come argomento per non discutere di temi seri, sui quali può realizzarsi un consenso trasversale. Ritiene perciò doveroso riflettere sul ruolo della Commissione e dei suoi componenti, visto che sinora non si è riusciti a compiere alcun atto significativo per l'agricoltura. I precedenti sono pesanti: finora in questa sede si è discusso solo di tagli alle risorse e di quanto mancava in provvedimenti come il Documento di programmazione economico-finanziaria, la manovra finanziaria e ora il decreto « anti-crisi ». Eppure l'agricoltura non è un comparto marginale e costituisce un motore per lo sviluppo.

Per questi motivi, se ancora una volta dovesse accadere che gli emendamenti condivisi vengono poi ritirati, occorrerebbe ragionare seriamente sullo scioglimento della Commissione.

Carlo NOLA (PdL), *relatore*, ritiene, anche per un senso di dignità personale, che occorra prestare attenzione al richiamo testé svolto dall'onorevole Cenni. In generale, occorre uno sforzo per rimettere nei canali giusti ed ordinari il lavoro della Commissione, chiamata a dare risposte alle esigenze del mondo rurale. In particolare, lo strumento del decreto-legge, al di là delle differenze tra le procedure seguite dalle due Camere, non consente di pervenire a buoni risultati e di riconoscere dignità e ruolo al lavoro parlamentare.

Auspica in ogni caso che con il fattivo apporto del Governo la Commissione possa portare a termine positivamente il

lavoro emendativo del provvedimento nella successiva fase di esame in Assemblea. Ribadisce pertanto il suo invito a ritirare tutti gli emendamenti in questa fase.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), preannuncia che i deputati appartenenti al suo gruppo, per senso di responsabilità, ritireranno gli emendamenti presentati, confidando nell'impegno ad un lavoro comune nel corso della discussione in Assemblea per l'individuazione delle priorità.

Osserva quindi che è giusto convertire il decreto in esame, ma deve essere riconosciuta all'opposizione la possibilità di intervenire anche nella definizione del successivo disegno di legge del Governo.

Il Ministro Luca ZAIA, nel sottolineare la sua attenzione verso le esigenze rappresentate nel corso del dibattito, precisa la sua ferma volontà di non far decadere il decreto-legge. Precisa inoltre che esso, nel testo del Governo, conteneva misure essenziali per affrontare questioni reali da definire entro la fine dell'anno. Nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha poi responsabilmente cercato di accogliere le proposte avanzate dai diversi gruppi e di portare avanti il provvedimento. Da questo punto di vista, non è vero che si è trattato di un provvedimento frettoloso e gestito male. Si tenga inoltre presente che egli, settimanalmente presente in Europa, può avvalersi dell'opera di un solo sottosegretario per far fronte alle innumerevoli richieste di incontro e di intervento che sono sottoposte alla sua attenzione. Nel riconoscere che molti provvedimenti di carattere generale non sono intervenuti sui temi agricoli, fa presente che, avuta notizia del cosiddetto decreto « anticrisi », ha convocato i rappresentanti delle filiere agroalimentari per conoscerne le esigenze e invitarli a fornire indicazioni.

Osserva poi che alcune emergenze non sono addebitabili al Governo: se il Fondo di solidarietà nazionale rappresenta oggi un problema, ciò dipende dalle inadeguate previsioni di spesa fatte in passato. Occorre poi ricordare i rilevanti tagli operati in maniera lineare alla spesa di tutti i Ministeri.

In ogni caso, occorre dare una risposta alle esigenze relative al Fondo di solidarietà nazionale e alle agevolazioni previdenziali. Per quanto riguarda il primo punto, si potrebbe ricorrere anche allo strumento del cosiddetto « articolo 68 », che consente interventi finanziari per le assicurazioni; in ogni caso, lo stanziamento individuato dal decreto-legge, pur se insufficiente, consente di affrontare le esigenze per il 2008. Per quanto riguarda il secondo punto, saranno necessarie significative risorse finanziarie.

Invita pertanto la Commissione ad avere fiducia nell'attività del Ministro, che ha interesse a difendere l'agricoltura, pur nei limiti imposti dal bilancio.

Roberto ROSSO, *presidente*, prende atto del ritiro degli emendamenti presentati.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Nola il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roberto ROSSO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00080 Oliverio: *Crisi del comparto olivicolo-oleario.*

7-00093 Negro: *Crisi del comparto olivicolo-oleario.*

7-00094 D'Ippolito Vitale: *Crisi del comparto olivicolo-oleario.*

ALLEGATO

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (C. 1961 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e alle piccole e medie imprese inserire le seguenti: , anche riunite in consorzi o associazioni temporanee.

1. 1. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche se costituite in forma cooperativa, nonché, inserire le seguenti: alle associazioni imprenditoriali agricole e.

1. 2. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 con le seguenti: ai consorzi.

1. 3. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: rivolto al singolo marchio commerciale o.

1. 4. Beccalossi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: o riferito direttamente ad un'impresa.

1. 5. Beccalossi.

ART. 1-bis.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.

1-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

1-bis. 3. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 130 milioni e, per l'anno 2009, della somma di euro 230 milioni.

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1-bis. 4. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata per l'anno 2008 della somma di euro 130 milioni.

1-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

1-bis. 5. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 130 milioni.

1-bis.6. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, sostituire le parole: 65 milioni con le seguenti: 100 milioni.

1-bis. 2. Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al comma 1, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni.

1-ter. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

1-bis. 1. Beccalossi.

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

ART. 1-bis. 1.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese gio-

vanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

1-bis. 02. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 1.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 5,7 ».

1-bis. 01. Ruvolo, Naro.

ART. 1-ter.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

(Proroga di agevolazioni previdenziali).

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10

gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono prorogate per il triennio 2009-2011.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « di 5,5 » sono sostituite dalle seguenti: « di 6,2 ».

1-ter. 1. Beccalossi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

* **1-ter. 3.** Ruvolo, Naro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

* **1-ter. 6.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1-ter.

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, le parole: « 5,5 punti » sono sostituite dalle seguenti: « 6,5 punti ».

1-ter. 5. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 8,2 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 25 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 26,8 milioni di euro.

1-ter. 4. Paolo Russo, Fogliato, Callegari, Rainieri, Negro, Di Caterina, Biava.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2009 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2009 e sostituire il secondo periodo con il seguente: Al-l'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1-ter. 2. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2009 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2009.

1-ter. 4. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-*quater*.

(Fabbricati rurali).

1. L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994.

1-ter. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-*quater*.

1. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, del decre-

to-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, deve intendersi anche quale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati indicati dalle citate norme ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

1-ter. 05. Paolo Russo, Fogliato, Callegari, Rainieri, Negro, Di Caterina, Biava.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-*quater*.

(Interpretazione autentica in materia di Ici).

1. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, deve interpretarsi anche quale esclusione dei fabbricati rurali indicati dal citato articolo 9 dall'imposta comunale sugli immobili ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

1-ter. 06. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-*quater*.

(Salvaguardia delle imprese agricole dell'Ordine Mauriziano).

1. L'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

« 4. Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive assicurando adeguate forme di pubblicità e riconoscendo ai conduttori dei terreni agricoli ed ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, il diritto di prelazione e di riscatto agrari, anche in deroga all'articolo 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni. Il commissario può avvalersi di esperti nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ISMEA, nell'ambito del regime di aiuti di cui alla decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, SG(2001) D/288933, può intervenire a favore dei conduttori di cui al presente comma ».

1-ter. 02. Delfino, Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « si applica » sono aggiunte le seguenti: « a tutto il territorio nazionale ».

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

*** 1-ter. 03.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-quater.

1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « si applica » sono aggiunte le seguenti: « a tutto il territorio nazionale ».

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

*** 1-ter. 07.** Dal Moro, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Fiorio, Luseti, Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi

comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura ».

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

**** 1-ter. 04.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-quater.

(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura ».

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

**** 1-ter. 010.** Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trapolino.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è abrogato il comma 382-ter.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: « biogas, syngas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: « biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è rinumerata riga 7 e la corrispondente fonte è sostituita dalla seguente: « gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione » (...).

3. All'articolo 2, comma 150, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e 3 » sono soppresse.

4. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte » sono soppresse.

5. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « in conto interessi con capitalizzazione anticipata. » è aggiunto il seguente periodo: « Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento ».

2. 1. Bellotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO₂, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in biodiesel, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 kg, il contingente di biodiesel prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.

2. 2. Bellotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La defiscalizzazione del contingente di biodiesel viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di con-

tingente di 180 mila tonnellate previsti dal comma 1, la minore spesa viene destinata all'attivazione della tariffa onnicomprensiva per la remunerazione degli impianti di produzione di energia da biogas e biomasse, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 3. Bellotti.

ART. 2-*bis*.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Le vinacce vergini, nonché.

2-bis. 4. Servodio, Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Al comma 1, prima della parola: esauste *inserire le seguenti:* vergini e.

2-bis. 2. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, prima della parola: distillazione *inserire le seguenti:* vinificazione e.

2-bis. 3. Ruvolo, Naro.

Sostituire la rubrica con la seguente:

Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia vergine ed esausta ed al biogas nei processi di vinificazione e di distillazione.

2-bis. 1. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-*ter*.

1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Ai fini e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera *p*), il proce-

dimento di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas da biomasse agricole non costituisce un trattamento preventivo o trasformazione preliminare, ma integra una fase del processo di produzione ».

2-bis. 04. Bellotti.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

(Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 382 è sostituito dal seguente:

« 382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. »;

b) al comma 382-bis, primo periodo, le parole: « 1 megawatt (Mw) », sono sostituite dalle seguenti: « 1,3 megawatt (Mw) »;

c) al comma 382-ter, primo periodo, le parole: « ad 1 Mw » sono sostituite dalle seguenti: « ad 1,3 Mw »;

d) al comma 382-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detta variazione della tariffa non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento della tariffa stessa, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime. »;

e) al comma 382-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Detta variazione del coefficiente non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento del coefficiente stesso, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime. »;

f) al comma 382-quinquies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli impianti di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al comma 382 l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva ed ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento »;

g) al comma 382-septies le parole: « agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « ai certificati verdi per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW ».

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 150, all'alinea, secondo periodo, le parole: « per le lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « per la lettera b) »;

b) al comma 150, la lettera c) è soppressa.

2-bis. 06. Bellotti.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 382 è sostituito dal seguente:

« 382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili »;

b) al comma 382-quinquies, secondo periodo, le parole: « Per i medesimi impianti » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 »;

c) il comma 382-septies è sostituito dal seguente:

« 382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi

inclusi sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, al fine di accedere agli incentivi di cui al comma 382-bis. Il decreto di cui sopra si applica, limitatamente all'olio vegetale puro, per accedere alla tariffa omnicomprensiva di cui al comma 382-ter ».

2-bis. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Promozione della produzione diffusa di energia elettrica da biomasse).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 382, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. »;

b) al comma 382-bis, sono soppresse le seguenti parole: « e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW) »;

c) il comma 382-ter è soppresso.

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. »;

b) al comma 144, tabella 2 richiamata, al punto 7, coefficiente, l'asterisco è sostituito da: « 1,8 »;

c) al comma 145, tabella 3 richiamata:

1) la fonte di cui al punto 6 è sostituita dalla seguente: « Biogas e bio-

masse, » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

2) la fonte di cui al punto 7 è sostituita dalla seguente: « Biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

3) la fonte di cui al punto 8 è sostituita dalla seguente: « Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

d) al comma 145:

1) al primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 144 », sono aggiunte le seguenti: « ed al comma 382-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni »;

2) al primo periodo, le parole: « fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte », sono soppresse;

3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « All'olio vegetale puro ottenuto nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, si applica la tariffa pari a 28 euro cent/kWh di cui al punto 6 della tabella 3 allegata, secondo i criteri di cui al comma 382-*septies* dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. ».

e) al comma 150, lettera c), le parole: « e 3 » sono soppresse;

f) al comma 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al punto 6 della tabella 3, richia-

mata dal comma 145, così come modificata dal comma 2, lettera c), del presente articolo, nonché da quelle di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva ed ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento. ».

2-*bis*. 03. Beccalossi.

Dono l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-*ter*.

(Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse).

1. All'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007 ».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, al comma 382-*bis* sono eliminate le parole seguenti: « e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW) ».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il comma 382-*ter* è abrogato.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla riga 8 l'asterisco è sostituito con: « 1,8 ».

5. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: « biogas e biomasse » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: « biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: « gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

6. Per gli impianti di potenza inferiore a 600 KW l'entità della tariffa di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo, è posta pari a 30 euro cent/kWh.

7. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « I suddetti incentivi si applicano anche agli impianti a biogas già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007 ».

8. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e 3 » sono soppresse.

9. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte » sono soppresse.

10. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere dopo le parole: « di cui al comma 144 » le seguenti: « ed al comma 382-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ».

11. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere dopo l'ultimo periodo il seguente: « All'olio vegetale puro ottenuto nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica si applica la tariffa pari a 28 euro cent/kWh di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007,

n. 244, secondo i criteri di cui al comma 382-septies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ».

12. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « in conto interessi con capitalizzazione anticipata. » è aggiunto il seguente periodo: « Per gli impianti di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, nonché da quelle di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva ed ai certificati verdi è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento ».

2-bis. 05. Bellotti.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse).

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è abrogato il comma 382-ter.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: « biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente « biocombustibili liquidi » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: « gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione » e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

3. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte » sono soppresse.

4. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « in conto interessi con capitalizzazione anticipata. » è aggiunto il seguente periodo: « Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitate o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento. ».

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

2-bis. 010. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-bis inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni di piccoli impianti di produzione di energia rinnovabile).

1. L'articolo 161 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, relativo alla tabella A dell'articolo 12 del decreto legislativo

n. 387 è modificato con le seguenti soglie:

1	Eolica	200 kW
2	Solare fotovoltaica	100 kW
3	Idraulica	200 kW
4	Biomasse	1000 kW
5	Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas e syngas di provenienza agricola	1000 kW

2. I prodotti e sottoprodotti di origine animale e vegetale, derivanti dagli allevamenti e dall'attività agricola compresi i prodotti trasformati contemplati dal Reg. 1774/02, sono da considerarsi biomassa e quindi esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti qualora utilizzati in piccoli impianti di produzione energetica inferiori al MWatt. Anche l'olio vegetale puro (PVO) è da considerarsi biomassa qualora utilizzato in impianti di produzione inferiori al MWatt.

2-bis. 08. Servodio, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Tariffa onnicomprensiva e certificati verdi).

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 143, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas

derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti.»;

b) al comma 144, primo periodo, la tabella 2 allegata, è sostituita dalla seguente:

Tabella 2 (Articolo 2, comma 144)

Fonte	coefficiente
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00
Eolica offshore	1,10
Solare *	*
Geotermica	0,90
Moto ondoso e maremotrice	1,80
Idraulica	1,00
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo	1,10
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti	1,80
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente	0,8
* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.	

c) al comma 145, primo periodo, la tabella 3 allegata è sostituita dalla seguente:

Tabella 3 (Articolo 2, comma 145)

Fonte	Entità della tariffa (euro cent/kWh)
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30
Solare *	*
Geotermica	20
Moto ondoso e maremotrice	34
Idraulica diversa da quella al punto precedente	22
Rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle al punto successivo	22
Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti	30
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli di cui al punto precedente	18
* Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.	

d) al comma 145, primo periodo, le parole da: « , fermo restando quanto disposto a legislazione vigente » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

e) al comma 147, le parole da: « , fermo restando quanto disposto a legislazione vigente » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

f) al comma 150, all'alinea, secondo periodo, le parole: « per le lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « per la lettera b) »;

g) al comma 150, la lettera c) è soppressa;

h) al comma 152, sono aggiunte; in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti. ».

2-bis. 02. Beccalossi.

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 145 è sostituito dal seguente:

« 145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'am-

bito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere incrementata ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ».

2-bis. 07. Bellotti.

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

ART. 2-ter.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 82).

1. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, si applicano anche ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 82, limitatamente ai procedimenti per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione dell'importo.

2-bis. 09. Alessandri.

ART. 3

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 3-bis e 4-bis.

3. 10. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 4-bis, premettere le seguenti parole: Fatta eccezione per l'acqua erogata per usi irrigui.

* **3. 4.** Cera, Ruvolo, Naro.

Al comma 4-bis, premettere le seguenti parole: Fatta eccezione per l'acqua erogata per usi irrigui.

*** 3. 12.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 30 giugno 2009.

3. 6. Di Caterina.

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 1° maggio 2009.

3. 1. Taddei.

Sopprimere il comma 5-bis.

***3. 3.** Marinello.

Sopprimere il comma 5-bis.

***3. 5.** Ruvolo, Naro.

Sopprimere il comma 5-bis.

***3. 13.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi, hanno la facoltà di provvedere alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell'articolo

166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.

3. 2. Taddei.

Al comma 5-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. 11. Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

5-quater. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stanziata per l'anno 2009 l'ulteriore somma di 8 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

3. 9. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

5-quater. Per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per garantire la prosecuzione delle opere previste dall'articolo 1, commi 1059 e 1060, della medesima legge è stanziata per l'anno 2009 l'ulteriore somma di 80 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccaniz-

zazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

3. 8. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

5-*quater*. Per far fronte agli impegni assunti per il completamento delle opere irrigue di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74, è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro, di cui 43 milioni di euro per l'esercizio 2008 e 38 milioni di euro per l'esercizio 2009. Al relativo onere si provvede per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di 5 milioni di euro, nonché mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 289 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per importo di 43 milioni di euro; per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 289 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 38 milioni di euro.

3. 7. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 3-ter, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

3. 04. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente « 6,5 ».

3. 01. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Produzione bieticolo-saccarifera).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

2. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

3. 02. Di Giuseppe, Rota.

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

ART. 4-bis.1.

(Società agricole).

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a), numero 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le società agricole, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, possono adeguare alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la propria ragione o denominazione sociale e il proprio statuto, ove redatto, entro il 31 dicembre 2010.

4-bis. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

ART. 4-bis.1.

(Variazioni colturali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4-bis. 02. Beccalossi.

ART. 4-ter.

Al comma 1, dopo la parola: acquacoltura aggiungere le seguenti: ed irriguo.

4-ter. 1. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter.

1. Il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime nonché di zone di mare territoriale ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, moluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

4-ter. 07. Faenzi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter.

(Canoni demaniali marittimi).

1. A decorrere dal 7 luglio 2004, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

4-ter. 02. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: « legge 17 febbraio 1981, n. 42 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per l'articolo 27-ter ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

4-ter. 09. Marinello.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter. 1.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: « legge 17 febbraio 1981, n. 42 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per l'articolo 27-ter.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.

4-ter. 08. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Restituzione acqua ad uso acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica, ad uso acquacoltura, sono ridotti alla metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.

4-ter. 05. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Utenze acquacoltura).

1. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4-ter. 06. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Energia idroelettrica da acquacoltura).

1. I concessionari di derivazione d'acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.

4-ter. 04. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Allevamento ittico).

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: « o vallive » sono soppresse.

4-ter. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Denunce pozzi).

1. All'articolo 96, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2007 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009. ».

4-ter. 03. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Ulteriore differimento di termini).

1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « 1° ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009 ».

4-ter. 010. Fogliato.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

ART. 4-ter. 1.

(Interpretazione autentica).

1. La nota (2), di cui all'allegato II del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non riportata nel testo della *Gazzetta Ufficiale*, è da intendersi quella dell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante « (2) addetti assunti a tempo indeterminato ».

4-ter. 011. Montagnoli, Fogliato.

ART. 4-quater.

Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente:

ART. 4-quater. 1.

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti e di agevolare il conferimento degli stessi presso isole ecologiche appositamente allestite e controllate, le amministrazioni promuovono la sottoscrizione di accordi o contratti di programma finalizzati alla

creazione di virtuosi circuiti di raccolta per categorie di rifiuti.

2. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative, anche integrando o derogando alla normativa nazionale, purché sia garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente ».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 5, 6, 7 e 8, non si applicano alle ipotesi di trasporto di rifiuti effettuato dal produttore degli stessi, in via meramente occasionale e saltuaria, verso piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta. A tali fini, sono considerati occasionali i trasporti effettuati per non più di quattro volte l'anno. In ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano ai trasporti effettuati dai produttori dei rifiuti che, per le modalità o per gli ingenti quantitativi trasportati, debbano essere comunque qualificati come professionali.

4. Ai trasporti di rifiuti non pericolosi, effettuati dal produttore degli stessi, in via meramente occasionale e saltuaria verso piattaforme di conferimento regolarmente allestite da soggetti pubblici o privati nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4-quater. 01. Bellotti.

ART. 4-quinquies.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita biennale sostituisce ed

integra quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. L'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è soppresso.

4-quinquies. 1. Faenzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.

4-quinquies. 2. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è soppresso.

4-quinquies. 3. Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lu-setti, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quinquies. 1.

1. L'articolo 8, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, è sostituito dai seguenti:

« 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, con una tolleranza del 10 per cento rispetto alla quantità pescata.

1-bis. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari sotto taglia anche se in misura percentuale superiore a quella indicata al comma 1,

realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca ».

4-quinquies. 01. Faenzi.

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quinquies. 1.

(Tassa di concessione governativa TV per unità da pesca).

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 1 milione all'anno, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-quinquies. 02. Faenzi.

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quinquies.1.

(Rimborsabilità dell'IVA nell'ambito dello sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca).

1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento con i fondi strutturali comunitari e per non arrecare pregiudizio alle spese sostenute dai soggetti non passivi IVA di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, così come integrata dalla direttiva 2006/112/CEE del Consiglio del 28 novembre 2006, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è

autorizzato a rimborsare, su richiesta degli organismi pagatori istituiti ai sensi del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, l'importo dell'IVA non recuperabile sostenuta dai suddetti soggetti non passivi IVA per le operazioni realizzate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005, del 20 settembre 2005 e del Fondo europeo per la pesca di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006.

4-quinquies. 03. Faenzi.

Dopo l'articolo 4-quinquies, inserire il seguente:

ART. 4-quinquies. 1.

(Iva agevolata pesca).

1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole: *a)* al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»; *b)* al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, ara-

goste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento.

4-quinquies. 05. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quinquies. 1.

(Programmazione negoziata).

1. Sono estese alle imprese del settore della pesca professionale marittima le disposizioni in materia di programmazione negoziata previste dall'articolo 2, comma 203, lettera *e*), e comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le procedure di attuazione dello strumento previsto dal precedente comma.

4-quinquies. 04. Faenzi.

ART. 4-*sexies*.

*Dopo l'articolo 4-*sexies*, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*sexies*. 1.

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

*** 4-sexies. 01.** Marinello.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

*** 4-sexies. 05.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, compresa la pesca ed il trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

***4-sexies. 017.** Bellotti.

Dopo l'articolo 4-sexies, inserire il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. Le indennità ed i premi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per un importo

pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

4-sexies. 018. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca).

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

***4-sexies. 03.** Marinello.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca).

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla

formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

*** 4-sexies. 011.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. L'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

« 121. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4-sexies. 016. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Accordi di filiera).

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione.

* **4-sexies. 08.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, inserire il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nei limiti finanziari complessivi fissati con deliberazione del CIPE in attuazione della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

* **4-sexies. 019.** Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-sexies, inserire il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/2004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start-up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di

interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

4-sexies. 020. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Esenzione per lo sviluppo della filiera ittica).

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/1004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-sexies. 09. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ».

* **4-sexies. 04.** Marinello.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ».

* **4-sexies. 015.** Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Nuove norme in materia di previdenza).

1. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, i marittimi addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa su nautanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore possono optare

per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. L'opzione di cui al comma 1 ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: « , aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione; » sono soppresse.

4. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, è soppressa.

4-sexies. 012. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dai seguenti:

« 5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

5-bis. All'imprenditore ittico sono altresì applicabili, allorquando più favorevoli, le disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, previste per l'imprenditore agricolo ».

4-sexies. 013. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

« *l*) dieci rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni na-

zionali delle cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale »;

b) la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

« *m*) cinque rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale »;

c) la lettera *q*) è soppressa.

4-sexies. 014. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Esenzione dell'imposta di bollo).

1. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e al settore della pesca e dell'acquacoltura ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-sexies. 06. Ruvolo, Naro.

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 4-sexies. 1.

(Fondo imprenditoria giovanile).

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il 40 per cento sono destinate al settore ittico.

4-sexies. 07. Ruvolo, Naro.

ART. 4-septies.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo le parole: « in ambito forestale » sono inserite le seguenti: « e di difesa del territorio ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori).

4-septies. 1. Stradella.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « cinquanta milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta mila euro »;

b) al comma 2, le parole: « a lire 300.000.000 », sono sostituite dalle seguenti: « a 300 mila euro ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori).

4-septies. 2. Stradella.

ART. 4-novies.

Dopo l'articolo 4-novies, inserire il seguente:

ART. 4-novies. 1.

(Disciplina delle attività selvicolturali).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i « Criteri e buone pratiche di gestione "forestale", nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 ».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4-novies. 01. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Luseti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-novies, inserire il seguente:

ART. 4-novies. 1.

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. (Programmazione forestale). –
1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4,

della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani o programmi forestali regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti »;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « , fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « . È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del regio decreto legge n. 3267 del 1923, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale. »;

3) al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: « Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata al trasformazione del bosco »;

d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché

venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco »;

e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i « Criteri e buone pratiche di gestione forestale », nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 »;

2) al comma 2, le parole: « di assestamento » sono sostituite dalle seguenti: « di gestione forestale o strumenti equivalenti », e sono soppresse le parole: « di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) »;

3) al comma 4, le parole: « di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c) », del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) », del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni »;

f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « opere e servizi in ambito forestale » sono aggiunte le seguenti parole: « anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile ».

4-novies. 02. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 4-decies.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

4-decies. 2. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: « È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e uso di macchine agricole.

4-decies. 1. Stradella.

ART. 4-undecies.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4-undecies.

1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina *Peronospora della vite (Plasmopara viticola)*, si

provvede, per l'anno 2008, per 50 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

4-undecies. 3. Ruvolo, Naro.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: nonché 40 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

4-undecies. 2. Marinello.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: nonché 20 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

4-undecies. 1. Marinello.

Dopo l'articolo 4-undecies, inserire il seguente:

ART. 4-undecies. 1.

1. La produzione della mozzarella di bufala campana DOP, riconosciuta con Reg. (CEE) n. 1107 del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui avviene la produzione di altri formaggi o preparati alimentari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvederà con successivo decreto a prevedere una modulazione temporale

che consenta una adeguata programmazione delle aziende interessate.

4-undecies. 01. Di Caterina.

Dopo l'articolo 4-undecies, inserire il seguente:

ART. 4-undecies. 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« ART. 34. – Il Ministero, ivi compreso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047 della legge n. 244 del 2007, si articola in direzioni generali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, è istituita la figura del segretario generale con le funzioni di cui all'articolo 6 del presente decreto.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato ».

4-undecies. 02. Fogliato, Callegari, Raineri, Negro, Di Caterina, De Camillis, Biava.

ART. 4-duodecies.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. In attesa del riordino degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i consigli di amministrazione dei suddetti enti adeguano i propri statuti stabilendo un numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei successivi 30 giorni dall'approvazione degli statuti si procede al rinnovo dei consigli di

amministrazione nel numero massimo di cinque unità.

4-duodecies. 7. Servodio, Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nei confronti delle società su cui esercita, direttamente o indirettamente, il proprio controllo e vigilanza promuove, con le modalità stabilite per ogni società dalle norme vigenti, la revisione degli statuti per una ridefinizione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione che non può essere superiore alle cinque unità. Le suddette società applicano le nuove disposizioni a partire dal primo rinnovo utile, totale o parziale, dei consigli di amministrazione.

4-duodecies. 8. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: due membri.

4-duodecies. 3. Ruvolo, Naro.

Al comma 2, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: tre unità.

4-duodecies. 4. Ruvolo, Naro.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: tre unità.

4-duodecies. 5. Ruvolo, Naro.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione dal primo

rinnovo utile, totale o parziale, dei consigli di amministrazione delle società interessate.

4-duodecies. 6. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di evitare pregiudizio alla funzionalità dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, la cui attività istituzionale è conseguente a obbligazioni derivanti da regolamenti comunitari, e nel rispetto dei vincoli di riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell’articolo 74, comma 1, della legge n. 133 del 2008, i dirigenti in servizio presso l’Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di incarichi di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n.188, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia.

4-duodecies. 2. Faenzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, le parole: « per una sola volta » sono sostituite con le parole: « nel rispetto dei vincoli di riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell’articolo 74, comma 1), della legge n. 133 del 2008 ».

4-duodecies. 1. Faenzi.

ART. 4-terdecies.

Dopo l’articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

(Sostegno alla produzione di olio extravergine di qualità).

1. Per sostenere le produzioni italiane di olio extravergine di oliva che versano in stato di crisi sul piano delle vendite e su quello dell’andamento dei prezzi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia e cura la realizzazione di una « campagna promozionale istituzionale a sostegno del consumo dell’olio extravergine di qualità italiano » con lo scopo di divulgarne le potenzialità benefiche dal punto di vista salutare e da quello nutrizionale.

2. La campagna promozionale istituzionale di cui al comma 1, attuata mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia, viene ideata e realizzata in collaborazione e in sinergia con le associazioni di categoria dei produttori olivicoli.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avvia nel settore della produzione di olio extravergine di qualità una specifica verifica sull’andamento dei prezzi secondo le modalità di cui all’articolo 2, commi 127-130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le modalità per indirizzare allo specifico sostegno in favore della produzione di olio extravergine di qualità parte delle dispo-

nibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. La valorizzazione del settore della produzione di olio extravergine di qualità ha un ruolo prioritario nelle attività del Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-terdecies. 01. Fucci, Divella, Distaso, Di Cagno Abbrescia, Franso, Lazzari, Sisto.

Dopo l'articolo 4-terdecies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

(Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario).

1. Al fine di fronteggiare la crisi e sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza una campagna istituzionale di promozione, nell'anno 2008 e nell'anno 2009, diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva ottenuto a partire da olive prodotte e trasformate nel territorio nazionale. Nell'ambito di tale campagna devono essere previste misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.

2. Per la misura di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per l'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 per l'anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »

della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia del demanio), come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-terdecies. 019. Oliverio, Servodio, Cenni, Fiorio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

(Introduzione di contributi in favore delle imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. Per la progressiva sostituzione del regime comunitario di sostegno alla stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con propri decreti, provvede ad introdurre forme di sostegno al medesimo scopo, secondo le modalità già previste dalla normativa comunitaria. A tal fine, a decorrere dall'anno 2009, sono stanziati 30 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro, si provvede a decorrere 1° gennaio 2009, mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e am-

ministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

4-terdecies. 02. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-terdecies aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

(Incremento del limite del 30 per cento di deducibilità degli interessi passivi, in favore delle imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. Il limite del 30 per cento previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è raddoppiato nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione di cui al periodo precedente si applica dal 1° gennaio 2008. Le maggiori somme già versate in sede di liquidazione periodica dagli aventi diritto sono scomutate in sede di dichiarazione dei redditi annuale.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 25 milioni di euro, si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2009, mediante

aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico tale da assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

4-terdecies. 03. Beccalossi.

Dopo l'articolo 4-terdecies è aggiunto il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

(Tavolo azzurro).

1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura è istituito il « Tavolo azzurro ».

2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura e dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ne ravvisi l'opportunità.

4. L'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 254, è abrogato.

4-terdecies. 04. Ruvo, Naro.

Dopo l'articolo 4-terdecies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003, e l'Unione Europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.

2. Ai sensi dell'articolo 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, è istituito presso l'AGEA il registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del SIAN, tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) 885/2006, nonché dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati.

3. In coerenza con l'intesa Stato-regioni del 14 giugno 2007, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, chiedono l'iscrizione dei suddetti importi nel registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

4. L'iscrizione debitamente notificata degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli nel registro di cui al comma 2 costituisce titolo esecutivo.

5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori verificano presso il registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro di cui al comma 2 del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: « gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ».

7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, così come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

4-terdecies. 06. Fogliato, Callegari, Raineri, Negro, Di Caterina, De Camillis, Biava.

Dopo l'articolo 4-terdecies, aggiungere il seguente:

ART. 4-quaterdecies.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. È definito imprenditore agromeccanico il soggetto che svolge attività agromeccanica così come definita al comma 1 sia sotto forma di impresa individuale che costituito in forma societaria.

1-ter. All'imprenditore agromeccanico si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (IAP).

1-*quater*. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo.

1-*quinquies*. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche in tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia in zona agricola che in altre zone, delle opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

4-terdecies. 05. Fogliato, Callegari, Raineri, Negro, Di Caterina, Biava.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. All'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « 4 novembre 2003, n. 326 », sono aggiunte le seguenti: « ivi compresi quelli conclusi in via definitiva, ma per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione di quanto dovuto, ».

4-terdecies. 09. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. Il termine « contenziosi », contenuto nell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, primo periodo, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state

avviate o siano ancora da avviarsi da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e oramai conclusi con sentenze passate in giudicato.

4-terdecies. 010. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. Alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo il comma 249 è aggiunto il seguente:

« 249-*bis*. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 249 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 a mutualità prevalente, possono rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione ».

4-terdecies. 011. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agroalimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'ISA dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo garanzia di cui all'articolo della legge.

4-terdecies. 012. Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: « anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2009 ».

2. All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Destinatari dell'intervento sono i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, per la realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *d*), *e*), *g*) e *h*) del comma 1 del medesimo articolo ».

3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».

4-terdecies. 015. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. Al fine di incentivare e sostenere le produzioni alimentari lattiero-casearie di qualità è istituito, a decorrere dall'anno

2009, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la concessione di aiuti all'ammasso privato per i formaggi con denominazione di origine protetta a lunga stagionatura con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali disciplina le modalità di accesso al Fondo ed i requisiti per la concessione degli aiuti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4-terdecies. 016. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4-terdecies, inserire il seguente:

ART. 4-*quaterdecies*.

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 6 milioni di euro per l'anno 2009 per interventi di sostegno del settore zootecnico suinicolo nelle aree geografiche che a seguito della crisi degli allevamenti di suini hanno dichiarato lo stato di crisi del settore.

4-terdecies. 017. Fiorio, Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Atto n. 51. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	156
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	163
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	167

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. COM(2008)16.	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020. COM(2008)17.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. COM(2008)18. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio euro-

peo, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Atto n. 51.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, che dà attuazione alla delega contenuta nella legge comunitaria per il 2007 ed è finalizzato a definire il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Il citato regolamento è fondato sul principio che nel trasporto aereo le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti degli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Conseguentemente, il regolamento stabilisce una serie di regole per la tutela e l'assistenza dei predetti soggetti nell'ambito del mercato unico dei servizi aerei.

In particolare, il regolamento definisce « persona con disabilità » o « persona a mobilità ridotta » qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona.

La normativa comunitaria vieta quindi agli operatori (vettori aerei, loro agenti e operatori turistici) di rifiutare la prenotazione per un volo o negare l'imbarco a un passeggero a causa della sua disabilità, salvo specifiche deroghe giustificate da ragioni di sicurezza o dalle dimensioni dell'aeromobile. Il vettore aereo (o il suo agente o l'operatore turistico) è tenuto altresì ad informare immediatamente la persona interessata dei motivi del rifiuto di imbarco. Qualora sia richiesto, tali informazioni devono essere comunicate per iscritto entro 5 giorni lavorativi dall'istanza di prenotazione.

Il regolamento prevede altresì che il gestore aeroportuale, in collaborazione con il comitato degli utenti aeroportuali e con le organizzazioni rappresentative di categoria, designa i punti di arrivo e di partenza negli aeroporti, presso i quali le persone con disabilità o a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza.

La normativa comunitaria sancisce, altresì, il diritto delle persone con disabilità di ricevere assistenza gratuita negli aeroporti, alla partenza, all'arrivo e in transito, a cura del gestore aeroportuale (direttamente o in regime di appalto) secondo le indicazioni riportate nell'Allegato I. I gestori aeroportuali possono, tuttavia, applicare ai vettori aerei un diritto specifico, ragionevole e commisurato ai costi per finanziare i servizi di assistenza.

Ai passeggeri tutelati dal regolamento (CE) n. 1107/2006 è riconosciuto anche il diritto all'assistenza a bordo degli aerei senza oneri aggiuntivi secondo quanto previsto all'Allegato II. A tal fine, i vettori aerei e i gestori aeroportuali devono garantire un'adeguata formazione del personale che lavora a diretto contatto con i viaggiatori a mobilità ridotta.

È previsto inoltre il diritto del passeggero a ricevere un risarcimento in caso di smarrimento o danneggiamento di sedie a rotelle, di attrezzature per agevolare la mobilità e di altri dispositivi di assistenza.

Gli obblighi stabiliti dal regolamento non sono soggetti a limitazioni o a deroghe. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni comunitarie nonché a designare organismi responsabili dell'applicazione del regolamento e dell'esame dei reclami dei passeggeri in caso di infrazioni da parte dei gestori aeroportuali e dei vettori aerei.

In proposito, si osserva che, con il decreto del Ministro dei trasporti del 24 luglio 2007, è stato designato l'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) quale organismo responsabile, dal 26 luglio 2007, in ordine all'applicazione della disciplina

comunitaria. Detto Ente ha quindi elaborato, congiuntamente alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e agli operatori del settore, la circolare di attuazione del regolamento stesso.

Nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 10 articoli e 2 allegati.

L'articolo 1, nel definire l'oggetto del provvedimento che è circoscritto alla definizione della disciplina sanzionatoria per le violazioni del citato regolamento (CE) n. 1107/2006, precisa che sono fatte salve le previsioni dell'articolo 1174 del Codice della navigazione. Il citato articolo 1174 stabilisce, in particolare, che l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento, ovvero di un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

L'articolo 2 individua nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'organismo responsabile dell'accertamento delle violazioni al regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli da 3 a 7 del provvedimento.

L'articolo 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 50.000 euro) a carico del vettore aereo, del suo agente o dell'operatore turistico che rifiuta di accettare la prenotazione per un volo per motivi di disabilità o di mobilità ridotta. Si fanno ovviamente salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento, che escludono tale responsabilità nelle ipotesi in cui il rifiuto di prenotazione sia giustificato dal rispetto degli obblighi di sicurezza imposti dalla normativa vigente ovvero dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo, nonché nei casi in cui le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

L'articolo 4 contempla, a carico degli stessi operatori, specifiche sanzioni pecuniarie (da 30.000 a 150.000 euro) nei casi

di rifiuto di imbarco nei confronti di una persona con disabilità o mobilità ridotta, salve le deroghe sopra descritte. Un'apposita sanzione è prevista altresì per i casi in cui i medesimi operatori rifiutino l'imbarco per una delle ragioni legittime di deroga e non provvedano al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo, anche all'eventuale accompagnatore.

L'articolo 5 definisce gli illeciti amministrativi conseguenti a violazioni degli obblighi d'informazione gravanti sul vettore aereo, sull'agente e sull'operatore turistico, comminando la sanzione pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro salvo che il fatto costituisca reato. In particolare, risulta sanzionata l'omessa informazione al pubblico in ordine alle norme di sicurezza e alle restrizioni nel trasporto aereo applicate ai disabili a causa delle dimensioni dell'aeromobile. Analogamente, è sanzionata la condotta del vettore o dell'operatore turistico che omette di fornire le informazioni sui presupposti che giustificano le deroghe stabilite dalla normativa comunitaria, o che non fornisce risposta scritta all'interessato (entro 5 giorni) nei casi in cui vi sia una richiesta in tal senso. Sono altresì soggetti a sanzioni pecuniarie i vettori e gli operatori turistici che non trasmettono ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito e al vettore aereo effettivo (entro le 36 ore che precedono la partenza) le informazioni sulla notifica di assistenza a disabili o a persone con mobilità ridotta. Infine, costituisce illecito amministrativo anche la mancata tempestiva comunicazione al gestore dell'aeroporto di destinazione (qualora situato nel territorio dell'Unione europea) del numero di persone a bordo che necessitano di assistenza per disabilità o ridotta mobilità, con l'indicazione della natura dell'assistenza stessa.

L'articolo 6 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del gestore aeroportuale per violazione degli obblighi di assistenza indicati nell'allegato 1 dello schema di decreto. La norma

specifica che le sanzioni, in caso di subappalto del servizio, si applicano unicamente al gestore.

L'articolo 7 individua le sanzioni amministrative pecuniarie a carico del vettore aereo per mancata osservanza degli obblighi di assistenza di cui all'allegato 2.

L'articolo 8 definisce le modalità per l'aggiornamento delle sanzioni relative alle descritte violazioni del regolamento (CE) n. 1107/2006, che saranno operative dal 1° gennaio 2011. All'aggiornamento, su base biennale, si provvede con un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi il 1° dicembre di ogni biennio.

Con l'articolo 9 si prevede l'istituzione di un fondo speciale finalizzato alla promozione di iniziative e campagne informative volte a favorire l'utilizzo del trasporto aereo da parte di persone disabili o a mobilità ridotta. Detto fondo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si finanzia con le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal provvedimento in esame. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con quelli delle infrastrutture e trasporti, del lavoro, salute e politiche sociali e per le pari opportunità) definisce le modalità di destinazione e di impiego delle entrate del fondo.

L'articolo 10 statuisce, infine, che dal provvedimento non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

C. 1972 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra il decreto-legge in oggetto, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Il citato decreto-legge si compone di 36 articoli suddivisi in 5 Titoli.

Il Titolo I reca misure di sostegno alle famiglie. In particolare, le nuove norme sono volte ad assegnare un *bonus* straordinario ai nuclei familiari a basso reddito (articolo 1), a contenere gli oneri dei mutui bancari a tasso variabile per l'acquisto dell'abitazione principale (articolo 2), a ridurre gli aumenti delle tariffe (articolo 3) e ad istituire un Fondo per l'accesso al credito per le famiglie con figli nati o adottati nel periodo 2009-2011 (articolo 4).

Il Titolo II detta norme per il sostegno all'economia. Si prevedono, infatti, agevolazioni fiscali per i dipendenti del settore privato in relazione a incrementi della produttività (articolo 5), si introduce la deducibilità dell'IRAP ai fini IRES e IRPEF (articolo 6), si interviene in materia di liquidazione differita dell'IVA (articolo 7), si modifica la disciplina degli studi di settore (articolo 8), si dettano norme per la velocizzazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 9), si riduce di tre punti percentuali l'acconto 2008 IRES e IRAP (articolo 10), si provvede al potenziamento finanziario dei Confidi (articolo 11), si autorizza il Ministero dell'economia a sottoscrivere obbligazioni bancarie speciali (articolo 12), si modifica la disciplina sulle misure di difesa delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto (articolo 13) e si recepisce

la normativa comunitaria sulla partecipazione dell'industria nelle banche (articolo 14). Specifiche norme riguardano anche l'applicazione dei principi contabili internazionali (articolo 15), i costi amministrativi per le imprese (articolo 16) e le misure per il rientro di docenti e ricercatori dall'estero (articolo 17).

Il Titolo III è diretto al ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale. In particolare, si riprogrammano le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 18), si introducono misure in materia di ammortizzatori sociali e tutela del reddito (articolo 19), si prevedono norme straordinarie per la velocizzazione di investimenti pubblici (articolo 20), si rifinanzia il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla cd. legge «obiettivo» (articolo 21), si estendono le competenze della Cassa depositi e prestiti (articolo 22) e si consente a gruppi di cittadini organizzati di formulare proposte operative per l'esecuzione di opere di interesse locale (articolo 23).

Il Titolo IV è dedicato ai servizi pubblici. In questo campo, si ridefiniscono le procedure per il recupero degli aiuti di Stato in favore delle cosiddette ex municipalizzate (articolo 24), si istituisce un Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato (articolo 25) e si stanziavano i fondi per la privatizzazione della Tirrenia spa (articolo 26).

Il Titolo V reca disposizioni finanziarie, intervenendo sulla disciplina degli accertamenti fiscali (articolo 27), sull'escussione delle garanzie prestate a favore della pubblica amministrazione (articolo 28), sul monitoraggio dei crediti di imposta (articolo 29), sull'applicazione del regime fiscale agevolato per gli enti associativi (articolo 30), sul regime IVA relativo ai canoni di abbonamento alla diffusione radiotelevisiva in forma digitale a mezzo di reti via cavo o satellite (articolo 31) e sulle procedure di riscossione dei tributi (articolo 34). Da ultimo, si disciplina la copertura finanziaria e l'immediata entrata in vigore del provvedimento (artt. 35 e 36).

Le disposizioni che maggiormente investono i profili comunitari sono contenute negli articoli 7, 9, 12, 13, 14, 15, 24, 26 e 31 del decreto-legge.

L'articolo 7, nel prevedere per il triennio 2009-2011 la facoltà di liquidazione dell'IVA in base ai criteri di esigibilità differita, subordina l'efficacia di tale disposizione alla preventiva autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 9 stabilisce che le risorse non utilizzate per i rimborsi IVA sulle auto aziendali, relativamente agli anni 2008 e 2009, siano destinate a un apposito fondo finalizzato a estinguere i debiti pregressi delle amministrazioni statali. Si tratta delle risorse stanziare a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006 (causa C-228/05) che ha escluso limitazioni alla detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli utilizzati nell'attività d'impresa.

In relazione all'articolo 12, riguardante la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali, è utile accennare al fatto che la Commissione europea ha recentemente adottato la comunicazione C(2008)8259 del 5 dicembre 2008, concernente la compatibilità comunitaria delle misure di ricapitalizzazione delle società bancarie.

L'articolo 13 rende applicabili le norme del Testo unico sulla finanza, relative alle difese delle società oggetto di offerta pubblica di acquisto, soltanto ove previste dagli statuti delle società. Le citate disposizioni sono state introdotte dal D.Lgs. 229/2007 in attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto. L'articolo 12 della stessa direttiva consente, tuttavia, agli Stati membri di rendere opzionale l'applicazione di tali norme da parte delle società interessate.

L'articolo 14 definisce, tra l'altro, una nuova disciplina in materia di assunzione di partecipazioni in istituti di credito da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari. Secondo la relazione

illustrativa, le nuove norme dovrebbero dare anticipata attuazione alla direttiva 2007/44/CE, che riscrive le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Specifiche disposizioni sono dettate poi in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (intervenendo sull'articolo 56 del D.Lgs. 270/1999). In particolare, si stabilisce che le operazioni di cessione dei complessi aziendali effettuate dal commissario straordinario, nell'ambito del programma di salvataggio, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono trasferimento di azienda agli effetti dell'articolo 2112 c.c., che regola la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo al cessionario in caso di trasferimento d'azienda. In proposito, va ricordato che l'articolo 5 della direttiva 2001/23/CE, concernente la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, prevede che le disposizioni volte al mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applicano (salvo che gli Stati membri dispongano diversamente) nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o analoga aperta in vista della liquidazione dei beni sotto il controllo di un'autorità pubblica.

L'articolo 15 introduce la facoltà, per le società che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di optare per il riallineamento dei valori contabili, con riferimento alle divergenze determinate dall'applicazione di diversi criteri fiscali. I principi contabili internazionali sono regole di redazione del bilancio adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, finalizzate, tra l'altro, ad armonizzare l'informazione finanziaria e a garantire trasparenza e comparabilità dei bilanci. Con successivi regolamenti la Commissione europea ha definito i criteri da applicare per la valutazione delle voci da iscrivere in bilancio (IAS/IFRS). L'applicazione di tali criteri è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per altri. Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è stato

attuato con il D.Lgs. 38/2005, che reca disposizioni dirette ad armonizzare l'applicazione dei principi contabili internazionali con la normativa fiscale nazionale in materia di reddito d'impresa. Va tuttavia rilevato che le società che applicano per la prima volta gli IAS determinano dei disallineamenti di valore tra il bilancio chiuso nell'esercizio precedente (redatto sulla base dei principi fiscali italiani) e il bilancio di apertura del primo anno di applicazione degli IAS. Su questo aspetto – oggetto delle disposizioni in esame – il legislatore è già intervenuto con la legge finanziaria per il 2008, che ha stabilito una specifica disciplina fiscale diretta a ridurre i disallineamenti contabili.

L'articolo 24 modifica le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/CE, limitatamente agli aiuti consistenti nell'esenzione dall'imposta sul reddito in favore delle società c.d. ex municipalizzate. Le modifiche sono dirette a rendere più efficace l'azione di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate. Si rinvia poi alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 per la determinazione degli interessi sulle somme da restituire, secondo i criteri di calcolo definiti dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03.

In relazione all'articolo 26, si evidenzia che le risorse stanziare per la stipula della nuova convenzione con la società Tirrenia spa, volta ad assicurare i collegamenti marittimi essenziali, sono subordinate alla verifica della compatibilità con la normativa comunitaria della convenzione stessa da parte della Commissione europea, al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza. La citata Convenzione è attualmente al vaglio della Commissione.

L'articolo 31, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 (n. 123-ter della parte terza della Tabella A), dispone, con decorrenza 2009, l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria in luogo dell'aliquota ridotta (10 per cento), sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata nonché alla diffusione radiotelevisiva.

siva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte IVA. A tal fine, l'allegato III alla citata direttiva individua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è ammessa la riduzione dell'aliquota. In particolare, il n. 8) dell'allegato III prevede la possibilità di applicare l'aliquota ridotta alle operazioni relative a «ricezione di servizi radiotelevisivi». A livello nazionale, la tabella A, parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 reca l'elenco delle operazioni soggette all'aliquota ridotta. Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il testo del n. 123-ter della predetta tabella A «pone problemi di disparità di trattamento relativi a servizi simili». Poiché quindi l'applicazione dell'aliquota ridotta costituisce solo una facoltà attribuita agli Stati membri, la disposizione in esame è volta a rendere omogeneo il trattamento dei dati IVA dei servizi di radiodiffusione, collocandoli tutti tra le operazioni soggette all'aliquota ordinaria. Il medesimo articolo 31 interviene, inoltre, sul D.Lgs. 273/2003 al fine di prorogare al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relative a servizi di radiodiffusione e di televisione e ai servizi resi tramite mezzi elettronici. La norma appare diretta ad adeguare la normativa interna alle proroghe disposte a livello comunitario. La disciplina in materia di territorialità ai fini IVA, contenuta nella direttiva 2006/112/CE, è stata infatti modificata da ultimo dalla direttiva 2008/8/CE, che ha differito il termine di applicazione del suddetto regime transitorio al 31 dicembre 2009. Il regime transitorio prevede che il luogo delle prestazioni fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o stabiliti nella Comunità ma fuori del Paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede dell'attività

economica o dispone di una stabile organizzazione o, ancora, il luogo di domicilio o residenza abituale.

Con riferimento ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, è opportuno segnalare che il 26 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Un piano europeo di ripresa economica», indirizzata al Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008. Il Piano prevede un incentivo finanziario di 200 miliardi di euro (1,5 per cento del PIL dell'UE), costituito da risorse aggiuntive pari a 170 miliardi di euro (circa 1,2 per cento del PIL dell'UE), che gli Stati membri dovrebbero stanziare nei bilanci nazionali per il 2009, e da un finanziamento del bilancio dell'UE a favore di azioni immediate pari a 30 miliardi di euro (circa 0,3 per cento del PIL dell'UE). Ad avviso della Commissione, alla luce del patto riveduto, la concomitanza eccezionale di una crisi finanziaria e di una recessione giustifica un'espansione di bilancio coordinata nell'UE, che potrebbe causare in alcuni Stati membri un superamento del valore di riferimento del disavanzo (3 per cento del PIL).

Con riferimento ai pagamenti della pubblica amministrazione oggetto dell'articolo 9 del decreto-legge, il piano europeo di ripresa economica prevede, tra l'altro, che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese per alleviare i problemi di liquidità.

Quanto invece alle disposizioni per la riduzione dei costi amministrativi delle imprese di cui all'articolo 16, il piano chiede che l'Unione e gli Stati membri assicurino che l'avvio di un'attività di impresa richieda un massimo di tre giorni e nessun costo e che le formalità per l'assunzione del primo dipendente possano essere espletate tramite un punto di accesso unico.

In ordine alle disposizioni di natura fiscale sui servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 31 del decreto-legge, si rileva che il 7 luglio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che

modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo alle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)428).

Per quanto riguarda le procedure di contenzioso, si segnala – in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge – che il 31 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2456) per non avere dato attuazione alla sentenza della Corte di giustizia 1° giugno 2006 (causa C-207/05). Con la sentenza la Corte aveva constatato che l'Italia non ha adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi dalla decisione della Commissione 2003/193/CE (relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico).

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ricorda che è in corso la seduta, in sede consultiva, della V Commissione Bilancio, chiamata ad esprimersi sulla copertura finanziaria del decreto-legge in esame. Ritiene pertanto opportuno attendere gli esiti di tale esame prima di esprimersi sul provvedimento.

Gianluca PINI, *presidente*, tenuto conto del fatto che non si può sapere sin d'ora se il testo del decreto-legge subirà modi-

fiche da parte della Commissione di merito e ricordato che l'inizio del suo esame in Aula è già previsto a partire dalla giornata di domani, propone che la XIV Commissione si esprima comunque sul testo originario del provvedimento, salvo poi convocarsi nuovamente ove intervenissero modifiche che appaiono rilevanti per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione medesima.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Enrico FARINONE (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni recate dagli articoli 1-*bis* – che incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi – e 1-*ter* – che proroga agevolazioni previdenziali – introdotti nel corso dell'esame del decreto-legge presso il Senato, che giudica particolarmente importanti. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.30.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra.

COM(2008)16.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020.

COM(2008)17.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.

COM(2008)18.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2008.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di parere con condizione e osservazioni.

Il sottosegretario Roberto MENIA ricorda in primo luogo che il Governo italiano, pur sostenendo le proposte di direttive in oggetto, ritiene opportuno – con riferimento al raggiungimento entro il 2020 gli obiettivi di 20 per cento di fonti rinnovabili, 20 per cento di risparmio energetico e 20 per cento riduzione di CO₂ – riconsiderare alcuni aspetti di tale impegno, che potrebbero avere un impatto assai pesante sul nostro sistema produttivo, anche tenuto conto della situazione economica nazionale.

Con riferimento al parere formulato dal relatore, si sofferma in particolare sulla condizione posta, che riterrebbe preferibile trasformare in osservazione; si condiziona altrimenti in maniera eccessiva, a suo avviso, la posizione che il Governo sostiene in sede negoziale.

Sandro GOZI (PD) approfitta della presenza del rappresentante del Governo per chiedere alcuni chiarimenti. Si domanda innanzitutto se vi siano ulteriori punti di flessibilità, sui quali il Governo sta negoziando, rispetto a quelli contenuti nella proposta di parere all'esame della Commissione. Chiede inoltre se, rispetto a quanto dichiarato dal Governo all'inizio del negoziato, vi sia ancora la possibilità di un veto sulle proposte, nel caso di mancato accoglimento delle richieste italiane, oppure se, come auspica, si stiano negoziando strumenti di flessibilità.

Nicola FORMICHELLA (PdL) esprime, a nome del gruppo del PdL, un orientamento favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore; giudica tuttavia eccessiva la condizione posta e, anche tenuto conto delle precisazioni avanzate dal rappresentante del Governo, invita il relatore a rivalutarne il contenuto.

Il sottosegretario Roberto MENIA precisa innanzitutto che non vi sono mai state le condizioni per la posizione di un veto da parte dell'Italia, ed invita a distinguere la realtà dei fatti dalle modalità con le quali, talvolta, gli organi di stampa riportano le notizie. Come già accennato, ribadisce che il tema principale in discussione è quello di una valutazione dei costi delle misure prospettate; è su tale impatto che debbono esercitarsi criteri di flessibilità, tenuto conto dei differenti modelli di sviluppo che i diversi Paesi europei hanno avuto e continuano ad avere, e del fatto che una eccessiva rigidità potrebbe recare oneri eccessivo in termini di sviluppo economico.

Giudica complessivamente equilibrata la posizione espressa nella proposta di parere in esame e non ritiene che vi siano ulteriori questioni meritevoli di essere aggiunte; esprime invece perplessità, come già detto, in ordine alla condizione posta, che appare eccessiva, prefigurando una soluzione al negoziato in corso, laddove invece appare preferibile lasciare al Governo gli opportuni margini di flessibilità.

Luca BELLOTTI (Pdl) ricorda che nella seduta di ieri aveva chiesto alcune integrazioni alla proposta di parere, in primo luogo al fine di inserire un richiamo alla necessità dello sviluppo di una cultura del rispetto ambientale. Appare inoltre opportuna una revisione, alla luce dell'andamento più recente dell'economia e dei prezzi dell'energia, della valutazione del fabbisogno energetico, anche per non vincolare il Paese a vincoli connessi a fabbisogni non più reali.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, osserva innanzitutto come le osservazioni dell'onorevole Bellotti, che pure comprende, appaiono già incluse, anche se con differente formulazione, nella proposta di parere.

In ordine alla condizione posta, ritiene possibile alleggerire la portata della sua formulazione, anche al fine di chiarire le intenzioni del relatore, volte a sottolineare la necessità di una difesa assoluta delle piccole e medie imprese italiane, che già subiscono, rispetto ai Paesi membri dell'Unione europea di ultimo ingresso una concorrenza assai pesante su numerosi versanti, dall'energia alla fiscalità. Se a ciò si aggiunge – per il sistema Paese e, quindi, conseguentemente, anche per le aziende – un carico di oneri connessi allo sviluppo della tutela ambientale in tali Paesi, non si potrà che peggiorare ulteriormente la competitività del nostro sistema produttivo. Si tratta di gesti di generosità eccessiva, che, in questa fase economica, l'Italia non può permettersi.

Per tali motivi ritiene opportuno mantenere sul punto una condizione seppure riformulandola nel senso di prevedere che la Commissione di merito provveda a segnalare al Governo l'iniquità e l'inopportunità di iniziative, quali la creazione di un fondo di solidarietà, specificamente dirette a sostenere il rispetto degli obblighi derivanti dal pacchetto energia clima da parte di paesi membri dell'UE con forti emissioni di carbonio e minore efficienza energetica, a meno che tali iniziative non siano bilanciate con misure a favore dei Paesi, come l'Italia, che hanno già conse-

guito significativi risultati sotto il profilo dell'efficienza energetica e che sono chiamati a far fronte ad onerosi impegni per il rispetto degli obiettivi indicati nel pacchetto. Osserva che tale formulazione si colloca in linea con quanto detto dal Ministro degli Esteri nel corso dell'audizione sul Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, svolta alla Camera lo scorso martedì 9 dicembre, poiché lascia al Governo spazi di negoziato ma, nel contempo, vincola l'accettabilità del Fondo di solidarietà ad una contropartita per l'Italia.

Il sottosegretario Roberto MENIA valuta la formulazione proposta dal relatore migliorativa rispetto a quella precedente, ma espungerebbe il riferimento all'iniquità, che anticipa un giudizio di merito su una questione ancora da definire.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, accoglie la correzione proposta dal rappresentante del Governo.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) osserva come la posizione del Governo sia manifesta e sia stata enunciata chiaramente, da ultimo nel corso delle Comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre. In quella occasione infatti, il Ministro Frattini ha chiarito che l'Italia è aperta alla possibilità di creare fondi di solidarietà nell'ambito del negoziato in materia di energia e cambiamenti climatici; rileva in proposito come, del resto, la storia dell'Europa sia fondata proprio sul principio della coesione economica e sociale, che dà espressione alla solidarietà tra gli Stati membri e le regioni dell'Unione europea e favorisce lo sviluppo equilibrato del territorio comunitario e la riduzione dei divari strutturali tra le regioni comunitarie. In passato, paesi come l'Italia stessa, la Spagna e la Germania – in occasione della riunificazione – hanno potuto recuperare i loro ritardi proprio grazie ai fondi strutturali. Intende perciò sottolineare che il Popolo delle Libertà condivide i meccanismi europei di solidarietà, che valuta positivamente, anche te-

nuto conto del fatto che l'Italia ne è ancora beneficiaria.

Fatta questa precisazione, manifesta il proprio assenso sulla condizione, come da ultimo riformulata dal relatore, chiedendo tuttavia che sia inserito un inciso, dopo le parole « a meno che », che specifichi « , nell'ambito del negoziato, ».

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, accoglie la proposta integrativa avanzata dall'onorevole Gottardo.

Jean Leonard TOUADI (PD) osserva che la discussione in atto all'interno della maggioranza mette in luce una situazione paradossale: in sede europea, infatti, l'Italia ha avuto alleati negoziali soprattutto nei Paesi che orbitavano nella sfera di influenza dell'ex Unione sovietica, mentre oggi ci si oppone alla creazione di un Fondo di solidarietà proprio nei loro confronti. Rileva, più in generale, come occorra operare un cambio di paradigma, collocandosi in una nuova prospettiva, che vede le fonti rinnovabili non solo come un onere, ma come una opportunità di sviluppo; in tal senso appare fortemente criticabile l'ultimo taglio operato dal Governo proprio sulle fonti rinnovabili.

Antonio RAZZI (IdV) sottolinea la posizione favorevole del suo gruppo all'energia derivante da fonti rinnovabili e ricorda che in tale ambito la Spagna e la Germa-

nia si pongono all'avanguardia rispetto all'Italia; anche per tale motivo il Governo deve sostenere le piccole e medie imprese ad affrontare tale processo innovativo.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, con riferimento agli interventi svolti dai colleghi Gottardo e Touadi, precisa che il gruppo della Lega non intende affatto mettere in discussione il principio di coesione; ciò non significa tuttavia che un principio generale debba trovare sempre e comunque applicazione, senza tenere conto del contesto particolare nel quale ci si trova.

Alla luce del dibattito svoltosi, formula, in conclusione, una nuova proposta di parere, con condizione e osservazioni, che accoglie le proposte di riformulazione avanzate nel corso della seduta (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

ALLEGATO 1

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (C. 1961 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1961 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del « DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 2, in materia di defiscalizzazione del biodiesel, valuti la Commissione di merito se rimodulare l'agevolazione, tenendo conto della bassa incidenza della produzione italiana rispetto alle quantità soggette ad accisa agevolata.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. COM(2008)16.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020. COM(2008)17.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. COM(2008)18.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il pacchetto di proposte della Commissione europea in tema di clima ed energia ed in particolare la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)16), la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM(2008)17) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle

direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)18);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso delle audizioni informali di CONFINDUSTRIA, ENEL ed EDISON;

premesso che:

in vista della scadenza del Protocollo di Kyoto nel 2012, il pacchetto di misure dell'UE su energia e clima si configura come il tentativo di far assumere all'Europa un modello di sviluppo sicuro, sostenibile e concorrenziale, confermando altresì la posizione di avanguardia dell'UE nella promozione degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di lotta ai cambiamenti climatici;

la lotta ai cambiamenti climatici su scala globale, oltre a costituire un imperativo a fronte dei rischi derivanti dall'in-

nalzamento delle temperature medie globali, può promuovere la c.d. «terza rivoluzione industriale», costituendo una grande opportunità sul versante dell'innovazione e della riconversione industriale, soprattutto in riferimento agli investimenti verso le tecnologie dell'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;

il pacchetto energia clima stabilisce obiettivi altamente ambiziosi da raggiungere entro il 2020. In considerazione dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, delle materie prime, soprattutto di quelle alimentari, nonché della crisi finanziaria, il pacchetto clima rischia di rivelarsi particolarmente oneroso per alcune nostre imprese con il conseguente pericolo di delocalizzazione industriale;

l'impegno per l'Italia consiste nel raggiungimento del 17 per cento in sviluppo di energie rinnovabili e nell'abbassamento del 13 per cento delle emissioni pro capite per la riduzione del gas serra nei settori non coperti dal sistema comunitario dell'ETS (*Emission Trading System*), ossia nel manifatturiero a bassa intensità di energia, trasporti ed edilizia;

il pacchetto di misure in esame sembra prospettare, per alcuni profili, obiettivi e strumenti non sufficientemente flessibili, determinando il rischio di un impatto negativo sull'economia dell'UE nel suo complesso e soprattutto sui sistemi economici nazionali con forte presenza del settore manifatturiero e delle piccole e medie imprese;

l'Unione europea ha già dimostrato, in particolare in relazione al patto di stabilità e crescita e alla disciplina degli aiuti di stato, la capacità di modificare o interpretare le regole vigenti in modo da assicurare la flessibilità e l'adattamento resi necessari dall'andamento del ciclo economico, con particolare riguardo agli effetti derivanti dall'aggravamento della crisi finanziaria internazionale;

occorre, pertanto, nell'ambito dei negoziati in seno alle competenti istituzioni dell'UE raggiungere soluzioni favo-

revoli al nostro sistema nazionale, in particolare mediante la valorizzazione di meccanismi di flessibilità senza la contabilizzazione dei quali l'Italia rischia di disattendere gli impegni richiesti;

appare invece inopportuno, nella prosecuzione del negoziato, perseguire convergenze con i paesi dell'est europeo, portatori di interessi completamente diversi da quelli italiani ai quali non a caso, viene richiesto che l'obiettivo di riduzione di gas serra abbia come riferimento il 1990;

l'Italia ha una posizione d'avanguardia nell'efficienza energetica, avendo raggiunto *performance* migliori di altri paesi membri e, pertanto, trarrebbe vantaggio dall'inclusione nel pacchetto energia-clima di un criterio vincolante basato sull'efficienza energetica; a questo riguardo una particolare attenzione va posta alla comunicazione « Efficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20 per cento » con la quale si propone di definire una strategia europea di risparmi e di efficienza energetica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a segnalare al Governo l'inopportunità di iniziative, quali la creazione di un fondo di solidarietà, specificamente dirette a sostenere il rispetto degli obblighi derivanti dal pacchetto energia clima da parte di paesi membri dell'UE con forti emissioni di carbonio e minore efficienza energetica, a meno che, nell'ambito del negoziato, tali iniziative non siano bilanciate con misure a favore dei Paesi, come l'Italia, che hanno già conseguito significativi risultati sotto il profilo dell'efficienza energetica e che sono chiamati a far fronte ad onerosi impegni per il rispetto degli obiettivi indicati nel pacchetto;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito se segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'UE al fine di:

ottenere standard favorevoli al nostro sistema, valorizzando le esperienze tecnologiche di eccellenza italiane e promuovendo l'ampliamento dei meccanismi di flessibilità che permetterebbero all'Italia di perseguire, in maniera diversificata, gli obiettivi richiesti, tra i quali: la contabilizzazione dei crediti CDM (*Clean Development Mechanism*); l'importazione da paesi terzi di energia derivante da fonti rinnovabili, favorendo il *trading* dei crediti guadagnati con la partecipazione a progetti di impianti da fonti rinnovabili realizzati anche fuori dai confini nazionali; la piena flessibilità sull'energia importata e consumata in Europa; il meccanismo di «*Joint Implementation*» (JI) negli Stati dell'ex Urss; l'innalzamento di soglie minime in favore del settore manifatturiero e di misure a vantaggio delle piccole e medie imprese che producono basse emissioni di gas serra; l'estensione del passaggio graduale di allocazione all'asta anche al settore elettrico; la previsione di una destinazione specifica degli introiti delle aste, orientata a reinvestire sia in progetti di innovazione tecnologica nei settori dei trasporti, sia a compensare le produzioni a rischio di delocalizzazione verso Paesi con minori costi e minori vincoli ambientali;

promuovere l'inclusione all'interno del pacchetto energia clima dell'obiettivo vincolante dell'innalzamento del 20 per cento di efficienza energetica in tutti i settori di riduzione delle emissioni, quali ulteriori strumenti volti a ottenere una riduzione sui consumi finali e conseguire, con costi minori, risultati ambientali migliori;

sostenere la strategia comunitaria di riduzione dei gas serra come un'opportunità per avviare nuove politiche energetiche, sicure, pulite e orientate allo sviluppo delle fonti alternative, e per rilanciare

l'economia nel suo complesso, procedendo alle necessarie riconversioni e riallocazioni degli assetti produttivi;

avanzare la proposta, nelle sedi comunitarie competenti, di un'inclusione all'interno del mercato unico per l'energia anche dei paesi dei Balcani (Albania, Croazia, Serbia, Montenegro), al fine di poter utilizzare al meglio il potenziale energetico di questi paesi, in considerazione della loro collocazione geografica nel Mediterraneo e della possibilità di un elevato sviluppo delle fonti rinnovabili strategicamente importante anche per gli interessi dell'Italia;

proporre, in sede di Consiglio Europeo, la predisposizione di una dichiarazione che contempli la possibilità per l'Unione Europea di rimodulare gli impegni, le tappe intermedie e i periodi transitori alla luce degli esiti del vertice di Copenaghen 2009, un negoziato che comporterà la necessità di munirsi di strumenti rinnovati per l'apertura di nuovi terreni di trattativa internazionale, comunque verificando le iniziative effettivamente assunte per il contenimento e la riduzione delle emissioni da parte dei Paesi extraeuropei che, allo stato, risultano i maggiori responsabili dell'inquinamento;

promuovere una rapida approvazione del pacchetto di proposte legislative presentate il 13 novembre 2008 dalla Commissione al fine di conseguire l'obiettivo del 20 per cento di risparmio energetico, entro il 2020, prevedendo misure di incentivazione anche fiscali dell'efficienza energetica degli edifici;

attivarsi affinché l'Europa compia il salto di qualità necessario in favore della costruzione di uno spazio comunitario, che definisca una politica comune energetica tale da potersi affrancare dalla dipendenza dalle fonti tradizionali inquinanti, derivanti da combustibili fossili, adottando altresì politiche fiscali europee in grado di incentivare un nuovo modello di sviluppo sicuro e sostenibile, quale necessario corollario del pacchetto di misure in tema di mutamenti climatici;

predisporre un piano nazionale di attuazione degli impegni assunti a livello europeo in sintonia con le misure anticrisi varate dall'Unione europea, come ad esempio la semplificazione amministrativa delle procedure verdi, la riduzione dell'incidenza dei trasporti sulle emissioni, lo sviluppo della sostenibilità energetico-ambientale dei programmi edilizi, il sostegno alla ricerca e l'innovazione tecnologica ai

fini della riduzione delle emissioni di gas serra;

b) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di disporre che il presente parere, unitamente al documento finale che essa eventualmente adotterà, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico avviato nel settembre 2006.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Giulio De Capitani, e del Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Enzo Lucchini (*Svolgimento e conclusione*) 172

Audizione del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman (*Svolgimento e conclusione*) 172

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. S. 1117 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 173

ALLEGATO (*Proposta di parere*) 174

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Giulio De Capitani, e del Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Enzo Lucchini.

(Svolgimento e conclusione).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giulio DE CAPITANI, *presidente del Consiglio regionale della Lombardia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola Enzo LUCCHINI, *vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luciano PIZZETTI (PD) e Mario PEPE (PD).

Giulio DE CAPITANI, *presidente del Consiglio regionale della Lombardia*, ed Enzo LUCCHINI, *vicepresidente*, forniscono ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia ed il Vicepresidente, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

Audizione del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman.

(Svolgimento e conclusione).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Edouard BALLAMAN, *presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD) e Luciano PIZZETTI (PD).

Edouard BALLAMAN, *presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia*, fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

S. 1117 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, in esito al dibattito svoltosi nelle precedenti sedute presenta una proposta di parere il cui esame è rinviato alla seduta di martedì prossimo, 16 dicembre (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (S. 1117 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1117, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in corso di esame presso le Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato;

considerato che alla legge statale, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è assegnato il compito di coordinare il quadro della finanza pubblica definendo i limiti del perimetro entro cui può esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità ai principi enucleati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 37 del 2004;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 4, del testo in esame si chiarisca la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;

2) si preveda l'obiettivo di una riduzione della pressione fiscale complessiva;

3) si prevedano nel testo in esame misure tese a perseguire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo modalità de-

finite e uniformi, riconducibili ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita e si attivino strumenti volti al coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento alla armonizzazione delle fonti di conoscenza sui dati essenziali e sui flussi finanziari;

4) all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), si definiscano i parametri del costo *standard*, pilastro del sistema del finanziamento in quanto valore che quantifica la spesa per i LEP e l'intervento perequativo statale che, ai sensi della relazione illustrativa al disegno di legge, riflette il fabbisogno reale e non incorpora, come la spesa storica, i livelli di inefficienza; alla lettera *d*) si chiarisca altresì cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali « propri »;

5) si prevedano altresì modalità e strumenti per la fissazione di un più preciso termine temporale per la conclusione della fase transitoria, in modo da unire la gradualità del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di federalismo fiscale alla certezza sui tempi, volta a promuovere l'efficienza dei comportamenti amministrativi;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 2, di ridurre il previsto termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega;

b) al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sui menzionati schemi di decreto legislativo si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

c) si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera m), che l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca-dati utile alle attività di gestione tributaria debba assicurare comunque il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

d) si definisca la portata della lettera n) prevedendo un sistema di sanzioni efficaci a carico degli enti inadempienti prevedendo l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di gravi violazioni, lo scioglimento degli organi inadempienti e l'ineleggibilità dei rappresentanti politici;

e) si preveda inoltre un sistema di incentivi per gli enti che conseguono gli obiettivi programmati;

f) si precisi, all'articolo 2, comma 2, lettera q), il principio della trasparenza del prelievo nei confronti del contribuente; siano altresì precisati i termini delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera u), ove si connette alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali un'adeguata riduzione della imposizione fiscale statale ed una correlata riduzione delle risorse statali umane e strumentali;

g) si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera v), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, non apparendo immediatamente evidente il collegamento che il legislatore intende prefigurare fra definizione del sistema tributario locale e *favor* per l'iniziativa dei cittadini;

h) si precisi il tenore dell'articolo 5, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni

possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legge statale per una parte « rilevante » dei tributi propri derivati e delle aliquote riservate, atteso che il concetto di « rilevanza » appare suscettibile di interpretazioni non univoche;

i) all'articolo 8, comma 1, lettera d), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* per le spese « essenziali », si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte, specie se il tributo non risulti specificamente messo in relazione alle medesime funzioni;

l) si preveda un sistema di tributi propri dei comuni riconducibile in via prioritaria all'imposizione immobiliare;

m) all'articolo 20, comma 2, si precisi la portata del termine 'finanza' elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso in quanto non appare univoco il riferimento e quindi suscettibile di interpretazioni differenziate a seconda dei diversi parametri utilizzabili;

n) si attivino strumenti di rilevazione e di proiezione dei dati essenziali al fine di poter efficacemente comparare i costi *standard* dei servizi essenziali in materia di sanità, di istruzione, di assistenza sociale e di trasporto pubblico locale, nonché in relazione al finanziamento delle funzioni fondamentali ed ulteriori funzioni delegate agli enti locali;

o) si preveda, nella definizione della fase di transizione, la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione;

p) siano potenziati gli strumenti di valutazione dei risultati e dei costi delle politiche pubbliche secondo parametri omogenei e comparabili;

q) si accompagni l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'esame della delega per l'individuazione e l'allocatione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocatione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e della delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della « Carta delle autonomie », in quanto appare indispensabile individuare le funzioni fondamentali degli enti locali contestualmente alla definizione delle modalità del prelievo fiscale e dell'allocatione delle risorse;

r) sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni; sia inoltre affiancato al costo *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo e permanente in relazione alle specificità insulari;

s) si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinarsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose;

t) si promuovano strumenti di monitoraggio della legge che prevedano collegamenti o raccordi tra i livelli territoriali e intese ed accordi che coinvolgono la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata;

u) si valuti, in sede di approvazione dei decreti legislativi attuativi della delega, l'esigenza di dar vita, in sede parlamentare di puntuale accompagnamento e verifica degli atti del Governo;

v) si valuti, in previsione della riforma volta al superamento del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle autonomie locali, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali ove comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del dottor Sandro Calvani, direttore dell'Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul Crimine e la Giustizia	177
Audizione del dottor Lorenzo Bini Smaghi, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea	177
Comunicazioni del presidente	177

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza del Presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del dottor Sandro Calvani, direttore dell'Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul Crimine e la Giustizia.

Il Comitato procede all'audizione del direttore dell'Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul Crimine e la Giustizia, dottor Sandro Calvani, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati ROSATO e BRIGUGLIO e dal senatore PASSONI.

Audizione del dottor Lorenzo Bini Smaghi, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Lorenzo Bini Smaghi, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati ROSATO e BRIGUGLIO e dal senatore PASSONI.

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE svolge ulteriori comunicazioni in ordine allo schema di regolamento concernente l'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il DIS.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.

Audizione del Delegato ANCI alle politiche migratorie, Fabio Sturani (*Svolgimento e conclusione*) 178

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 dicembre 2008. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI. — Interviene il Delegato ANCI alle politiche migratorie, Fabio Sturani.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.

Audizione del Delegato ANCI alle politiche migratorie, Fabio Sturani.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne di-

sponde l'attivazione. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Fabio STURANI, *delegato ANCI alle politiche migratorie*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI.

Fabio STURANI, *delegato ANCI alle politiche migratorie*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri su base nazionale	3
<i>ALLEGATO (Tabelle allegate alla relazione di verifica su base nazionale)</i>	15
Sui lavori della Giunta	14

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

COMITATO DEI NOVE:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato	40
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Emendamenti C. 1875-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	41
DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. Emendamenti C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	41

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. Nuovo testo C. 1440 Governo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	42
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	47

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	44
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Nuovo testo C. 1493 Barbareschi (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	45
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	49
AVVERTENZA	46

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti, in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali	50
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	50
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	53

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva. C. 410 Contento, C. 1845 Di Pietro e C. 1824 Mantini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	51
Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	52

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	55
Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. C. 1928 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	56
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	56
Ratifica Protocollo di adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania. C. 1908 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del Ministro Valentino Simonetti, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	58
AVVERTENZA	58

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 185/2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	59
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2008: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	65
DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	67

DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Atto n. 51 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	70
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	71
SEDE CONSULTIVA:	
DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	71
Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
INTERROGAZIONI:	
5-00239 Siragusa: Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili al Parlamento	74
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	75
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul credito al consumo (<i>Deliberazione</i>)	78
<i>ALLEGATO (Programma deliberato dalla Commissione)</i>	80
RISOLUZIONI:	
7-00095 Conte ed altri: Problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative (<i>Discussione e rinvio</i>)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
AVVERTENZA	79
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	82
DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato. (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	83
AVVERTENZA	84
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
RISOLUZIONI:	
7-00079 Alessandri: Nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche (<i>Discussione e rinvio</i>)	85

SEDE CONSULTIVA:

DL 171/08 Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

RISOLUZIONI:

7-00065 Martella: Strategia organica per la politica della casa (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	90
---	----

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)16).	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM(2008)17).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)18) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	94

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante il riparto per l'anno 2008 di contributi agli enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 52 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103

INTERROGAZIONI:

5-00679 Meta: Trattamento economico del commissario straordinario di Alitalia	101
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	104
5-00221 Bocci: Iniziative per valutare la strategia aziendale di Trenitalia relativa agli impianti OMC di Foligno	101
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	105
5-00486 Grimoldi: Realizzazione di un collegamento ferroviario diretto tra Monza e l'aeroporto di Malpensa	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	107
5-00636 Braga: Riduzione dei servizi ferroviari sulle tratte che collegano Chiasso, Como e Milano	102
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	108
AVVERTENZA	102

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato dell'ENI, dottor Paolo Scaroni, volta ad acquisire elementi informativi sulle prospettive dell'industria chimica italiana	110
AVVERTENZA	110

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

- DL 180/2008: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. C. 1966 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 111
- DL 171/2008: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 111

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

- 5-000755 Barani: Carni suine di origine irlandese contaminate da diossina 112
- ALLEGATO (*Testo della risposta*) 113
- 5-00756 Livia Turco: Definizione dei criteri in base ai quali stipulare le transazioni con i soggetti talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie 112

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini . 112

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 115
- Ratifica Accordo partenariato e cooperazione con Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 115

SEDE REFERENTE:

- DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 116
- ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge*) 120
- AVVERTENZA 119

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Atto n. 51. (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 156

SEDE CONSULTIVA:

- DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 159
- DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 163
- ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 167

ATTI COMUNITARI:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. COM(2008)16.
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020. COM(2008)17.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. COM(2008)18. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Giulio De Capitani, e del Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, Enzo Lucchini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	172
--	-----

Audizione del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	172
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. S. 1117 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a , 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	173
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	174

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del dottor Sandro Calvani, direttore dell'Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul Crimine e la Giustizia	177
---	-----

Audizione del dottor Lorenzo Bini Smaghi, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea	177
--	-----

Comunicazioni del presidente	177
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati.

Audizione del Delegato ANCI alle politiche migratorie, Fabio Sturani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	178
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 3,74



16SMC0001070